MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021

700.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (IV Camera e 4ª Senato)	Pag.	3
Commissioni Riunite (V Camera e 5ª Senato)	»	4
Commissioni Riunite (II e XII)	»	8
Commissioni Riunite (III e X)	»	27
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	28
Giustizia (II)	»	41
Affari esteri e comunitari (III)	»	44
Difesa (IV)	»	46
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	56
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	152
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	163
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	174
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	185
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	212
Affari sociali (XII)	»	230
AGRICOLTURA (XIII)	»	235

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Sottocommissione		
permanente per l'accesso)	Pag.	244
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-		
NIERE	»	261
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	262
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di im-		
MIGRAZIONE	»	263
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»	»	264
INDICE GENERALE	Pag.	265

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) (Atto n. 327).

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti

2

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 novembre 2021.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di

una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) (Atto n. 327).

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (Svolgimento e conclusione)	6
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco (Svolgimento e conclu-	
sione)	6

AUDIZIONI

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Erica RI-VOLTA.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erica RIVOLTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web*-TV del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Erica RIVOLTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Tiziano TREU, *Presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ylenja LUCASELLI (FDI), che interviene da remoto, Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nonché i senatori Erica RIVOLTA, presidente, ed Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az), cui replica Tiziano TREU, Presidente del CNEL.

Erica RIVOLTA, *presidente*, ringrazia il presidente Treu per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Erica RIVOLTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio BALASSONE, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giorgio LOVEC-CHIO (M5S) e Silvana Andreina COMA-ROLI (LEGA), nonché i senatori Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az) e Marco PELLE-GRINI (M5S), che interviene da remoto, cui replica Fabrizio BALASSONE, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia.

Erica RIVOLTA, *presidente*, ringrazia il dottor Balassone per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Erica RIVOLTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Enrico FLACCADORO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az) e il deputato Giorgio LO-VECCHIO (M5S), cui replica Enrico FLAC-CADORO, Presidente di Sezione della Corte dei conti.

Erica RIVOLTA, *presidente*, ringrazia il presidente Flaccadoro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Erica RIVOLTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le senatrici Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az) e Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), nonché il deputato Stefano FAS-SINA (LEU), cui replica Giuseppe PISAURO, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Erica RIVOLTA, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 20.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Daniele PESCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web-TV del Senato.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele PESCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Nicola CALAN-DRINI (FdI), che interviene da remoto, Antonio SACCONE (FIBP-UDC), Marco PE-ROSINO (FIBP-UDC), Andrea DE BER-TOLDI (FdI), che interviene da remoto, Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e Daniele PESCO (M5S), presidente, nonché i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Ubaldo PAGANO (PD), Ylenja LUCASELLI (FDI), che interviene da remoto, Claudio BORGHI (LEGA), Mauro D'ATTIS (FI), che interviene da remoto, cui

replica Daniele FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze.

Daniele PESCO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (Seguito dell'esame e rinvio)	8
ALLEGATO (Proposte di riformulazione)	22
SEDE REFERENTE:	
DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	13
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori delle Commissioni	21
DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 novembre 2021.

Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni avevano cominciato a esaminare gli emendamenti sui quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già espresso i rispettivi pareri.

Prima di riprendere l'esame delle proposte emendative, chiede ai relatori se sono nelle condizioni di esprimere il parere sulle proposte emendative che erano state accantonate.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Nicola Provenza, comunica che procederà indicando tutte le proposte emendative precedentemente accantonate sulle quali c'è un parere favorevole, in molti casi con riformulazione. Precisa altresì che sulle restanti proposte emendative accantonate il parere è da intendersi contrario.

Prima di procedere in tal senso, chiede se vi sia la disponibilità, da parte di tutti i gruppi parlamentari, ad annullare una votazione svolta in una seduta precedente, in quanto i relatori intenderebbero esprimere un parere favorevole sugli identici emendamenti Bisa 1.20 e Varchi 1.25, che sono stati respinti dopo che su di essi era stato espresso un parere contrario.

Passando, quindi, alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanettin 1.37, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Rivedendo il parere contrario precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanettin 1.39 e 1.40, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Bologna 1.9, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato, come proposta emendativa riferita all'articolo 2 (vedi allegato).

In relazione alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Lupi 2.10, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), e parere favorevole sugli emendamenti Morani 2.24 e 2.25.

Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 3.24, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato).

Elena CARNEVALI (PD) chiede di adottare la riformulazione proposta per l'emendamento Annibali 3.24 anche per l'emendamento a sua prima firma 3.72.

Alfredo BAZOLI (PD), relatore per la II Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dalla deputata Carnevali, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.72, a condizione che sia adottata per esso la stessa riformulazione proposta per l'emendamento Annibali 3.24 (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Annibali 3.25, Carnevali 3.69, sugli identici emendamenti Bisa 3.44 e Varchi 3.54, sull'emendamento Carnevali 3.70 nonché sugli identici emendamenti Sportiello 3.30 e Trizzino 3.2, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Precisa che tale riformulazione degli emendamenti da ultimo citati è proposta anche per gli identici emendamenti Tateo 3.47 e Bellucci 3.56 rispetto ai quali i relatori rivedono, pertanto, il parere contrario precedentemente espresso.

Passando alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 4.38, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Varchi 4.26, Saitta 4.15 e Turri 4.20, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sugli identici emendamenti Parisse 4.5, Lupi 4.8, Morani 4.40, Morrone 4.21, Bellucci 4.27 e Zanettin 4.34 e sull'emendamento Bologna 4.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4.41, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Propone, quindi, un'identica riformulazione, come articolo aggiuntivo all'articolo 5, degli articoli aggiuntivi Zanettin 4.02, Lupi 5.02, Zanettin 5.03, 5.04 e 5.05, Trizzino 6. 01 e Bologna 6. 02, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.33 e sugli identici emendamenti Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Penna 5.47, Saitta 5.50 e Annibali 5.34, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 5.91 e Morani 5.90, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.36, nonché parere favorevole, a condizione che siano riformulati in modo identico nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Bologna 5.20, Annibali 5.37 e Lupi 5.28 (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lupi 5.29 e Annibali 5.38 nonché parere favorevole sugli emendamenti Annibali 5.39 e 5.40, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Annibali 5.43.

In relazione alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Trizzino 6.1, per la parte non assorbita dall'eventuale approvazione delle identiche riformulazioni degli emendamenti Annibali 5.33, Bellucci 5.65 e Paolini 5.54, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Saitta 6.20, Paolini 6.33 e Bellucci 6.47.

Per quanto concerne le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 7.18, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato).

Passando alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellucci 8.25 e 8.24 e Bologna 8.2, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Misiti 8.9.

Il sottosegretario Andrea COSTA si rimette per gli emendamenti accantonati alle valutazioni dei componenti di Commissioni riunite.

Antonio PALMIERI (FI) ringrazia in primo luogo i relatori per il lavoro che hanno svolto.

In secondo luogo, ritiene che sia evidente che le Commissioni non possano immediatamente proseguire i propri lavori in quanto è necessario disporre di un periodo di adeguata riflessione sulle riformulazioni proposte dai relatori, che comportano una sostanziale riscrittura del testo in esame. In proposito, sottolinea che la valutazione della riscrittura del testo appare ancora più complessa se, come anticipato per le vie brevi, si chiede di procedere celermente. Chiede pertanto alle presidenze di mettere a disposizione dei gruppi il testo base coordinato con le proposte di riformulazione avanzate dai relatori, al fine di consentire la valutazione sia di ogni singola proposta emendativa sia del contenuto complessivo del provvedimento. Conferma inoltre la disponibilità del suo gruppo a svolgere un lavoro serio ed approfondito, senza alcun atteggiamento ostruzionistico.

Infine, con riguardo alla richiesta del relatore Bazoli di procedere all'annullamento della votazione degli identici emendamenti Bisa 1.20 e Varchi 1.25, nel sottolineare che per la prima volta in vent'anni di esperienza parlamentare si trova davanti ad una simile eventualità, ritiene necessaria un'adeguata riflessione. A suo parere, qualora l'intervento da essi recato si reputasse opportuno, occorrerebbe valutare se rinviare la modifica del testo alla fase dell'esame in Assemblea, anche al fine di evitare un precedente piuttosto complicato.

Roberto TURRI (LEGA), nell'associarsi ai ringraziamenti nei confronti dei relatori,

che hanno dimostrato capacità di ascolto, fa presente che è stato piuttosto difficoltoso seguire il collega Bazoli nell'espressione dei pareri, rilevato che, come già evidenziato dal collega Palmieri, il testo in esame è stato significativamente modificato. Chiede pertanto che, al fine di consentire ai gruppi di valutare compiutamente l'impatto delle proposte dei relatori, venga predisposto dagli uffici un testo del provvedimento comprensivo delle modifiche che sarebbero introdotte a seguito dell'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione.

Doriana SARLI (MISTO), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, chiede se possa essere precisato su quali emendamenti riferiti all'articolo 5 è stato espresso un parere favorevole senza proposte di riformulazione. Con riguardo agli interventi dei colleghi, nel precisare che il testo in esame è all'attenzione delle Commissioni riunite da mesi, tanto da poter essere recitato a memoria, non si associa alla richiesta di predisporre un testo comprensivo delle modifiche introdotte dall'eventuale approvazione delle proposte emendative riformulate, pur considerando giusto disporre di un tempo opportuno per la valutazione dei contenuti di queste ultime.

Fabiola BOLOGNA (CI) ringrazia e si complimenta con i relatori per l'importante lavoro svolto. Manifesta le proprie perplessità in ordine alla richiesta del relatore Bazoli di annullare la votazione già espressa su due identiche proposte emendative, anche in termini di significato rispetto a tali specifici emendamenti sui quali ritiene si debba riflettere attentamente e che, proprio in ragione della delicatezza del loro contenuto, erano stati respinti dalle Commissioni. In proposito ritiene che l'esame da parte dell'Assemblea di queste proposte emendative potrebbe essere dirimente. Fa presente che, nonostante le Commissioni stiano esaminando il testo unificato ormai da lungo tempo, il lavoro che oggi hanno presentato i relatori, che tiene conto del contributo dei gruppi, comporterebbe modifiche sostanziali al testo in esame. Per tale ragione, ritiene fondamentale che ai commissari sia fornito un testo a fronte che possa chiarire in cosa si sostanzierebbe il nuovo testo frutto di un lavoro comune.

Gianluca VINCI (FDI), a nome del suo gruppo, si associa alla richiesta di mettere a disposizione delle Commissioni un testo coordinato che tenga conto delle proposte emendative accolte dai relatori. Chiede inoltre che sia concesso il tempo necessario per consentire ai gruppi di svolgere delle riunioni sul tema.

Eugenio SAITTA (M5S), nel complimentarsi con i relatori per il lavoro svolto, chiede chiarimenti in merito alla portata della richiesta avanzata dai colleghi che sono intervenuti prima di lui. In particolare, sottolineando come le Commissioni abbiano già adottato un testo base per il prosieguo dei lavori sul quale si è svolta una considerevole attività emendativa e che nella seduta odierna i relatori hanno proposto la riformulazione di numerosi emendamenti, chiede al collega Palmieri di precisare meglio la sua richiesta. Chiede, in particolare, di precisare se tale richiesta consista nel poter disporre di un testo coordinato che tenga conto dell'eventuale approvazione delle proposte emendative sulle quali i relatori hanno espresso parere favorevole e parere favorevole con riformulazione, al fine di poter comprendere la portata e l'impatto delle modifiche proposte.

Antonio PALMIERI (FI), ritenendo che il collega Turri abbia precisato ancora più dettagliatamente i termini della richiesta, chiarisce che si tratta di richiesta volta a fornire alle Commissioni uno strumento che consenta loro di lavorare meglio e in minor tempo.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che consente ai deputati di avere una visione complessiva del testo che potrebbe essere approvato dalle Commissioni. Nel sottolineare come le proposte di riformulazione avanzate debbano in ogni caso essere accettate dai presentatori delle rispettive proposte emendative, ritiene tuttavia che l'attività dei relatori consenta ora di avere un quadro molto più chiaro. Per quanto attiene alla richiesta avanzata dai relatori di annullare la votazione di due identiche proposte emendative, sottolinea come, se si desidera avere una visione complessiva dell'intervento, sarebbe necessario l'accoglimento di tale richiesta da parte di tutti i gruppi, al fine di non rinviare all'Assemblea la definizione di alcune parti del testo, in quanto ciò renderebbe più difficile mantenere il corretto equilibrio. Per tale ragione, esprimendo la propria sentita riconoscenza ai relatori per il lavoro compiuto e per aver individuato un « punto di caduta » comune, grazie alla loro disponibilità, invita i colleghi ad accogliere la predetta richiesta formulata dai relatori.

Alfredo BAZOLI (PD) ringrazia i colleghi di tutti i gruppi per le parole con cui hanno accolto il lavoro svolto insieme al relatore per la XII Commissione, onorevole Provenza, sottolineando che si è trattato di un tentativo non banale di fare un passo in avanti e di trovare un'intesa quanto più ampia possibile. Nel ribadire come su materie come quella in esame occorra raggiungere il massimo livello di condivisione, manifesta la propria disponibilità a collaborare con gli uffici per predisporre il testo, come risultante dall'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione, al fine di consentire ai colleghi di avere una visione complessiva del possibile risultato finale. Accoglie inoltre con favore l'ipotesi di un'interlocuzione con tutti i gruppi con l'obiettivo di fare il punto della situazione, alla luce della rivisitazione del testo proposta dai relatori, anche tenuto conto del fatto che oggi una persona ha ottenuto, nell'alveo della sentenza della Corte costituzionale, il via libera a porre fine alla propria vita. Ritiene che tale notizia costituisca una sollecitazione ulteriore ad intervenire, alla luce della cornice giuridica ormai presente nel nostro Paese, fornendo una risposta parlamentare alla questione, invece di demandarla ai giudici o agli organi amministrativi.

Fabiola BOLOGNA (CI), con riferimento alla notizia diffusa dai media nella mattinata di oggi, fa presente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, oltre a tutelare i diritti della persona che ha avanzato la richiesta di porre fine alla propria vita, è volto anche a difendere tutte le persone che, pur trovandosi nella medesima condizione, vogliano continuare a vivere con dignità, evitando che possano essere indotte a scelte diverse da una società da lei definita semplicistica. Ritiene importante che tale obiettivo venga ricordato sempre.

Mario PERANTONI, presidente, anche a nome della presidente della XII Commissione, ritiene che si possa dare seguito alla richiesta avanzata da parte di diversi gruppi, predisponendo una versione del testo unificato come risulterebbe dall'eventuale approvazione di emendamenti sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole o favorevole con riformulazione, a condizione che tale prodotto sia considerato da tutti uno strumento di lavoro informale. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla seduta già fissata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per consentire la predisposizione del testo richiesto e le eventuali interlocuzioni tra i gruppi e i relatori.

Roberto TURRI (LEGA), pur consapevole che il testo a fronte che verrà messo a disposizione dei gruppi costituirà uno strumento di lavoro del tutto informale, fa presente che in sua assenza non è nelle condizioni di valutare compiutamente le proposte di riformulazione avanzate dai relatori.

Mario PERANTONI, presidente, precisa che gli uffici provvederanno a mettere a disposizione dei gruppi il fascicolo delle proposte emendative da sottoporre a votazione con eventuali annotazioni relative alle proposte di riformulazione e il testo a fronte contenente le modifiche introdotte dall'eventuale approvazione delle proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole e favorevole con riformulazione.

Doriana SARLI (MISTO) auspica che, anche al fine di impedire che sfuggano all'attenzione dei membri delle Commissioni riunite le proposte emendative su cui è stato espresso parere favorevole senza alcuna proposta di riformulazione, il fascicolo aggiornato venga messo a disposizione in tempo utile per la seduta fissata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, evitando in tal modo il rischio di un rallentamento dei lavori.

Mario PERANTONI, presidente, anche al fine di superare le preoccupazioni espresse dalla collega Sarli, ribadisce che nel più breve tempo possibile sarà reso disponibile il richiamato testo a fronte. Fa altresì presente che sarà predisposto in tempo utile anche il fascicolo delle proposte emendative da sottoporre a votazione con eventuali annotazioni relative alle proposte di riformulazione. Anche a nome della presidente della XII Commissione, ringrazia i relatori per il lavoro svolto e tutti i gruppi per l'atteggiamento di collaborazione manifestato, in particolare, nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE presidente, ricorda che, come stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, la discussione proseguirà questa sera, al termine delle votazioni dell'Assemblea. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 di domani.

Nicola STUMPO (LEU), relatore per la XII Commissione, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, approvato dal Senato, di cui le Commissioni riunite II e XII avviano l'esame nella seduta odierna, reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro Capi. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4-bis, mentre il relatore per la II Commissione, deputato Pittalis, illustrerà il contenuto degli articoli da 5 a 10.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 (comma 1, lettera a), numero 1), e comma 3) novella il decreto-legge n. 52 del 2021, modificando, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Nello specifico, si prevede che in zona gialla - oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico negli stessi luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fa presente che un'ulteriore disposizione (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto nel rispetto di protocolli e linee guida e dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in commento impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame in Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e mantiene fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3). Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'a-

perto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono rispettivamente pari al 50 per cento e al 35 per cento. Si prevede, inoltre, il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture.

Si prevede inoltre che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnicoscientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 4).

In caso di violazione delle regole su capienza e *green pass* si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione (articolo 1, comma 1, lettera *c*). Inoltre, con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 1-*bis*, le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari sono escluse dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico nelle zone bianche e nelle zone gialle dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, fermo restando le altre previsioni – accesso in forma contingentata e modalità in grado di evitare assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visita – stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Il nuovo articolo 2-bis dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si prevede altresì che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, che richiede per i lavoratori pubblici e privati il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

L'articolo 3-bis, comma 1, concerne l'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Fa presente, poi, che l'articolo 3-bis, comma 2, prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da tredici a quindici. Tale potenziamento – come si legge nella

relazione illustrativa – è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana.

Il nuovo articolo 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario, eleva a sessantotto anni il limite anagrafico (attualmente pari a sessantacinque anni) per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.

Pietro PITTALIS (FI), relatore per la II Commissione, fa presente che, come anticipato dal relatore per la XII Commissione, onorevole Stumpo, procederà ad illustrare i restanti articoli del provvedimento al nostro esame. Fa pertanto presente che l'articolo 5 al comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione si avvalga temporaneamente di personale della segreteria, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. L'avvalimento di tale personale è finalizzato a consentire il tempestivo espletamento dell'esame delle richieste depositate (di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 35), relative ai referendum presentati entro il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio le operazioni di verifica riguardano: le sottoscrizioni; l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori; le vidimazioni dei fogli; le autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali; il conteggio delle firme. Come esplicitato nel comma 1, la disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67. Tale disposizione prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il comma 2 dell'articolo 5 consente, per le medesime finalità di cui sopra, di aggregare temporaneamente alla segreteria dell'Ufficio centrale anche personale di altre amministrazioni. All'acquisizione di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, come prescritto dal comma 3 dell'articolo in esame. I requisiti per la partecipazione all'interpello e la procedura di svolgimento sono disciplinati dal comma 4. L'ultimo periodo del comma 4 e il successivo comma 5 concernono la retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello. Il comma 6 reca una disposizione finanziaria per la copertura degli oneri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valutati in 409.648 euro, mentre il comma 7 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 6, al comma 1, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50) per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020. Rammento a tale proposito che il citato decreto-legge n. 31 ha previsto una disciplina di svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense derogatoria rispetto a quella prevista a regime, in particolare sostituendo le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, prevedendo una seconda prova orale aveva ad oggetto la discussione di brevi questioni relative a 5 materie scelte preventivamente dal candidato e incrementando il numero delle sottocommissioni d'esame, cui è consentito di far parte, per la prima volta, anche ai ricercatori universitari a tempo determinato in materie giuridiche e ai magistrati militari. Il comma 2 dell'articolo 6 demanda al decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione: della data di inizio

delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, delle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi di esame, delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Il comma 3 dell'articolo 6 onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. Il comma 4, infine, demanda ad un successivo decreto direttoriale del Ministero della giustizia la definizione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Infine, i commi 5 e 6 contengono disposizioni finanziarie. In particolare, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022. L'articolo 7 del provvedimento in esame incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica colà in corso. In particolare, l'incremento ammonta a: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023 (comma 1). La copertura finanziaria è attinta mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri (comma 2). L'articolo 8, modificato

nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola, per la cui riqualificazione sono individuate le necessarie risorse. Con una modifica approvata al Senato è stato introdotto il comma 4-bis concernente il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo. L'articolo 9 del decreto-legge - modificato in maniera significativa dal Senato in prima lettura – introduce diverse disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 2-ter del codice in materia dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di: estendere la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, anche agli « atti amministrativi generali », nei casi previsti dalla legge (numero 1); prevedere che il trattamento dei dati personali sia «anche» consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, aggiungendo alle amministrazioni pubbliche nonché alle società a controllo pubblico statale già previste dal testo anche le società a controllo pubblico locale, limitatamente ai gestori di servizi pubblici (numero 2); sopprimere la previsione in base alla quale, in assenza di base giuridica del trattamento di dati costituita da norma di legge o di regolamento, la comunicazione fra titolari che effettuino trattamenti di dati personali è ammessa quando comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, tuttavia a condizione che fosse decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che quest'ultimo

avesse adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati (numero 3);estendere ai trattamenti sopra considerati la legittimazione alla diffusione e comunicazione di dati personali, trattati in quell'ambito di pubblico interesse o pubblico potere, a soggetti che intendano trattarli per altre finalità. Secondo la modifica introdotta dal Senato in tale caso ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima della diffusione e la comunicazione di dati personali (numero 4). La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 2-sexies del codice: estendendo l'ampliamento della base giuridica del trattamento agli atti amministrativi generali, con riguardo a categorie particolari di dati personali (quali sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici). (numero 1); stabilendo che i dati personali relativi alla salute – i quali debbono essere « privi di elementi identificativi diretti » - siano trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dalle Regioni relativamente ai propri assistiti, anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico), con finalità compatibili con quelle inerenti al trattamento. Le relative modalità e finalità sono determinate con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante (numero 2). La lettera *c*) del comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 2-quinquesdecies del codice, secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali – nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - era titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e

accorgimenti a garanzia dell'interessato, ed il titolare del trattamento dei dati era tenuto ad adottare tali misure. La lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame - introdotta dal Senato - novella l'articolo 58 del codice in materia di trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, estendendo loro, del pari, la previsione degli atti amministrativi generali, quali integranti la base giuridica del trattamento. La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 132, comma 5, del codice in base al quale il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione (o dei dati relativi al traffico telematico, in tal caso conservati per dodici mesi) per finalità di accertamento e repressione di reati, sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante. La lettera *i*) del comma 1 introduce i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 154 del codice, relativo ai compiti del Garante. In particolare con il comma 5-bis si prevede che il parere previsto nella consultazione preventiva in caso di rischio elevato sia reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento disciplinino espressamente le modalità del trattamento, descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizzi espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-ter dell'articolo 154 del codice, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, si prevede che il Garante esprima il parere in una fase non più preliminare ma successiva, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decretilegge o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. La

lettera m) modifica l'articolo 166 del codice, recante criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, prevedendo che: la notifica da parte dell'Ufficio del Garante al titolare o al responsabile del trattamento delle violazioni per le quali è avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni, possa essere omessa nei confronti dei titolari del trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per fini di sicurezza nazionale e di difesa ovvero a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento (numero 2); tra le sanzioni amministrative accessorie figura anche quella della pubblicazione della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale, volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione (numero 3). La lettera o) del comma 1 – assente nel testo originario, introdotta dal Senato - infine modifica l'articolo 170 del codice, relativo all'inosservanza di provvedimenti del Garante punita con la reclusione da tre mesi a due anni, introducendo due condizioni perché operi tale punibilità: vale a dire un «concreto nocumento» a uno o più soggetti interessati al trattamento e la querela della persona offesa. Mentre la lettera f), il numero 1) della lettera m) e il comma 2 dell'articolo 9 recano disposizioni di mero coordinamento, il comma 3 introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifica il decreto legislativo 18

maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva europea n. 680 del 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), al fine di: estendere la base giuridica del trattamento dei dati anche agli atti amministrativi generali (numero 1 della lettera a); retrocedere da regolamento governativo a decreto ministeriale (della giustizia o dell'interno) l'atto di determinazione – per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali, riguardanti i dati sopra ricordati - dei termini (ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento), le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato quali l'accesso, la rettifica, la rimozione, la limitazione del trattamento (numero 2 della lettera a). introdurre modifiche che ricalcano quelle sopra ricordate (a proposito della lettera o) del comma 1) circa la punibilità con la reclusione dell'inosservanza di provvedimenti del Garante, prescrivendo la presenza di un concreto nocumento arrecato ad uno o più interessati e la querela della parte offesa (lettera b). L'articolo 9, comma 1, lettera g), attraverso una novella al codice potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti, introducendo il nuovo articolo 144-bis, rubricato Revenge porn. Tale nuovo articolo prevede, al comma 1, che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice. Il comma 2 del nuovo articolo 144-bis prevede che quando si tratta di dati personali di un minore, la segnalazione al Garante può essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il comma 3 precisa che l'invio al Garante delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter del codice penale. Il Senato ha introdotto nell'articolo 144-bis quattro ulteriori commi. Ai sensi del nuovo comma 4, i gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per 12 mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Il nuovo comma 5 riconosce al Garante la facoltà, con proprio provvedimento, di disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma. Ai sensi del comma 6, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, sono tenuti ad indicare senza ritardo al Garante, o comunque a pubblicare sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. Il comma 7 stabilisce che quando il Garante, a seguito della segnalazione, acquisisce notizia della consumazione o della tentata consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, nel caso di procedibilità di ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita. Sempre con riguardo all'articolo 9, segnala inoltre che le lettere h) e l) del comma 1 e i commi 13 e 14 intervengono sul codice in materia di protezione dei dati personali, incrementando l'indennità dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, il tratta-

mento economico del personale, il ruolo organico del personale, il numero degli avvalimenti in fuori ruolo o equiparati, il numero di impieghi a tempo determinato o incarichi consulenziali. Il comma 4 dell'articolo 9 - inserito dal Senato - modifica ed integra la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali anche relativi alla salute degli assistiti raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute - adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare – fermo restando il parere del suddetto Garante -(lettera b)), estendono (lettera a)), con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una norma transitoria (lettera c)), valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto. Mentre i commi 5 e 6 introducono alcune disposizioni transitorie e finali, il comma 7 dell'articolo 9 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali sui seguenti atti: il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021); il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018). Si prevede altresì che il termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere). Il comma 8 dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, alle lettere da a) a d) interviene sugli articoli 1 e 2 della Legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore. I commi da 9 a 12 dell'articolo 9, introdotti dal Senato in prima lettura, dispongono in tema di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale. Si prevede la sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali) della installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione è disposta « fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 ottobre 2021.

Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani, rilevando come sarebbe opportuno avere più tempo a disposizione per approfondire il contenuto del provvedimento in esame.

Marialucia LOREFICE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Maschio, ricorda che la tempistica dell'esame del provvedimento è stata stabilità nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, in considerazione del fatto che l'avvio del-

l'esame in Assemblea è previsto per la giornata di lunedì 29 novembre e che occorre, pertanto, procedere in tempo utile alle varie fasi dell'*iter* in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 19.30.

Sui lavori delle Commissioni.

Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto le loro relazioni. Sulla base di quanto è stato stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, nella seduta di questa sera si concluderà l'esame preliminare del provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione per le proposte emendative è fissato alle ore 10, di domani, mercoledì 24 novembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32

1.37. (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 8

1.39. (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 con le seguenti: e

1.40. (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: con il supporto e la aggiungere la seguente: necessaria

2.10. (nuova formulazione) Lupi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 2. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- *a)* tutela della dignità e dell'autonomia del malato;

- *b)* tutela della qualità della vita fino al suo termine;
- c) adeguato sostegno sanitario e socio assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
- ex 1.9. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza o le abbia esplicitamente rifiutate.

- * 3.24. (nuova formulazione) Annibali, Noja.
- * **3.72.** (*nuova formulazione*) Carnevali, Giorgis, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:
- a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che lo ha in cura come irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche o psicologiche che trova assolutamente intollerabili;

- *b*) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale.
- ** **3.25.** (*nuova formulazione*) Annibali, Noja.
- ** **3.69.** (*nuova formulazione*) Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
- ** **3.44.** (*nuova formulazione*) Bisa, Di Muro, Marchetti, Potenti, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Tateo, Tomasi.
- ** **3.54.** (*nuova formulazione*) Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
- ** **3.70.** (*nuova formulazione*) Carnevali, Siani, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.
- ** 3.30. (nuova formulazione) Sportiello.
- ** **3.2.** (*nuova formulazione*) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
- ** **3.47.** (*nuova formulazione*) Tateo, Bisa, Morrone, Paolini, Turri, Alessandro Pagano, Di Muro, Marchetti, Potenti, Tomasi.
- ** **3.56.** (*nuova formulazione*) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve essere aggiungere la seguente: attuale.

Conseguentemente: al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: previste dall'articolo 602 del codice civile con le seguenti: dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata

4.38. (*nuova formulazione*) Morani, Vazio, Verini, Siani, Bordo, Miceli, Zan.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo. Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e

documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni)

- * **4.26.** (*nuova formulazione*) Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
- * **4.15.** (nuova formulazione) Saitta.
- * **4.20.** (*nuova formulazione*) Turri, Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Al comma 2, sostituire le parole: ovvero a un medico di fiducia con le seguenti: nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico

- ** **4.5.** (*nuova formulazione*) Parisse, Bologna.
- ** 4.8. (nuova formulazione) Lupi.
- ** **4.40.** (*nuova formulazione*) Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.
- ** **4.21.** (*nuova formulazione*) Morrone, Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Tateo, Bisa, Marchetti, Potenti, Tomasi.
- ** **4.27.** (*nuova formulazione*) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
- ** **4.34.** (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Pittalis, Saccani Jotti.
- ** **4.7.** (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica)

4.41. (*nuova formulazione*) Carnevali, Siani, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all'articolo 6 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione:

all'articolo 6, comma 1 ,sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione:

all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: per l'etica nella con le seguenti: per la valutazione

- * **5.33.** (nuova formulazione) Annibali, Noja.
- * 5.65. (nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
- * 5.54. (nuova formulazione) Paolini, Alessandro Pagano, Di Muro, Turri, Bisa, Morrone, Tateo, Marchetti, Potenti, Tomasi.

Al comma 3, sostituire le parole: rifiutato tale percorso assistenziale con le seguenti: esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata

- * **5.47.** (nuova formulazione) Penna.
- * **5.50.** (nuova formulazione) Saitta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi, se esplicitamente autorizzato dal richiedente, della collaborazione di equipe multiprofessionali. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione

5.91. (nuova formulazione) Carnevali, Morani, Vazio, Verini, Bordo, Miceli, Zan.

Al comma 4, sostituire le parole: entro sette giorni dal ricevimento della richiesta con le seguenti: entro trenta giorni

5.90. (nuova formulazione) Morani, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria per una audizione, e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, a domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera

- * 5.20. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.
- * **5.37.** (nuova formulazione) Annibali, Noja.
- * **5.28.** (nuova formulazione) Lupi.

Al comma 5, sostituire le parole: o residenziale pubblica con le seguenti: e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica

* **5.34.** (nuova formulazione) Annibali, Noja. | **5.39.** (nuova formulazione) Annibali, Noja.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al Giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.

5.40. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Obiezione di coscienza)

- 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.
- 2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
- 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento.
- 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
- * **4.02.** (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.

- * 5.02. (nuova formulazione) Lupi.
- * **5.03.** (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
- * **5.04.** (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
- * **5.05.** (*nuova formulazione*) Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti.
- * **6.01.** (*nuova formulazione*) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.
- * **6.02.** (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

ART. 6.

Al comma 2, dopo la parola: psicologiche aggiungere la seguente: giuridiche

6.1. (nuova formulazione per la parte non assorbita) Trizzino, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sgarbi.

ART. 7.

Sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata

7.18. (nuova formulazione) Annibali, Noja.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, preparazione, coordinamento e sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;

8.2. (nuova formulazione) Bologna, Parisse.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219;

8.25. (*nuova formulazione*) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce le modalità di monitoraggio e implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale

8.24. (*nuova formulazione*) Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Dottor Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo SpA, in merito al progetto MIND nell'ambito della strategia per l'internazionalizzazione del Sistema Paese .

27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 novembre 2021.

Audizione del Dottor Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo SpA, in merito al progetto MIND nell'ambito della strategia per l'internazionalizzazione del Sistema Paese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

39

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMPANIO PERMANENTE PER PANEERI.	
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	29
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	36
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Esame e rinvio)	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI-

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda quindi che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 2670-B, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e

approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala, peraltro, che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione, relativamente alle parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è fissato alle ore 14 di oggi.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, ricorda preliminarmente come la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea sia uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 29, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della medesima legge n. 234 descrive dettagliatamente il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.

Evidenzia quindi come la legge europea e la legge di delegazione europea non siano gli unici strumenti per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE. L'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 specifica, infatti, che «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento ». Qualora si rilevi necessario ricorrere a tali ulteriori provvedimenti, «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare » (articolo 37, comma 2). Infine, l'articolo 38 della legge n. 234 del 2012, in tema di « Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea », prevede che « in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale ».

Passando a illustrare il provvedimento in esame rileva come esso sia stato trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Esso è stato già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

In tale contesto, ricorda che la I Commissione, nell'ambito della prima lettura alla Camera, deliberò di riferire favorevolmente sul provvedimento nella seduta del 18 novembre 2020.

Passando a illustrare le solo modifiche apportate al Senato, che costituiscono l'oggetto esclusivo del presente esame, essendo le uniche parti suscettibili di essere modificate in tale lettura, rileva come il provvedimento, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli, suddivisi in VIII capi, recanti disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli da 1 a 13);

spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli da 14 a 20);

fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli da 21 a 23);

affari economici e monetari (capo IV, articoli da 24 a 28);

sanità (capo V, articoli da 29 a 33);

protezione dei consumatori (capo VI, articoli da 34 a 37);

energia (capo VII, articolo 38).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano:

il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 39);

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea (articoli 40 e 41);

il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 42);

il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (articolo 43);

il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/ 2027 (articolo 44);

l'assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (articolo 45);

disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, in attuazione del regolamento (UE)2021/241 e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 46);

il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 47).

Completa il disegno di legge l'articolo 48, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, relativamente alle modifiche apportare dal Senato, segnala innanzitutto le modifiche apportate all'articolo 1, che reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti.

A tale fine l'articolo, al comma 1, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 16 del 2003, di « attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro », nonché, al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché, al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR.

In tale contesto, nell'ambito dell'articolo 1, quanto alle modifiche apportate al Senato, è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal medesimo articolo 1 del disegno di legge.

Rileva, quindi, come l'articolo 3 (ex articolo 2), modificato al Senato esclusivamente per quanto concerne alcuni profili legati agli oneri finanziari, contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

Ricorda che tale articolata rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione – 2019/2100, ancora nella fase di messa in mora – avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della direttiva 2011/98/UE relativa a:

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;

un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Di quella richiamata direttiva, rileva qui l'articolo 12, relativo al « Diritto alla parità di trattamento » per i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro o per fini lavorativi o per fini diversi (in tale secondo caso, che siano titolari di un permesso di soggiorno e sia loro consentito di lavorare). Più in particolare, rileva l'articolo 12, paragrafo 1, lettera *e*), concernente i settori della sicurezza sociale (come definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004).

In tale contesto, le modifiche apportate al Senato riguardano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.

Il comma 5 reca l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni

affetti da gravi patologie croniche. Tale incremento è stabilito in 8,5 milioni per l'anno 2021 e 12,8 milioni annui a decorrere dal 2022 (il testo originario contemplava una copertura anche per l'anno 2020, espunta in considerazione dell'entrata in vigore del testo in esame; la quantificazione è stata rimodulata con modifiche approvate nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei deputati, indi in sede referente presso il Senato).

Il comma 6 quantifica i maggiori oneri derivanti dall'articolo, come rideterminati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in esame, nei seguenti termini:

8,5 milioni per l'anno 2021 e 12,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono configurati in termini di limite massimo di spesa, secondo quanto previsto dal comma 5;

i restanti oneri previsti dall'articolo 2 sono valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Tale modulazione è quale risulta da modificazione approvata in sede referente presso il Senato.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Al Senato è stato inoltre inserito un nuovo articolo 13, che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del

precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi ».

Il Senato non ha apportato modifiche né all'articolo 14 (ex articolo 11), relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, né all'articolo 15 (ex articolo 12) concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Nessuna modifica è altresì stata apportata agli articoli 16 (ex 13) e 17 (ex 14), in tema di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata e di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Segnala invece le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18 – ex articolo 15 – di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (su cui insistono le procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212). Il recepimento delle citate direttive è realizzato mediante novellazione della legge n. 110 del 1975, recante « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ».

Ricorda che la prima delle due direttive sopra citate, la n. 68 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (non si applica invece alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete). La seconda delle due direttive sopra citate, la n. 69 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che siano destinati esclusivamente a sparare cartucce

a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della medesima direttiva (per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE).

In particolare, con una modifica introdotta in sede referente nel corso dell'esame al Senato, si incide sull'articolo 1, comma 3, della richiamata legge n. 110 del 1975, la quale reca « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ».

Il predetto articolo 1 della legge n. 110 reca la definizione normativa delle armi da guerra, delle armi tipo guerra, delle munizioni da guerra. In tale contesto la novella inserisce la previsione secondo cui le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, debbano recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.

A tale novella si affianca la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 110 del 1975, introdotta anch'essa al Senato, là dove viene espunta la previsione che non sia consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, « camerate » (ovvero predisposte, in relazione alla camera di cartuccia) per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.

Segnala quindi come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 28, che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Inoltre, all'articolo 29 (ex articolo 24), recante « disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica », in materia di vendita *on line* di medicinali veterinari, il Senato ha aggiunto la previsione – analoga a quelle introdotte ai successivi articoli 31 e 32 relativamente alla sicurezza dei prodotti cosmetici e bio-

cidi offerti a distanza al pubblico – in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita *on line* di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 40, inserito dal Senato, modifica la legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

Le modifiche interessano gli articoli 4 e 7 della legge e riguardano, in particolare, il rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale europeo.

L'articolo 41, inserito anch'esso dal Senato, modifica invece l'articolo 29, comma 8, della succitata legge n. 234 del 2012, al fine di consentire al Governo di presentare alle Camere entro il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », rispetto a quello previsto dal comma 4 del medesimo articolo (da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno).

In tale contesto rileva come l'articolo 42 (ex articolo 35), non modificato al Senato, novelli l'articolo 43 della medesima legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali - di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.

L'articolo 43, introdotto al Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti.

Tali relazioni, ai sensi del comma 2, vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono – secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti – ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata ai seguenti obiettivi:

- 1) monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia;
- 2) verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate con il citato regolamento (UE) 2021/241;
- 3) valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

Il comma 3 dettaglia le attività conoscitive che possono essere poste in essere, facendo riferimento in particolare a « audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori ».

Ai sensi del comma 4, « al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti ».

In tale contesto rileva come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia già regolata dal decretolegge n. 77 del 2021, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ».

L'articolo 2 del richiamato decreto— legge n. 77 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia che, ai sensi del comma 2, lettera e), ha anche compiti informativi. Essa trasmette infatti alle Camere, con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento):

1) una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023): i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia; tali prospetti devono essere approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027;

2) anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, « ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti », con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Al Senato è stato altresì inserito un nuovo articolo 45, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

In particolare, il comma 1 è teso a rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tali fini la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

Rileva al riguardo come la dotazione di personale dell'ANAC al 31 dicembre 2020 ammonta a 302 unità, di cui 35 dirigenti, 186 funzionari e 81 operativi. Il personale effettivamente in servizio è invece pari a 310 unità, considerando che 11 risorse sono distaccate presso ANAC da altre amministrazioni e, viceversa, 3 lavoratori di ANAC risultano distaccati o fuori ruolo.

Il comma 2 provvede a quantificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica dell'ANAC.

Rileva inoltre come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 46, che amplia la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR.

In particolare, il comma 1 contestualizza lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti riferendola all'attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si specifica inoltre che tale funzione è finalizzata a un « efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 ».

Il comma 2 incarica la Corte dei conti:

1) a livello centrale – tramite le Sezioni riunite in sede consultiva e su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali – di:

rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro:

assicurare la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo (si definisce « funzione nomofilattica » quella attribuita alla Corte di cassazione dall'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – « Ordinamento giudiziario » –, ovvero di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale);

2) a livello locale – tramite le Sezioni regionali di controllo e su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni – di rendere pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR; tali competenze sono attribuite « limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR e ai fondi complementari al PNRR ».

In termini di responsabilità amministrativa, l'ultimo periodo del comma 2 specifica che « è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai Pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva (...) nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi ».

Il comma 3 contiene una clausola di equivalenza finanziaria, specificando che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 48, è stata altresì aggiornata la clausola di invarianza finanziaria, tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45.

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 12.45.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 3353, di iniziativa popolare, recante modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, e, successivamente, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto della proposta di legge costituzionale in esame rileva come essa sia diretta ad introdurre, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, un comma aggiuntivo, ai sensi del quale

« La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

Ricorda preliminarmente che l'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni); essa prevede, al terzo comma, la possibilità di istituire con legge dello Stato un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e, al quinto comma, la possibilità di destinare, da parte dello Stato, risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Sottolinea come il terzo comma dell'articolo 119, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 presentava una formulazione per alcuni aspetti analoga a quella della proposta di legge costituzionale in esame: il testo previgente prevedeva che per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegnasse per legge a singole regioni contributi speciali.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, rileva come il testo approvato dal Senato sia stato in più parti modificato rispetto alla formulazione originaria della proposta di legge costituzionale, nella quale si prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere « il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità » e a disporre « le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili ».

Secondo quanto precisato nella relazione all'Assemblea del Senato, nel corso dell'esame in sede referente si è tenuto conto delle indicazioni emerse nell'ambito dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di associazioni e comitati.

I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale possono essere individuati come segue:

è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico in favore delle Isole;

il riconoscimento riguarda le peculiarità delle Isole (e non più il « grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità »);

la Repubblica promuove (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Alla luce del dibattito svoltosi al Senato, le modifiche parrebbero volte ad evitare che il termine « insularità » in Costituzione sia considerato esclusivamente come fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per tale ragione, è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole, espressione che – se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità, e non limitata ad una mera presa d'atto – sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori.

È stato inoltre evidenziato – riguardo alla sostituzione del riferimento allo Stato con quello alla Repubblica – come sarebbe stato limitativo circoscrivere allo Stato, e non anche agli altri enti costituenti la Repubblica (vale a dire Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ex articolo 114, primo comma, della Costituzione) il

compito di riconoscere le peculiarità delle isole.

Al riguardo, rileva peraltro come il già citato quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione attribuisca allo Stato il compito – per molti aspetti analogo a quello previsto dalla proposta in esame – di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ricorda inoltre che nella formulazione originaria della proposta di legge era presente il riferimento ai « diritti individuali ed inalienabili ».

Tale richiamo presentava un carattere innovativo rispetto sia all'articolo 119 della Costituzione sia alla Costituzione nel suo complesso, nella quale si fa riferimento ai « diritti fondamentali » o ai « diritti inviolabili ». Inoltre si registrava un disallineamento con quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 119, in cui si fa riferimento, fra l'altro, all'effettivo esercizio dei « diritti della persona » come finalità degli interventi speciali ivi contemplati.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale osserva come all'esigenza di tenere conto delle specifiche realtà territoriali, anche in relazione all'insularità, si faccia riferimento in talune disposizioni contenute nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », e come il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità sia posto alla base di interventi previsti da diverse disposizioni di leggi ordinarie.

Fa presente al riguardo che alcuni interventi normativi dispongono finanziamenti *ad hoc* al fine di assicurare la continuità territoriale.

La continuità territoriale è strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione italiana).

L'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale.

Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE, e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.

Al fine di assicurare la continuità territoriale possono essere previsti sia agevolazioni tariffarie in favore coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite sia oneri di servizio pubblico a carico del vettore di trasporto.

In tale contesto, si registrano, dunque, diversi interventi con legge ordinaria recanti misure volte ad assicurare la continuità territoriale, con particolare riferimento ai collegamenti aerei, e, più in generale, a compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Al riguardo segnala, a titolo di esempio, *ex multis:*

l'articolo 10 del decreto – legge n. 185 del 2015, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio », che attribuisce alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di « garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti »;

l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che destina 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale;

l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-regione « in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale » e, tenuto conto dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2017, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere l'attivazione di un processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultra-periferiche, specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati (analoga iniziativa è stata assunta dalla Regione siciliana con l'articolo 70 delle legge regionale n. 8 del 2018);

l'articolo 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che, nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo nazionale e la regione Sardegna, rinvia ad una sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità:

l'articolo 1, commi 688 e 689, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2020), che reca disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia;

l'articolo 16, comma 4, del decretolegge n. 146 del 2021, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili », che attribuisce alla regione Sardegna per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi. Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tutti i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: pertanto il testo sarà trasmesso alla V Commissione, competente in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame era stato rinviato l'avvio dell'esame dei 76 emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in esame, in quanto non si erano ancora definito i pareri su di essi.

Chiede quindi alla rappresentante del Governo e alla relatrice se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti.

Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come sia in corso un'interlocuzione informale al fine di pervenire alla formulazione dei pareri su tutte le proposte emendative presentate e ringrazia la Sottosegretaria Bergamini per la sua disponibilità.

Alla luce di ciò, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla giornata di giovedì 25 novembre prossimo.

La Sottosegretaria Deborah BERGA-MINI, condividendo le considerazioni svolte dalla relatrice, fa presente che, considerata la complessità dell'intervento in oggetto, che coinvolge la competenza di diversi Ministeri, occorre attendere di conoscere l'orientamento delle diverse amministrazioni interessate, facendo presente che, nelle prossime ore, il Governo sarà così in grado di esprimere il suo orientamento complessivo sulle proposte emendative presentate al testo unificato in esame.

Giuseppe BRESCIA, presidente, tenuto conto di quanto testé segnalato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, facendo presente che, anche alla luce del probabile andamento dei lavori d'Assemblea, la Commissione presumibilmente potrà essere riconvocata nella mattinata di giovedì 25 novembre, quantomeno per consentire l'espressione dei pareri della relatrice e del Governo sulle proposte emendative in oggetto e valutare le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	41
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319, Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	41
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	42
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere contrario)	42
ALLEGATO (Parere approvato)	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente, Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.10.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2021.

Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento in qualità di relatore.

Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame. La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2021.

Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il provvedimento. Avverte che oggi, alle 10, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative alle parti di competenza della Commissione Giustizia del disegno di legge in esame e che non è pervenuto alcun emendamento.

Roberto CATALDI (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Roberto Cataldi quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Emendamenti C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative, rinviato nella seduta del 22 novembre 2021.

Mario PERANTONI, presidente, ricorda che prosegue l'esame, ai fini del parere alla XIV Commissione, degli identici emendamenti Cirielli 4.1 e Mantovani 4.3 e dell'emendamento Mantovani 4.2, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Ricorda a tale proposito che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Roberto CATALDI (M5S), relatore, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (emendamenti C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminati gli identici emendamenti Cirielli 4.1 e Mantovani 4.3, nonché l'emendamento Mantovani 4.2,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, della deputata del <i>Sejm</i> della Repubblica di Polonia on. Wanda Nowicka, Presidente della Commissione delle Minoranze etniche e nazionali e Presidente del Gruppo per i diritti delle donne parlamentari del <i>Sejm</i> , e di rappresentanti della Fondazione <i>Równość</i> , con specifico riferimento alla tutela dei diritti delle donne e delle minoranze in	
Polonia (Svolgimento e conclusione)	44

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, della deputata del *Sejm* della Repubblica di Polonia on. Wanda Nowicka, Presidente della Commissione delle Minoranze etniche e nazionali e Presidente del Gruppo per i diritti delle donne parlamentari del *Sejm*, e di rappresentanti della Fondazione *Równość*, con specifico rife-

rimento alla tutela dei diritti delle donne e delle minoranze in Polonia.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Wanda NOWICKA, deputata del Sejm della Repubblica di Polonia, Magda DRO-PEK e Miko CZERWIŃSKI, rappresentanti della Fondazione Równość, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTA- PELLE PROCOPIO (PD), Laura BOLDRINI, *presidente*, a più riprese, e, da remoto, Stefania ASCARI (M5S).

Wanda NOWICKA, deputata del Sejm della Repubblica di Polonia, Magda DRO-PEK e Miko CZERWIŃSKI, della Fondazione Równość, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IX) (Esame e conclusione – Valutazione favorevole)	
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 (Rilievi alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Valutazione favorevole)	
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	
Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione Italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 99 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an- schema di decreto in oggetto.

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Atto n. 325.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IX).

(Esame e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello

Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che l'atto è all'esame, in sede primaria, delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) e che l'ufficio di presidenza della Commissione Difesa, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta dello scorso 17 novembre, ha deliberato di richiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a esprimere i propri rilievi.

Avverte, quindi, che i rilievi dovranno essere votati nella giornata odierna, in quanto le Commissioni assegnatarie chiuderanno l'esame del provvedimento in questa settimana.

Angelo TOFALO (M5S), relatore, riferisce che l'articolo 5 del decreto-legge n. 82/ 2021 ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza e che il successivo articolo 6 ha stabilito che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano definiti da un apposito regolamento da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

Ciò premesso, osserva che lo schema di regolamento recato dal decreto in esame si compone di 18 articoli.

In particolare, l'articolo 1 contiene le principali definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nel provvedimento, mentre l'articolo 2 definisce la disciplina dell'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 3 elenca i principi cui l'attività dell'Agenzia dovrà ispirarsi, nell'ottica del più efficace conseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle direttive del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e gli uffici di livello dirigenziale generale, denominati Servizi generali, articolati in Divisioni. La dotazione organica dell'Agenzia, in sede di prima applicazione, è stabilita in un massimo di 300 unità, così ripartite: fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale; fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale; fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Al riguardo ricorda che l'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82/2021, in relazione alla fase di prima applicazione del decreto e di avvio dell'Agenzia, prevede l'avvalimento di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unità appartenenti ad altre amministrazioni.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 disciplina le funzioni e i poteri del Direttore generale dell'Agenzia, che è il diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'Autorità delegata in materia di cybersicurezza, se istituita, e ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. Inoltre, il Direttore generale cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni estere ed internazionali, svolge le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), per quanto riguarda la gestione delle situazioni di crisi di natura cibernetica a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri e presiede il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), il Tavolo di coordinamento interministeriale nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Comitato tecnico di raccordo (CTR). il Comitato tecnico-scientifico (CTS) istituiti presso l'Agenzia.

L'articolo 6 disciplina le funzioni del Vice Direttore generale dell'Agenzia, mentre l'articolo 7 reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti, cui spetta il compito di esercitare i poteri di controllo sull'attività dell'Agenzia.

L'articolo 8 reca norme sul sistema di controllo dell'Agenzia e, in particolare, sul funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) che monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

L'articolo 9 stabilisce l'istituzione del Comitato di Vertice. Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità delegata, ove istituita, e composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale, costituisce la sede istituzionale riservata alle decisioni strategiche.

L'articolo 10 dispone, poi, l'istituzione di un Comitato di coordinamento e programmazione, volto ad assicurare l'unitarietà di azione e l'allineamento informativo tra i Servizi in merito agli indirizzi e le decisioni strategiche concernenti l'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Agenzia.

L'articolo 11 disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnicoscientifico (CTS) che ha funzioni di consulenza e di proposta, anche ai fini dell'esercizio di determinati compiti dell'Agenzia, e

– in particolare – quelli di raccordo e
collaborazione con università, istituti di
ricerca, strutture private anche di altri Paesi. Segnala, infatti, che il CTS ha il compito di promuovere la collaborazione con il
sistema dell'università e della ricerca e con
il sistema produttivo nazionale, nonché di
supportare le iniziative pubblico-private in
materia di cybersicurezza.

L'articolo 12 declina l'impianto organizzativo dell'Agenzia, in larga misura ricollegandosi a diversi dei principi ispiratori già illustrati a proposito dell'articolo 3, mentre l'articolo 13 prevede l'adozione di un codice etico dell'Agenzia che individui i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino, a qualsiasi titolo, presso l'Agenzia.

L'articolo 14 dà facoltà al Direttore generale di istituire comitati e commissioni, anche al di fuori delle strutture ordinarie dell'Agenzia e l'articolo 15 fissa a Roma la sede principale dell'Agenzia È prevista anche la possibilità di istituire sedi secondarie da parte del Comitato di Vertice, su proposta del Direttore generale.

Infine, gli articoli 16, 17 e 18 recano le disposizioni transitorie e finali.

Salvatore DEIDDA (FdI) lamenta, nuovamente, l'assenza di gran parte dei membri della maggioranza, manifestando il proprio disappunto poiché l'importanza del provvedimento è di tutta evidenza. Ritiene che tale situazione possa essere attribuita alle divisioni che si stanno palesando ogni giorno sempre più all'interno della maggioranza; auspica, quindi, che, per ragioni politiche possano essere rinviate le votazioni previste in attesa dei necessari chiarimenti.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) tranquillizza il collega Deidda sul fatto che non esistono problemi né all'interno della maggioranza, né nel proprio gruppo di cui ha la rappresentanza.

Maria TRIPODI (FI) assicura che la maggioranza è assolutamente compatta sia sul tema del provvedimento in esame, sia sulle altre questioni da affrontare e fa presente che il numero legale è comunque assicurato. Aggiunge, infine, che l'orario della convocazione non ha agevolato i colleghi della Commissione che risiedono in territori non direttamente collegati.

Roger DE MENECH (PD) conferma, a sua volta, l'inesistenza di problemi di natura politica ed evidenzia, invece, che vi sono colleghi impossibilitati ad essere presenti perché in isolamento essendo venuti a contatto con persone risultate positive al Covid-19.

Salvatore DEIDDA (FdI) rimarca come sia sempre presente nonostante provenga da un'isola e i collegamenti con il continente siano più disagiati.

Giovanni RUSSO (FdI) evidenzia l'importanza dei compiti di raccordo e collaborazione con università e istituti di ricerca assegnati al Comitato tecnico scientifico (CTS) e auspica che, come già avviene in altri Paesi, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa essere un motore della ricerca scientifica e, magari, dotarsi anche di capacità di attacco *cyber*.

Angelo TOFALO, relatore, presenta una proposta di valutazione favorevole (vedi allegato 1).

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia un voto di astensione da parte del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta presentata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Atto n. 326.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'atto è all'esame, in sede primaria, della Commissione XI (Lavoro) e che l'Ufficio di Presidenza della Commissione Difesa, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta dello scorso 17 novembre, ha deliberato di richiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a esprimere i propri rilievi.

Avverte, quindi, che essi saranno votati già nella giornata odierna, in quanto la Commissione assegnataria ne chiuderà l'esame in questa settimana.

Angelo TOFALO (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto recante il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stato adottato in attuazione agli articoli 12 e 17 del decretolegge n. 82/2021.

In particolare, ricorda che l'articolo 12 del citato decreto-legge ha stabilito che il regolamento che definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, debba assicurare – per il personale di ruolo dell'Agenzia – un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.

Segnala, quindi, che tale previsione ha reso necessario ricalcare il modello di quell'Istituzione anche per la struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia.

Ciò premesso, rileva che lo schema di regolamento recato dal decreto in esame si compone di 129 articoli suddivisi in quindici Titoli.

Il Titolo I, articoli da 1 a 7, definisce le due aree funzionali in cui è stato suddiviso il personale e la loro articolazione: nello specifico, per l'area manageriale si prevedono le figure di Direttore centrale, Direttore, Consigliere ed Esperto, mentre per l'area operativa le figure di Coordinatore e Assistente e vengono poi definiti gli ambiti di attività dei vari segmenti professionali.

Il Titolo II, articoli da 8 a 13, disciplina le assunzioni per concorso pubblico e quelle per concorso interno, che permettono il passaggio dall'area operativa a quella manageriale.

Il Titolo III, articoli da 14 a 18, disciplina gli obblighi, i divieti, le incompatibilità e la responsabilità civile dei dipendenti, con particolare riguardo ai prodotti dell'ingegno e le invenzioni dei dipendenti.

I Titoli IV e V, articoli da 19 a 48, regolano l'orario di lavoro, i congedi ordinari, le assenze per motivi di salute o di maternità e paternità, le aspettative a vario titolo anche per l'assunzione di impieghi esterni che vengano valutati di interesse per l'Agenzia.

Il Titolo VI, costituito dal solo articolo 49, contiene disposizioni sulla formazione e lo sviluppo professionale per il quale si prevede una programmazione annuale da parte dell'Agenzia.

Fa presente, poi, che i Titoli VII e VIII, articoli da 50 a 59, prevedono un sistema di valutazione del personale collegato al sistema di avanzamento. Al riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea come l'impianto sia improntato a criteri meritocratici, con il fine di promuovere la crescita e lo sviluppo professionale dei dipendenti sulla base di obiettivi definiti nell'ambito della pianificazione strategica. Sono inoltre previsti annualmente *feedback* discendenti sulle prestazioni dei dipendenti e

feedback ascendenti in forma anonima sui Capi. Il sistema di avanzamento riguarda i passaggi di livello economico e il passaggio tra segmenti professionali.

Il Titolo IX, articoli da 60 a 64, disciplina le assegnazioni, i trasferimenti, gli incarichi, i distacchi e il collocamento a disposizione. Si prevede, poi, che i Capi e Vice capi di Divisione e di Servizio di norma restino in carica al massimo 6 anni, anche se la durata può essere prorogata a fronte di particolari esigenze.

Il Titolo X, articoli da 65 a 83, tratta il sistema delle sanzioni e le procedure correlate, mentre il Titolo XI, articoli da 84 a 90, disciplina le cause di cessazione del rapporto d'impiego.

Il Titolo XII, articoli da 91 a 94, contiene le disposizioni relative al personale a contratto e proveniente da altri enti. In particolare, l'Agenzia può assumere con contratti a tempo determinato personale altamente specializzato ed esperti e può avvalersi di personale distaccato, comandato o fuori ruolo proveniente da altri enti e, a tal fine, può sottoscrivere intese con gli enti di appartenenza di tali dipendenti.

Segnala, con specifico riguardo ai profili di interesse della Commissione difesa, l'articolo 94, che – in osservanza a quanto disposto dal decreto-legge n. 82/2021 – stabilisce che il personale del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal decreto-legge, demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i termini e le modalità per l'impiego di tale personale.

Il Titolo XIII, articoli da 95 a 115, disciplina il trattamento economico che – come accennato – è pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia; tuttavia, mentre per l'area manageriale è stato possibile fare un'equiparazione diretta, per l'area operativa, semplificata rispetto alla struttura della Banca d'Italia, è stato necessario allegare una tabella per le retribuzioni dei due segmenti professionali che la compongono. Inoltre, al personale dell'area manageriale è riconosciuta un'inden-

nità di funzione, mentre gli straordinari sono previsti per la sola area operativa.

Infine, il Titolo XIV, articoli da 116 a 121, tratta le disposizioni transitorie e finali utili al primo avvio dell'Agenzia, mentre il Titolo XV, articoli da 122 a 129, raccoglie le disposizioni varie e finali.

Conclude presentando una proposta di valutazione favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Atto n. 317.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dalla relatrice, on. Maria Tripodi, e la stessa si è riservata di presentare una proposta di parere.

Maria TRIPODI (FI), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione Italiana tiro a segno (UITS).

Nomina n. 99.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dopo aver ricordato le modalità di votazione, dà conto dei deputati in missione.

Rappresenta, quindi, che in sostituzione della Segretaria di Presidenza, deputata Fascina, assumerà la relativa funzione la deputata Ripani.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere formulata dal relatore. Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti 31 (di cui 5 in mis	:-
sione)	
Votanti 2	3
Astenuti	3
Maggioranza 1	2
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aresta, Enrico Borghi, Care', De Menech, Papiro (in sostituzione di Del Monaco), Battilocchio (in sostituzione di Fascina), Gregorio Fontana, Andrea Romano (in sostituzione di Frailis), Frusone, Davide Aiello (in sostituzione di Gubitosa), Losacco, Sensi (in sostituzione di Lotti), Occhionero, Prestipino (in sostituzione di Pagani), Cristina (in sostituzione di Perego di Cremnago), Marco Di Maio (in sostituzione di Portas), Ripani, Rizzo, Roberto Rossini, Silli, Tofalo, Maria Tripodi, Bagnasco (in sostituzione di Vito).

Si sono astenuti i deputati: Deidda, Galantino e Giovanni Russo.

La seduta termina alle 13.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

premesso che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cyber-

sicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

considerato che lo schema di regolamento recato dal decreto in esame individua un assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si delinea efficiente, coerente con la missione istituzionale e che consente di disporre delle necessarie dinamicità, modularità e gradualità nell'attivazione delle strutture e articolazioni dell'Agenzia, al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

l'Atto del Governo n. 325.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326);

premesso che lo schema di decreto è stato adottato in attuazione agli articoli 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

considerato che:

l'articolo 12 del citato decreto-legge ha stabilito che il regolamento che definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, debba assicurare – per il personale di ruolo dell'Agenzia – un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, in base alla equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

tale previsione ha reso necessario ricalcare il modello della Banca d'Italia anche per la struttura organizzativa e la disciplina del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

rilevato che l'articolo 94 del regolamento in esame, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che il personale del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal decreto-legge, demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i termini e le modalità per l'impiego di tale personale;

considerato che, per un mero refuso materiale, all'articolo 92 del provvedimento, laddove si disciplina il rapporto dell'Agenzia con gli esperti, si fa riferimento alla lettera *e*) e non come corretto alla lettera *c*) dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021;

ritenuto particolarmente rilevante che nel passaggio di personale da altre amministrazioni all'Agenzia sia assicurato un inquadramento che garantisca, sempre nell'ambito del modello assunto della Banca d'Italia, almeno il trattamento economico pari a quello percepito dall'amministrazione di provenienza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

l'Atto del Governo n. 326.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 317).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto del Governo n. 317);

premesso che:

la prima fase di acquisizione, per l'Esercito italiano, dei nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) è stata avviata con il Programma di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 38/2019 (Atto del Governo n. 124), sul quale la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 novembre 2019:

lo schema di decreto in esame fa riferimento alla prosecuzione di tale programma e prevede l'acquisizione, sempre per l'Esercito italiano, di ulteriori 33 nuovi Elicotteri Multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) nella versione Multiruolo Avanzato (MA), comprensivi di supporto logistico integrato decennale;

l'attuale componente di elicotteri multiruolo dello strumento terrestre è costituita essenzialmente da piattaforme introdotte in servizio tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90, caratterizzate da una crescente obsolescenza dovuta ad un notevole logorio imposto dal continuo im-

piego operativo e da equipaggiamenti di bordo che ormai non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo;

peraltro, i nuovi elicotteri presentano anche una forte connotazione duale, essendo idonei anche all'impiego per finalità prettamente civili: in particolare, potranno essere impiegati per il soccorso a malati e traumatizzati gravi, il trasporto logistico di personale e materiali, attività di sorveglianza, ricerca e ricognizione, attività antincendio boschivo, per il soccorso e l'assistenza in occasione delle calamità naturali, il volo notturno con ausilio di visori e camera ad infra-rossi;

rilevato che:

l'introduzione in servizio della nuova piattaforma sarà accompagnata dall'istruzione di specifici corsi di formazione basica e la contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego;

il sostegno logistico integrato decennale del tipo *Performance Based Logistics* (PBL) consentirà di acquisire un servizio dimensionato su un requisito prestazionale stabilito a priori, condividendo con il comparto industriale parte dei rischi associati al mantenimento in operatività della piattaforma;

i settori industriali interessati al programma saranno prevalentemente quelli aerospaziale, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo situati su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione in Lombardia e, nell'area centro meridionale, a Frosinone, Brindisi e Benevento;

il programma potrà comportare il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali esterne a Leonardo Elicotteri, in aggiunta alle altre divisioni di Leonardo e le loro relative catene di rifornimento, con notevoli prospettive di esportazione e positive ricadute per il « Sistema paese » in termini sia industriali che occupazionali;

l'avvio del programma è previsto nel corso 2021 e si concluderà nel 2026, con un onere previsionale complessivo stimato di circa 883 milioni di euro, suddivisi in più *tranche*;

lo schema di decreto in esame reca finanziamenti relativi alla sola prima tranche, per complessivi 108 milioni di euro, a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa e consentirà l'acquisizione di 6 piattaforme in versione MA, il buy back delle prime 2 macchine in versione basica acquistate nel corso della prima fase, l'aggiornamento delle piattaforme ai requisiti operativi integrabili, il supporto logistico integrato decennale e gli adeguamenti infrastrutturali, permettendo di conseguire la piena operatività di due squadroni di volo dell'aviazione dell'Esercito;

le *tranche* successive, per complessivi 775 milioni di euro, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale e della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi riportati nel cronoprogramma dei pagamenti e la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potranno essere temporalmente rimodulati, dovendo intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'iter contrattuale:

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 17 novembre, nella quale ha precisato che, con lo schema di decreto in esame, è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più *tranche* e che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici è caratteristica fisiologica di ciascun programma d'arma, anche se l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 17 novembre 2021, dalla quale si evince che lo schema di decreto in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su tranche successive ed autoconsistenti, che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate e che, in linea con quanto presentato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa, sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa - assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	56
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO (Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009)	77
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Ricorda che, nella seduta del 17 novembre 2021, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in sede consultiva.

Rammenta, inoltre, che in tale occasione il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento. Segnala che la X Commissione ha, quindi, concluso l'esame in sede referente il 17 novembre 2021, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento riguardanti gli aspetti finanziari formulati nella seduta precedente.

La viceministra Laura CASTELLI evidenzia che ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, giacché i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF. Inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie. Fa presente altresì che la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale. Segnala inoltre che il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro.

Fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, fa presente che la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9

del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma infine che, in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della stima degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA del gas metano usato per usi civili e industriali, è stato adottato un criterio prudenziale, giacché, pur essendo stati valutati i consumi di gas naturale dell'ultimo trimestre in modo proporzionale, i dati di consumo utilizzati, relativi all'anno 2019, sono stati aggiornati al 2021 secondo parametri che tengono conto delle previsioni del DEF e della NADEF;

inoltre, sempre per mantenere un carattere prudenziale nella stima, si è incrementata la variazione di gettito di un ulteriore 5 per cento in modo da tenere conto degli eventuali consumi relativi agli usi civili che sfuggono alla rilevazione dei consumi delle famiglie;

infine, la spesa per consumi è stata ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali), sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sua relazione annuale;

il prezzo medio utilizzato è stato calcolato come valore medio dei prezzi netti suddivisi per 5 fasce di consumo (fonte ARERA elaborazioni su dati Eurostat), ottenendo un valore di 29,522 euro;

fermo restando che il potenziamento dei bonus elettrico e gas per il 2021 è previsto nel limite di spesa di cui all'articolo 3, la copertura del bonus gas, in via ordinaria, è assicurata, per la quota eccedente lo stanziamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, a valere su una specifica componente tariffaria stabilita dall'ARERA, mentre, per il bonus elettrico, la copertura è interamente a valere sul gettito tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in conformità a precedenti disposizioni di analogo tenore, non sono ascrivibili effetti finanziari all'articolo 4, recante abrogazioni, poiché trattasi di previsione di mera natura ordinamentale,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura

appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Raduzzi 1.50, che propone di aumentare di 800 milioni di euro, da 700 a 1.500 milioni di euro, nell'anno 2021 l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) destinati a compensare gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre, dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Zucconi 1.4, che estende l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021, anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia o in un Contratto di rendimento energetico, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Zucconi 2.6, 2.51 e 2.7, che sono volte ad assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento anche le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio energia o di un Contratto di rendimento energetico e le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Trano 2.52 e Colletti 2.50, che sono entrambe volte ad abbassare dal 5 all'1 per cento l'aliquota IVA a cui sono assoggettate le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, senza quantificare il relativo onere. Evidenzia che l'emendamento Trano 2.52, inoltre, estende l'applicazione dell'aliquota IVA all'1 per cento anche agli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre che all'ultimo trimestre del 2021, come prevede il testo attuale, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Colletti 2.54, che, da un lato, prevede che, anche per il primo trimestre 2022 e non solo per il quarto trimestre 2021, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riduca le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, dall'altro, stabilisce che tale riduzione operi fino a concorrenza dell'importo di 1.500 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Costanzo 2.53, che è volta a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda a compensare, anziché a ridurre come previsto nel testo in esame, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 1.000 milioni di euro, anziché fino a 480 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la corrispondente copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

Ciaburro 2.101, che è volta a ridurre al 3 per cento l'aliquota IVA per le somministrazioni di gas naturale per usi civili ed industriali ubicati nelle aree qualificate come montane (comma 1-bis) e, di conseguenza, a prevedere che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda ad azzerare per il quarto trimestre del 2021 le aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino a concorrenza di 1 miliardo (comma 2-bis). Evidenzia che l'emendamento quantifica gli oneri derivanti dai commi 1-bis e 2-bis in 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito:

Colletti 2.0100 e 2.0101, che sono volte a porre a carico della fiscalità generale la rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, rispettivamente, in via definitiva e per il solo anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Zucconi 2.07, che prevede l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Zucconi 2.08, che è volta ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per l'anno 2022 a favore delle acciaierie e delle imprese operanti nel settore metallurgico per le somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali, senza tuttavia procedere alla quantificazione del relativo onere né alla individuazione della copertura finanziaria;

Costanzo 3.50, che è volta ad estendere al trimestre gennaio-marzo 2022 il rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, dal provvedimento in esame circoscritto al trimestre ottobre-dicembre 2021, conseguentemente incrementando il relativo onere da 450 a 1.350 milioni di euro, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

Trano 3.51, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, senza tuttavia adeguare la norma generale di copertura di cui all'articolo 5;

Zucconi 3.3, che è volta ad incrementare, da 450 a 900 milioni di euro, le risorse destinate al rafforzamento delle misure agevolative per i soggetti economicamente svantaggiati titolari di utenze elettriche e del gas naturale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, le cui risorse tuttavia risultano vincolate a spese di carattere obbligatorio, non rimodulabili in assenza di una modifica della disciplina sostanziale di tale misura di sostegno al reddito;

De Toma 3-ter.05 e 3-ter.06, che prevedono, rispettivamente, che la riduzione degli oneri generali di sistema e la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA per le utenze elettriche e del gas naturale siano parzialmente compensate mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati, con ciò determinando oneri privi di quantificazione, cui si provvede tramite una modalità di copertura non puntualmente individuata.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Caretta 2.100, che è volta ad estendere l'applicazione dell'IVA del 5 per cento per le somministrazioni di gas naturale usato per combustione ad uso industriale, per quanto attiene al comparto economico nazionale di produzione del vetro, fino ad agosto 2022, anziché fino a dicembre 2021 (comma 1-bis). Evidenzia che, di conseguenza, l'emendamento è volto, per quanto attiene al medesimo comparto industriale, anche alla riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema fino alla concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro per il periodo successivo al quarto trimestre 2021 (comma 2-bis). Segnala, inoltre, che l'emendamento incrementa di 50 milioni di euro la quantificazione degli oneri, prevista dall'articolo 5, che passano da 2.838,4 milioni di euro a 2.888,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, da 3.538,4 milioni di euro a 3.788,4 milioni di euro per l'anno 2021. Con riferimento alla copertura finanziaria, fa presente che l'emendamento è volto ad incrementare, da 700 milioni a 950 milioni di euro, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5, relativa al riconoscimento di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di contenere il rischio infettivo da Sars-Cov-2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere, determinato in 250 milioni di euro, e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Zucconi 2.02 e 2.0102, che sono volte a prevedere, l'applicazione, per l'anno 2022, di un prezzo fisso rispettivamente di euro 0,19 al metro cubo per le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano e di 0,20 al metro cubo per quelle operanti nel settore dell'industria cartaria relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Zucconi 2.06, che è volta a prevedere che, per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità sia raddoppiato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Costanzo 3-ter.04, che è volta a prevedere che l'importo del canone RAI sia fissato nella misura di 80 euro a decorrere dall'anno 2022, abrogando altresì la vigente disciplina secondo cui la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Vianello 4.1, che è volta ad abrogare l'articolo 19 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), recante l'adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa in commento, anche in relazione alla possibile violazione della disciplina dell'Unione europea e all'eventuale procedura di infrazione che ne potrebbe conseguire.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative la cui quantificazione o copertura, ad avviso della relatrice, appare carente o inidonea, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Sulle proposte emendative rispetto alle quali la relatrice ha chiesto l'avviso del Governo esprime parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Paolo TRANCASSINI (FDI) in merito all'emendamento Caretta 2.100 chiede che il Governo svolga un ulteriore approfondimento, in quanto rispetto agli oneri da esso derivanti è prevista un'apposita copertura finanziaria. Stigmatizza ancora una volta la superficialità con cui il Governo esamina le proposte emendative presentate dai deputati, che si concretizza nell'espressione, ormai ricorrente, secondo cui non si può escludere che dagli emendamenti presen-

tati possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, ribadisce il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice. In particolare, sull'emendamento Caretta 2.100 evidenzia che le risorse destinate al credito di imposta di cui all'articolo 120, comma 6, del decretolegge n. 34 del 2020 non sono sufficienti a far fronte all'onere descritto dalla proposta emendativa, rispetto al quale, tra l'altro, esprime perplessità circa la corretta quantificazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.50, 2.6, 2.7, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.100, 2.101, 3.3, 3.50, 3.51 e 4.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3-ter.04, 3-ter.05 e 3-ter.06, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS. 1658), ha ad oggetto la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.

Fa presente, altresì, che è all'esame della Commissione nella giornata odierna il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, rispetto al quale la Commissione di merito non ha approvato emendamenti e che, per effetto della posizione della questione di fiducia, il testo è ora accorpato in un articolo unico le cui partizioni sono individuate come commi (commi da 1 a 44).

Rileva che il testo è assistito da una generale clausola di invarianza (comma 38), dalla formulazione consueta, riferita all'intero provvedimento ad eccezione delle tre disposizioni (comma 4, lettera *a*); comma 9, lettera *e*), numero 3), e comma 19, nonché i decreti legislativi da essi previsti) di carattere oneroso, per le quali rinvia alle schede predisposte dagli uffici.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di finanza pubblica riferiti alla procedura di delegazione legislativa, evidenzia che il comma 43 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei decreti delegati ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, mentre il comma 44, per l'ipotesi che da uno o più decreti delegati derivino oneri non compensati, richiama espressamente la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ai cui sensi i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, e commi 43 e 44, recanti Delega per la riforma del processo civile, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la verifica degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega potrà essere svolta in sede di esame degli schemi dei relativi decreti legislativi, che saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 2), corredati di relazione tecnica (comma 43). Inoltre, stante il rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quantificazione e la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega potranno essere oggetto di valutazione in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega medesima (comma 44).

In merito all'articolo 1, comma 4, lettera a), e comma 39, recante Credito di imposta procedure stragiudiziali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia in via preliminare che l'onere è formulato come un limite massimo di spesa e che la norma prevede espressamente il monitoraggio del rispetto del limite di spesa medesimo. Peraltro, la relazione tecnica fornisce elementi a sostegno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma. Evidenzia tuttavia che la quantificazione si basa su determinate ipotesi normative che potranno essere verificate solo a seguito dell'emanazione dei successivi decreti delegati e conseguentemente solo in quel momento potrà essere verificata l'effettiva congruità dello stanziamento previsto. Inoltre, con riferimento alla decorrenza degli oneri e della relativa copertura, evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, la delega dovrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Pertanto, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo riguardo alla coerenza di tali previsioni con l'andamento temporale ipotizzato dalla relazione tecnica e previsto dal comma 39 del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 39 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall'ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo 1, provvedendo ai relativi oneri con le seguenti modalità:

quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023.

Relativamente alla prima e alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attual-

mente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022 per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e a decorrere dal 2023 per il Fondo per esigenze indifferibili, a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

In merito alla terza modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 40, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, lettere da b) a u), recante Principi e criteri direttivi diretti per la modifica delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, in merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento alla lettera l), la relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dall'attività di formazione ivi prevista saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari. La relazione tecnica precisa altresì che agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia (Missione 6 – programma 1.2), al capitolo 1478, per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe confermata l'idoneità delle risorse di bilancio a far fronte alle predette spese anche in una prospettiva ultra triennale.

In merito all'articolo 1, comma 5, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, in merito ai profili di quan-

tificazione, prende atto che le norme sembrano assumere natura eminentemente ordinamentale, essendo volte a definire con maggiore celerità i processi di cognizione di primo grado. Peraltro, la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce delle norme adottate nell'esercizio della delega, stante il rinvio complessivamente disposto dal provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 6, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce della normativa che sarà adottata nell'esercizio della delega, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 7, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, in merito ai profili di quantificazione prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che gli stanziamenti di bilancio siano idonei a fronteggiare gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace rilevando, tuttavia, che solo in sede di valutazione delle norme delegate sarà possibile riscontrare la congruità degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica, alla luce della rideterminazione delle competenze disposta; in tale sede, infatti, andrà, tra l'altro, verificato se tale rideterminazione possa o meno rendere necessario un ampliamento degli organici, con conseguenti possibili effetti finanziari.

In merito all'articolo 1, comma 8, recante Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega, prende atto del carattere procedurale delle disposi-

zioni, fermo restando che le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Prende atto, inoltre, che i possibili effetti finanziari positivi che la relazione tecnica correla alle sanzioni per istanze pretestuose prudenzialmente non sono quantificati né scontati.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9 e 40, recanti Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione, in merito ai profili di quantificazione, limitatamente alle minori entrate stimate con riferimento alle norme recate dal comma 9, lettera e), numero 3, rileva che la quantificazione appare verificabile utilizzando le ipotesi ed i dati esposti nella relazione tecnica. Per quanto attiene alle restanti disposizioni, riferite ai criteri e principi da osservare nell'esercizio della delega, le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 40 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 9, lettera e), numero 3), del medesimo articolo 1, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, valutati in euro 586.894 per il 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 39, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

In merito all'articolo 1, comma 10, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni, fermo restando che le valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il generale rinvio contenuto nel provvedimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 11, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 1, comma 12, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non considera le disposizioni recate dalla lettera p), che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali. Appare, pertanto, necessario acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali oneri per l'implementazione, la gestione e la manutenzione di tale banca dati.

In merito all'articolo 1, comma 13, recante Principi e criteri direttivi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 1, comma 14, recante Revisione dei procedimenti in camera di consiglio e modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, in merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 1, comma 15, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'arbitrato, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 16, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, in ogni caso, la verifica degli effetti finanziari delle norme attuative resta rinviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 del provvedimento in esame), all'esame parlamentare dei pertinenti schemi di decreto legislativo. Rileva, tuttavia, che alcune assicurazioni esplicitate dalla relazione tecnica non trovano riscontro nel tenore letterale nei criteri e principi direttivi enunciati dalle norme. Fa riferimento in particolare agli oneri che potrebbero derivare dall'obbligo di formazione continua, che la relazione tecnica assume sia posto in capo ai membri delle associazioni e ordini professionali, e a quelli eventualmente derivanti dalla corresponsione di emolumenti, esclusi dalla sola relazione tecnica, ai membri della commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine dei tecnici istituita presso le corti d'appello. Circa tali elementi andrebbe dunque acquisita un'ulteriore valutazione del Governo.

In relazione all'articolo 1, comma 17, recente Principi e criteri direttivi diretti a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che specifica che gli adeguamenti informatici previsti dalle norme in

esame risultano già finanziati a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 1, commi 18, 19 e 41, recante Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell'Ufficio per il processo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Osserva, peraltro, che le suddette assunzioni vengono autorizzate (comma 19) con riferimento ad un numero determinato di unità (500); ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all'interno dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 41 (euro 23.383.320 annui), richiederebbero di individuare anche il personale da assumere entro i limiti di un contingente massimo (anziché in numero determinato). In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. Quanto alle attività di formazione degli addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, queste possano essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche mediante specifici percorsi didattici a distanza, ampliando la consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 23.383.320 euro annui a decorrere dal 2023 per l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale nell'ambito dell'ufficio per il processo, prevista dal comma 19 del medesimo articolo 1, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023 per far fronte alle assunzioni presso gli uffici giudiziari previste dal comma 858 del medesimo articolo 1. Inoltre, lo stesso comma 41 dell'articolo 1 del provvedimento in commento, recando una novella ai commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, opera una riduzione da 3.000 a 2.410 del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale - di cui il citato comma 858 prevedeva l'assunzione presso gli uffici giudiziari - e una conseguente riduzione delle risorse finanziarie che il citato comma 860 stanziava a copertura (da 119.010.951 a 95.627.631 euro annui a decorrere dal 2023). Tuttavia, nel frattempo è stata approvata dal Parlamento la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che, all'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), ha modificato i citati commi 858 e 860 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, riducendo, anch'essa, il numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale da assumere presso gli uffici giudiziari (da 3.000 a 1.820) e le relative risorse finanziarie stanziate a copertura (da 119.010.951 a 72.241.502 euro annui a decorrere dal 2023). Al riguardo, ritiene, pertanto, necessario che il Governo assicuri che - al di là del tenore letterale delle novelle introdotte, che dovrebbero essere comunque coordinate con i testi vigenti - la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa e la conseguente riduzione del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale debbano intendersi aggiuntive rispetto a quelle inserite dall'articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021.

Con riferimento all'articolo 1, comma 20, recante Principi e criteri direttivi in materia di notificazioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame al Senato, circa i «vantaggi per la finanza pubblica», determinabili dalla norma, in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento delle procedure di notifica nonché in termini di economicità per le spese procedurali e processuali. Premesso inoltre che, in base a quanto affermato

dalla relazione tecnica, gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono comunque a carico delle parti private interessate, prende atto di quanto evidenziato dalla stessa relazione in base alla quale gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche coinvolte rientrano nel quadro del programma di informatizzazione del sistema giustizia già in atto e che, pertanto, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 21, recante Principi e criteri direttivi in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa le maggiori entrate per le casse dell'Erario, allo stato non quantificabili, derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b). Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alla lettera c), alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, volti a confermare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trasmettere a invarianza di oneri le informazioni scritte richieste entro il termine non superiore a 60 giorni.

In merito all'articolo 1, comma 22, recante Coordinamento con disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, evidenziati anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 23, recante Principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e tenuto conto degli ulteriori elementi dalla stessa forniti.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi 24 e 25, recanti Principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica della neutralità finanziaria della norma. In particolare questa riferisce che l'istituzione del « tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » verrà disposta – assorbendo, tra l'altro, le attuali competenze del tribunale per i minorenni – nel quadro di un complessivo progetto di riorganizzazione, riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le articolazioni dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche riferite al personale di magistratura, anche onoraria, e a quello amministrativo, nonché delle attuali dotazioni informatiche e materiali. Resta fermo che essendo la presente legge di delega assistita dal meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 dell'articolo 1 ora in esame) – la verifica parlamentare dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni emanate in attuazione della delega potrà comunque essere svolta in sede di esame del pertinente decreto legislativo presso le Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, comma 26, recante Principio e criterio direttivo in materia di procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura precettiva e procedurale della norma, evidenziata dalla relazione tecnica. In merito alla non onerosità della disposizione, riferita sempre dalla relazione tecnica, prende atto che la sua finalità appare quella di delimitare il ricorso alla nomina dei curatori nell'ambito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale nei tribunali, riducendo l'impatto finanziario correlato al ricorso a tale istituto e accelerando la definizione delle relative controversie.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 27 a 37, recante Altri interventi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerata la natura prevalentemente ordinamentale e procedurale delle norme, evidenziata anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 38, recante Clausola di neutralità finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009 (vedi allegato), chiarisce che, tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera a) – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie - sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

Evidenzia che il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera 1), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024.

Per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), segnala che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie.

Fa presente, pertanto, che attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Segnala che la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera *e*), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza.

Chiarisce che la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera g), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.

Evidenzia che il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo

1 della predetta legge, cui la stessa è destinata.

Precisa che sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *b*), della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale.

Assicura che il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 43, i decreti legislativi di attuazione della delega conferita dal presente provvedimento dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

il successivo comma 44 prevede altresì che, qualora uno o più dei predetti decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, in considerazione della complessità dell'intervento delegato, consente il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio della delega;

preso atto dei contenuti nella relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

tenendo conto dei tempi occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e di quelli necessari per l'emanazione dei decreti delegati, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)* – recante principio e criterio direttivo per il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – sono quelli risultanti dal comma 39, primo periodo, del medesimo articolo 1;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per esigenze indifferibili, a carico dei quali è posta quota parte dei predetti oneri, recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, quale emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

il capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a carico del quale si provvederà all'attivazione di specifici percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di mediatore, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), presenta le occorrenti disponibilità, giacché reca uno stanziamento di 13.335.928 euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e il medesimo importo, come risulta dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è stato confermato anche per l'anno 2024;

per quanto concerne l'istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera q), la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già possiede le informazioni e le capacità operative riguardanti le modalità di gestione e autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie;

pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni di cui si è già in possesso risulta di facile realizzazione la modifica applicativa dei programmi in uso alla predetta Direzione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera *e*), rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali, posto che coloro che intendono iscriversi al rispettivo albo dovranno provvedervi personalmente, anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza;

la costituzione presso le Corti d'appello delle commissioni di verifica deputate al controllo della regolarità delle nomine, di cui all'articolo 1, comma 16, lettera *g*), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le commissioni stesse saranno composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto;

il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di un contingente di 500 unità di personale presso il Ministero della giustizia, prevista dal comma 19 in relazione alle modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 e del numero delle assunzioni presso gli uffici giudiziari di cui al comma 858 del medesimo articolo 1 della predetta legge, cui la stessa è destinata;

sia la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa sia la conseguente riduzione delle previste assunzioni di personale – al di là del tenore letterale delle novelle recate dal citato comma 41 – devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *b*), della legge n. 134 del 2021, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, ed ammontano rispettivamente a 48.858.182 euro annui a decorrere dal 2023 e a 1.230 unità di personale;

il difetto di coordinamento formale tra i due interventi normativi – ascrivibile al fatto che le novelle di cui al comma 41 dell'articolo 1 del presente provvedimento sono state introdotte pochi giorni prima dell'approvazione della citata legge n. 134 del 2021 – sarà risolto, al più presto, dal Governo con l'inserimento di una apposita disposizione nel disegno di legge di bilancio o di altro veicolo normativo, fermo restando che la disposizione di copertura di

cui trattasi dovrà essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel quadro dell'esercizio della delega ivi contenuta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2021 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando di riferire favorevolmente sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari.

Per quanto riguarda i profili finanziari, ricorda innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 3, provvede specificamente agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione

della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea.

Ciò premesso, rammenta altresì che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio

Ciò posto, fa presente che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024.

In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il disegno di legge di bilancio ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024.

Tutto ciò considerato, ferma restando la valutazione favorevole sui profili di merito a suo tempo espressa sul provvedimento medesimo, formula la seguente proposta di relazione sui profili finanziari:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 ottobre 2021, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in oggetto, sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari;

premesso che, per quanto specificamente riguarda i profili finanziari:

l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

l'articolo 8, comma 3, provvede altresì agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale *Eurojust*, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo per il recepimento della normativa europea;

considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

rilevata, pertanto, la necessità che la Commissione bilancio sia nuovamente chiamata a valutare il provvedimento in esame in ordine ai profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024;

rilevato in proposito che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il citato disegno di legge ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024;

ferma restando la valutazione favorevole già deliberata con riferimento ai profili di merito del provvedimento nella citata seduta dello scorso 13 ottobre, per quanto riguarda i profili finanziari

delibera di riferire favorevolmente ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta precedente, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (Atto n. 315);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri indicati nel presente provvedimento devono intendersi tutti come "limiti massimi di spesa", anche qualora tale caratteristica non sia espressamente indicata nelle schede tecniche da cui essi risultano;

l'imputazione del fabbisogno 2021 sugli esercizi 2021 e 2022 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza;

il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, reca a legislazione vigente uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000, al netto delle somme relative alle missioni riferite all'anno 2021, per le quali è stata richiesta l'anticipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016, prima della presentazione del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta del 22 novembre 2021. Al riguardo, informa che la Presidenza, alla luce delle argomenta-

zioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, riammette le seguenti proposte emendative:

gli identici Rixi 6.031 e Sozzani 6.052, che prorogano fino al 2031 l'applicazione delle norme, recate dal decreto-legge n. 76 del 2020, che consentono alla società RFI di avvalersi, in deroga alle norme del codice degli appalti, delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

gli identici Rixi 6.030 e Sozzani 6.051, che estendono l'ambito di applicazione delle norme in materia di garanzie previste dal Codice dei contratti pubblici anche agli appalti nei settori speciali, come quello ferroviario e dell'energia, anche ai fini della tempestiva realizzazione del PNRR;

Prestigiacomo 17.07, che disciplina la riperimetrazione dei siti inquinati di interesse nazionale, in coerenza con la misura M2C4 del PNRR che prevede anche la possibilità di identificare le reali necessità di bonifica, con specifico riferimento ai « siti orfani », e consentire lo sviluppo delle aree:

gli identici Frassini 19.03 e Fassina 19.010, che prevedono sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, in quanto rientranti nella finalità del PNRR volta a prevedere misure per la *tax compliance*;

Trano 22.1, che, disponendo che le ordinanze di protezione civile dovranno tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi dieci anni, interviene su materia analoga a quella affrontata dall'articolo 22 del presente provvedimento;

gli identici Ubaldo Pagano 27.6, Torto 27.10, Pettarin 27.13, Giacometto 27.18 e Trancassini 27.22, che, essendo volti, attraverso apposito provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate, ad abilitare anche gli agenti di affari in mediazione – tra cui rientrano gli agenti immobiliari – alla consultazione telematica delle banche dati catastali, attengono alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previste dal PNRR e su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

D'Attis 27.19, che attribuisce alle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie il compito di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale gli Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri, in quanto attiene alle misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali previsti dal PNRR su cui interviene l'articolo 27 del provvedimento;

Prestigiacomo 30.01, che, prevedendo disposizioni volte a rendere più efficienti le procedure in materia di composizione negoziata della crisi d'impresa, rientra nella finalità contenuta nel PNRR per la digitalizzazione delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza;

Calabria 36.01, che, modificando la composizione del Tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025, appare funzionale alla realizzazione delle misure a sostegno del turismo previste per il Giubileo nell'ambito del PNRR:

De Filippo 38.01 e Bologna 38.012, che – istituendo un Tavolo di coordinamento sui percorsi di patologia e di somministrazione farmacologica a supporto dell'assistenza territoriale di Case ed Ospedali di comunità – appaiono volti a strutturare il citato Tavolo di coordinamento all'interno dell'unità di missione PNRR, di recente istituita presso il Ministero della salute:

gli identici Fassina 38.06 e Mandelli 38.013, che – nel condizionare l'efficacia delle polizze assicurative in materia di responsabilità professionale del personale del Sistema sanitario all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale – risultano funzionali all'attuazione delle azioni previste dalla Missione 6 del PNRR, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;

gli identici Fassina 38.07 e Mandelli 38.014, volti ad istituire un Sistema nazionale di prevenzione salute ambiente e clima, che si colloca nell'ambito degli interventi che concorrono all'attuazione del PNRR;

Pezzopane 20.04, Paita 22.3, Zolezzi 41.01, Del Barba 43.01 e Rixi 43.05, Patassini 43.02, 43.03 e 43.04, Rosso 43.09, Cannizzaro 43.011, Fassina 44.03 e Frassini 44.01, che intervengono, a vario titolo, in materia di gestioni commissariali vigenti, analogamente alle finalità di cui al Titolo III, Capo I, del provvedimento;

Mazzetti 43.010, che – nel recare disposizioni per accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti – si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR in relazione alla gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede alla presidenza di valutare nuovamente la riammissione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.011, che prevede la possibilità per gli enti locali in dissesto finanziario, al ricorrere di determinate condizioni, di presentare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'invitare la presidenza a svolgere un'ulteriore valutazione sugli emendamenti a sua prima firma 6.31 e 6.32, di cui non comprende le motivazioni sottostanti la pronuncia di inammissibilità, confermata anche all'esito del riesame, ritiene che l'esclusione delle citate proposte emendative, che affrontano la ri-

levante tematica della realizzazione dei necessari collegamenti ferroviari tra taluni importanti comuni delle regioni Abruzzo, Marche e Lazio, guarda caso amministrati proprio da esponenti di Fratelli d'Italia, costituisca una decisione assai discutibile, ancor più grave alla luce delle sconcertanti dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dalla deputata del Partito Democratico, Pezzopane, la quale ha irresponsabilmente insinuato che alla base della presentazione delle suddette proposte emendative vi fosse un intento meramente propagandistico.

Nell'evidenziare come il provvedimento in esame presenti oggettivamente una notevole ampiezza di contenuti e una natura del tutto particolare rispetto a precedenti decreti-legge esaminati da codesta Commissione, ritiene che sarebbe stato certamente più opportuno adottare, in sede di valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, un criterio decisamente estensivo. Nel lamentare quindi l'opinabilità di talune scelte effettuate in merito dalla presidenza, si riserva, a nome del suo gruppo, di intervenire diffusamente, nel corso della discussione delle proposte emendative che saranno segnalate dai gruppi, su quegli emendamenti che a suo avviso hanno ricevuto, in sede di giudizio di ammissibilità, un immotivato trattamento di maggiore favore rispetto a quelli presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Fabio MELILLI, presidente, nel rivendicare la correttezza e l'imparzialità cui è stato doverosamente improntato, come di consueto, il vaglio di ammissibilità effettuato dalla presidenza, si limita ad osservare, con specifico riferimento alle proposte emendative 23.011, 6.31 e 6.32 dianzi richiamate - rispettivamente - dagli onorevoli Prestigiacomo e Trancassini, di cui conferma il giudizio di inammissibilità, che tanto le prospettate misure in favore di enti locali in condizioni di dissesto finanziario quanto il finanziamento di singole opere pubbliche non espressamente incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza configurano di per sé interventi chiaramente non riconducibili né alla materia propria del provvedimento in esame né alle finalità

dallo stesso perseguite, conformemente ai criteri enunciati dalla presidenza stessa nella seduta di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 196 DEL 2009

ID: 86704

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO X

Roma.

Prot. n. Entrata prot. 285350/2021

Allegati: Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia legislativo.economia@pec.mef.gov.i.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 3289. Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica di passaggio al disegno di legge in oggetto, trasmessa dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009, aggiornata al testo approvato dal Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 e coordinata, per gli aspetti legati alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo, all'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi oduzione su supporto cartaceo del seguente oduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 3289: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonchè in materia di esecuzione forzata".

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009, l'allegata relazione tecnica di passaggio, aggiornata al testo approvato dal Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 e coordinata, per gli aspetti legati alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo, all'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti





A.C. 3289

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge è diretto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario.

Nella specie, si tratta di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

In tale ottica si è cercato di garantire, sia prodromicamente che nell'ambito proprio del *processo civile*, la speditezza e la semplificazione, tanto in primo che in secondo grado, del procedimento attraverso:

- un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione o della negoziazione assistita;
- la riduzione dei riti speciali e l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione introducendo, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica" rito semplificato mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione in parte integrato sul modello del rito lavoristico prevedendo che tale rito sia esclusivo ed obbligatorio in tutti i casi in cui il giudice decide in composizione monocratica fatta eccezione per le cause avanti al giudice del lavoro;
- l'incentivazione dello strumento della negoziazione assistita da realizzarsi attraverso la possibilità di utilizzo di un unico modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: a tale scopo si prevede che gli avvocati possano svolgere attività istruttoria preventiva, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio da utilizzarsi nel corso della stessa procedura di negoziazione nel rispetto del contraddittorio delle parti e dei loro legali.

Inoltre deve evidenziarsi che le proposte emendative al disegno di legge, approvate dal Senato della Repubblica, sono intervenute anche riguardo ad una riforma epocale, caldeggiata vivamente dagli





operatori del settore da parecchi anni: vale a dire l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui si occupano i commi 23, 24 e 25 dello schema del provvedimento. Entrando nello specifico della materia, si illustrano le più importanti innovazioni dettate dalla riforma. Innanzitutto, il tribunale per le famiglie sarà strutturato in sezioni distrettuali, costituite presso le sedi di corte d'appello, e in sezioni circondariali, presso le sedi di tribunale ordinario, che saranno composte da giudici con specifiche competenze nelle materie assegnate e a cui non si applicherà il limite di dieci anni nella funzione.

Alle sezioni circondariali saranno trasferite le controversie civili oggi di competenza del tribunale ordinario in materia, quali, ad esempio, quelle relative alle separazioni e ai divorzi, quelle in tema di responsabilità genitoriale delle famiglie di fatto, unioni civili e convivenze, tutele e amministrazioni di sostegno. Inoltre, le istituende sezioni si occuperanno di alcune cause civili che oggi sono assegnate al tribunale per i minorenni, tra cui gli affidi e i diritti dei rappresentanti diversi dai genitori. Le stesse strutture riceveranno, poi, le competenze indicate dall'articolo 38 del regio decreto 318 del 1942 da cui oggi spesso scaturiscono controversie sovrapposte perché spettano al tribunale per i minorenni, ma se è in corso una causa di separazione, divorzio o responsabilità genitoriale sono attratte dalla competenza del tribunale ordinario.

Alle sezioni distrettuali saranno anche trasferite le altre competenze civili del tribunale per minorenni (come le adozioni), nonché la materia penale e di sorveglianza.

Si rappresenta, poi, l'importante novità dell'istituzione, presso il tribunale per le famiglie, dell'ufficio della procura della Repubblica, che svolgerà le funzioni oggi attribuite alla procura del tribunale per i minorenni, nonché quelle civili della procura del tribunale ordinario.

Puntando sulla speditezza ed efficienza, il tribunale per le famiglie sarà dotato dell'ufficio per il processo in analogia all'ufficio del processo presso il tribunale ordinario e, per quanto riguarda i procedimenti civili, disporrà di un adeguamento tecnologico-informatico che attualmente non è invece previsto, atteso che nella prospettiva vigente la procedura adottata presso il tribunale per i minorenni è ancora cartacea. La delega in esame contiene, altresì, principi e criteri per quanto concerne le decisioni giudiziarie. Infatti, riguardo ai procedimenti civili, è stabilito che nelle sezioni circondariali giudicherà il giudice monocratico, mentre in quelle distrettuali il collegio di tre giudici. Nei procedimenti di adozione, invece, la sezione distrettuale giudicherà in collegio di quattro giudici, due togati e due onorari. Mentre nelle materie penali e di sorveglianza le sezioni distrettuali lavoreranno in base alle regole applicate oggi dal tribunale per i minorenni.

Quanto alle impugnazioni, si prevede che le decisioni delle sezioni circondariali saranno impugnabili di fronte a quelle distrettuali (in composizione collegiale), ma del collegio non potrà far parte il giudice





che ha emesso il provvedimento, mentre le decisioni prese in prima istanza dalle sezioni distrettuali saranno impugnabili in corte di appello.

Il disegno di legge, con la proposta in esame, viene presentato in unico articolo, rubricato ((Delega per la riforma del processo civile e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonchè in materia di esecuzione forzata), composto di 44 commi, qui di seguito esaminati illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Art. 1

Il comma 1 del presente articolo unico contiene l'oggetto e il procedimento della delega di uno o più decreti attuativi da parte del governo per il riassetto ed adeguamento del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali

Con i *commi* 2 e 3 viene stabilito che i decreti legislativi che daranno corso alla riforma del processo civile delegata con la presente delega veranno adottati, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, decreti che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo degli stessi.

Si segnala la previsione secondo la quale il Governo, nel caso non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, e quella per la quale i successivi pareri definitivi sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Da ultimo si evidenzia la disposizione che stabilisce che i decreti possono essere comunque emanati una volta trascorso il termine sopraindicato.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presenta riflessi di carattere finanziario.

Con il *comma 4* dell'articolo in esame si prevede che i decreti attuativi della presente legge delega, debbano definire i principi ed i criteri di revisione delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita quali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie-

Si segnala il contenuto della *lettera a*) del comma 4 dell'articolo in esame, che apporta modifiche alle disposizioni relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, e precisamente assegnando un ruolo rilevante alla gestione negoziale delle liti. Si prevede, infatti, di favorire e





semplificare il regime degli incentivi fiscali, da destinare alle parti che decidano di scegliere la procedura di mediazione per risolvere la controversia attraverso un accordo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attraverso interventi normativi che consentano di realizzare da un lato l'obiettivo di una più ampia adesione alle procedure stragiudiziali da parte dei singoli interessati ed in particolare all'istituto della mediazione sia come mezzo obbligatorio che preventivo di deflazione del contenzioso e dall'altro garantire sia una risposta della giustizia che consenta un effettivo accesso al sistema giustizia sia un potenziamento di tale strumento, che svolga una funzione di filtro per la risoluzione delle controversie, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto.

Con il primo intervento si prevede di potenziare il meccanismo dell'esenzione dall'imposta di registro, estendendone l'ambito applicativo, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 28/2010.

A tal fine si è proceduto a selezionare i dati relativi alla mediazione civile riferiti al triennio 2017-2019, sulla base delle materie maggiormente interessate agli accordi di mediazione raggiunti, fornendo un dato medio da utilizzare per la successiva quantificazione del minor gettito erariale e, in assenza di dati puntuali circa la base imponibile da individuare per il calcolo dell'imposta di registro, si è stabilito di determinare prudenzialmente tale valore in euro 100.000 e, vista la variabilità delle aliquote per l'imposta di registro (tra il 2 ed il 9%) si è optato per il valore medio pari al 4%. Di seguito vengono riportati i conteggi ipotizzati sulla base di tali parametri al fine di fornire una stima indicativa degli effetti di minor gettito, secondo quanto riportato negli schemi successivi:

Mediazione civile obbigatoria - (triennio 2017-2019)								
- Harry design (Array Salary and Array design and Array d	2017	2018	2019					
Flussi di materia	Definiti	Definiti	Definiti					
Diritti reali	22.890	21.814	21.690					
Divisione	8.071	7.761	7.617					
Locazione	18.274	17.175	17,089					
Comodato	2.139	2.056	1.964					
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055					
Totale	52.634	49.944	49.415					
Media del triennio 2017-2019	50.664							

Fonte : Direzione generale di statistica





Mediazioni civili	Media del triennio 2017 2019	con accordo	Ipotesi mediazioni concluse con range di valore <50.000 100.000> (20%)	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo	Valore medio imposta di registro	Attuale soglia limite per esenzione	Base per calcolo = Valore dell'atto indicativo - soglia	Imposta di registro calcolata sul valore dell'atto	Minor gettito	Totale minori introiti erariali
	50.664	15,199	3.040	100.000	4%	50,000	50,000	2.000	2,000	6.080.000

Gli oneri per il minor gettito, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame risulta pari ad euro **3.040.000** dal 1/07/2022 e di euro **6.080.000** a decorrere dal 2023.

Il secondo intervento del presente provvedimento, mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in riferimento all'accordo di mediazione concluso con successo e a riconoscere un credito d'imposta nel limite di 600 euro commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali, così come stabiliti con D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 37/2018. Al riguardo, in continuità con quanto già previsto nel caso del credito d'imposta previsto per i casi di negoziazione dovuta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 28/2010 il credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento – in ottica di continuità e rafforzamento della previsione dell'art. 21-bis del D.L. 83/2015 e ss.mm.ii. - è correlato alla conclusione positiva della mediazione, caso in cui si concentreranno, pertanto, più benefici: in relazione all'indennità dovutà all'Organismo di mediazione, in relazione all'imposta di registro dovuta sul verbale di mediazione e sul compenso dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento di mediazione.

Per il presente intervento normativo si è proceduto ad un'analisi delle mediazioni civili ex D.L. 28/2010, per il triennio 2017-2019, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, documenti disponibili sul sito https://webstat.giustizia.it. A tal fine, sono stati considerati i flussi per materia di ciascun anno, definiti con o senza accordo, depurati delle mediazioni volontarie e di quelle demandate al giudice, così come si evince dal prospetto di seguito riportato:





TABELLA A





Mediazione c	ivile obbigatoria - tri	ennio 2017-2019	
FLUSSI DI MATERIE	2017	2018	2019
	Definiti	Definiti	Definiti
Condominio	19.718	19.344	19.518
Diritti reali	22.890	21.814	21.690
Divisione Control of the Control of	8.071	7.761	7.617
Successioni ereditarie	7.154	7.224	7.177
Patti di famiglia	103	155	101
Locazione Comodato	18.274	17.175	17.089
	2.139	2,056	1.964
Affitto Aziende	1.260	1.138	1.055
Risarcimento danni da responsabilità medica	9.024	6.727	5.936
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo	4 000	1.080	1.092
stampa	1.099	0.000	10.598
Contratti assicurativi	9.465	9.099	
Contratti bancari	29.506	22.734	18.524
Contratti finanziari	5.610	5.757	5.212
Altra natura della controversia	21.143	22.870	22.565
Totale	155.456	144.934	140.138
Totale mediazione al netto della			
volontaria e di quella demandata	119.724	107.154	103.698
dal giudice			200,000
Media del triennio 2017-2019		110.192	

Fonte : Direzione generale di statistica

Si è provveduto, sempre in via prudenziale, a calcolare la media del triennio 2017-2019, che risulta pari a 110.192 mediazioni civili, delle quali si è stimato che circa il 30% si siano concluse con il conseguimento di un accordo, pari a circa 33.058, stabilendo che la spesa media complessiva annua





relativa al riconoscimento di un credito d'imposta nel limite massimo di 600 euro per ciascuna delle parti risulta pari ad euro 39.669.120, come riportato nella tabella sottostante:

Stima prudenziale del credito d'imposta per mediazioni concluse con accordo									
	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti				
Mediazioni civili	110.192	33.058	. 600	19.834.560	39.669.120				

Infine, è stata realizzata una stima prudenziale dell'incentivazione nell'utilizzo dello strumento della mediazione, grazie anche al beneficio fiscale in termini di credito d'imposta, pari ad un incremento del 20% delle mediazioni concluse con accordo, pari a 6.612 casistiche, per una spesa complessiva per ciascuna delle parti in misura di 7.933.824 euro, come evidenziata di seguito:

Stima prudenziale di incentivazione dell'utilizzo dello strumento della mediazione e del relativo credito d'imposta									
Mediazioni civili	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Ipotesi di incremento mediazioni del 20%	Credito d'imposta limite massimo	Limite di spesa per ciascuna parte	Limite di spesa per entrambe le parti				
	33.058	6.612	600	3.966.912	7.933.824				

Gli oneri complessivi, in termini di minor gettito, da sostenere per l'intervento normativo in esame risultano pari ad euro 47.602.944, a decorrere dal 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

Oneri complessivi annui in termini di minor gettito	47.602.944
---	------------

Con il terzo intervento si prevede anche di estendere la procedura del riconoscimento del credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto, a seguito della conclusione dell'accordo del procedimento di mediazione. Per la quantificazione dell'onere relativo a tale intervento, in analogia con la metodologia utilizzata per l'analisi finanziaria della spesa relativa ai crediti d'imposta per i compensi degli avvocati, si stima in via prudenziale - sulla base dei





flussi medi di dati delle mediazioni riportati nella tabella A riferita al triennio 2017-2019 - e prendendo come riferimento il valore del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del D.P.R. 115/2002 per processi civili di valore indeterminabile, fissato in misura pari ad euro 518, un onere medio annuo complessivo di euro 3.425.016, a decorrere dal 2023, come di seguito riportato:

Stima prudenzia	Stima prudenziale del credito d'imposta relativo al contributo unificato -sostenuto nel giudizio estinto - conclusione con accordo									
Mediazioni civili	Media del triennio 2017-2019	Mediazioni concluse con accordo circa 30%	Stima dei procedimenti civili già iscritti a ruolo conclusi con mediazione (10%)	Contributo unificato in euro art. 13, comma 1, lettera d)	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per ciascuna parte	Onere medio complessivo relativo al credito d'imposta per contributo unificato per entrambi le parti				
	110,192	33.058	3.306	518	1,712,508	3,425.016				

Il quarto intervento prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Si tratta di una modifica necessaria, come già detto in premessa, per rendere effettivo il diritto di difesa anche nella fase che necessariamente precede l'instaurazione della controversia. Il fine è quello di parificare l'accesso alla procedura recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico a quello degli altri istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, estendendo, appunto, alla medesima, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti laddove sia, comunque, necessario l'intervento di un avvocato. Con tale intervento si assicura quindi la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato anche a chi ricorre alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita. Va considerato l'obiettivo di garantire mediante l'adeguata consulenza professionale il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti e una serie di ricadute sul piano di una





efficiente gestione degli strumenti giurisdizionali che assicurino risoluzioni positive, anche in termini di speditezza delle controversie e di efficace risposta alla crescente e diffusa domanda di giustizia.

Per quanto riguarda la mediazione civile è possibile, con l'ausilio dei dati della *Tabella A*, fornire in via prudenziale, una stima degli oneri medi annui, secondo quanto riepilogato nel prospetto successivo:

	Mediazioni ci	vili - Stima degil	oneri annui relat	ivi al patrocin	io a spese de	ello Stato	
Anno di riferimento	Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite	Controversie assaggettate alla mediazione obbligatoria definite con accordo (30%)	lpotesi del 50% delle controversie assoggettate alla mediazione abbligatoria con assistenza difensore	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Patrocinio a spese dello Stato stima del 10%	50% del valore medio del compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere annuo in euro per patrocinio a spese dello Stato per le mediazioni civili obbligatorie
2017	119.724	35.917	17.959	2.520	1.796	1.260	2.262.784
2018	107.154	32.146	16.073	2.520	1.607	1.260	2.025.211
2019	103.698	31.109	15.555	2.520	1.555	1.260	1.959.892
Totale del triennio	330,576	99.173	49.586	2.520	4.959	1.260	6,247.886
Media del triennio	110.192	33.058	16.529	2.520	1.653	1,260	2.082.780

Sulla base del trend di successo relativo agli accordi raggiunti nei processi di mediazione, così come risultante nelle relazioni riportate nei report statistici suddivisi anno per anno riguardanti tale fenomeno, è stato possibile ipotizzare che le mediazioni concluse con un accordo sono in media pari al 30% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite (33.058) e che di quest'ultime la metà siano svolte con l'assistenza di un difensore (16.529).

Pertanto, si può calcolare in via prudenziale che la percentuale delle procedure, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia il 10% della misura di 16.529 suindicata, e quindi pari a **1.653**, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 (importo calcolato come riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, della tariffa di euro 2.520,00 prevista per la fascia di valore della controversia ricompresa tra euro 5.200,001 ad euro 26.000,00 presa a riferimento nel caso in esame in quanto rappresenta il valore mediano per le materie oggetto di mediazione obbligatoria). Dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo complessivo derivante da tale proiezione risulta pari a euro **1.041.390** dall'1/07/2022 e a euro **2.082.780**, a decorrere dal 2023.

Sempre con il quarto intervento, si prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto alle parti che accedono **alla negoziazione assistita** conclusasi con successo.





Per quanto, invece, concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all'articolo 2 e ss. del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione, come dal seguente schema:

Monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita per il triennio 2016-2018											
Anno di riferimento	risarcimento danni circolazione veicoli e natanti		divorzi	pogamento somme	altri contenziosi	modifica condizioni spearazione	di cui valore > 50.000	di cui esita negativodel procedimento	Totale accordi conclusi		
2016	56	1.600	1.597	679	207	8	115	24	4.147		
2017	46	2.488	2,068	817	304	3	157	43	5.726		
2018	25	1.385	1.232	418	134	2	47	1	3.196		
Totale del triennio	127	5.473	4.897	1.914	645	13	319	68	13,069		

Fonte : Consiglio Nazionale Forense - Dati monitoraggio procedure negoziazione assistita ai sensi art. 11 comma 2 d.l. 132/2014

Pertanto, ripetendo, per analogia, il ragionamento effettuato per le procedure di mediazione civile obbligatoria e prendendo in considerazione esclusivamente le materie del "risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti", "pagamento somme" e "altri contenziosi" per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d'improcedibilità, è stata qui ipotizzata una media di procedimenti pari a 4356 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 10% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a 436 casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, con un costo medio *pro causa* di circa euro 1.260,00 e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione.

L'onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro **549.360**, come illustrato nella seguente tabella:





Negoziazione assistita - Stima degli oneri medi annui relativi al patrocinio a spese dello Stato

Anno di riferimento	Procedure negoziazione assistita - Totale accordi conclusi	Valore medio unitario compenso Avvocati in ambito stragiudiziale in euro ai sensi del DM 55/2014	Ipotesi 10% sulla media del triennio per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato	50% del valore medio unitario compenso Avvocati ai sensi del T.U. spese di giustizia (art. 130)	Onere complessivo per il patrocinio a spese dello Stato per negoziazioni assistite in euro
2016	4.147	2.520	415	1.260	119.700
2017	5.726	2.520	573	1.260	147.420
2018	3.196	2.520	320	1.260	73.080
Totale del triennio	13.069	2.520	1.307	1.260	1.646.820
Media del triennio	4.356	2.520	436	1.260	549.360

L'onere complessivo medio annuo derivante dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e delle negoziazioni assistite risulta pari ad euro **1.316.070** per l'anno 2022 e ad euro **2.632.140** a decorrere dall'anno 2023 e ricomprende la stima degli oneri eventuali derivanti dall'ampliamento dei procedimenti in questione previsti dal presente provvedimento, in quanto la stima effettuata poggia sull'ipotesi di un numero di controversie assoggettate alla mediazione e alla negoziazione assistita con assistenza del difensore pari al 50%, che risulta essere un valore idoneo ad assicurare la copertura anche di eventuali incrementi delle predette casistiche, come riportato nel prospetto che segue:





ONERI	annui medi in euro	2022	2023	
Stima degli oneri totali per il patrocinio a spese dello Stato relativo alla mediazione e alla negoziazione assistita	2.082.780	549.360	1.316.070	2.632.140

Al riguardo occorre ribadire che le soluzioni stragiudiziali sono connotate dal contingentamento delle attività con riduzione di adempimenti rispetto alla trattazione giudiziale secondo il rito ordinario, pertanto, con gli interventi proposti si realizzano effetti di diminuzione delle prestazioni richieste all'avvocato che dovrà limitare il suo operato in relazione alle più snelle procedure definitorie della controversia che evitano inutili dispersioni di risorse umane, strumentali e finanziarie. Si segnala, pertanto, una riduzione della spesa derivante/per gli oneri connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di soggetti che avrebbero comunque goduto del beneficio nel caso in cui la lite si fosse dovuta definire con le procedure ordinarie.

Il quinto intervento prevede di riconoscere un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione a spese dello Stato. Per la quantificazione dell'onere, si stima in via prudenziale che circa il 10% delle procedure di mediazioni svolte con la presenza delle parti, possono essere destinatarie del riconoscimento del credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, calcolato secondo parametri medi di spesa, stabiliti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 180/2011(tabella allegata).

L'onere complessivo, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame, è quantificato in euro **793.440**, a decorrere dal 2023, come riportato nel prospetto che segue:





Stima prudenziale del credito d'imposta per l'organismo di mediazione per impor non corrisposti dalla parte (non abbiente)										
Mediazioni civili	Ipotesi 10% sulle procedure di mediazione con la presenza delle parti	Spesa media per tariffe spettanti agli organismi di mediazione art. 16, comma 4 D.M. 180/2011	Onere medio annuo per credito d'imposta perimporti non corrisposti agli organismi di mediazione per ciascuna parte	Onere medio annuo del credito d'imposta per importi non corrisposti agli organismi di mediazione per entrambi le parti						
	1.653	240	396.720	793.440						

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 60,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, per quanto riguarda la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, si rappresenta che gli oneri inerenti le spese di avvio della procedura e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, restano a carico della procedura e sono versati dalla parte istante all'atto di presentazione della domanda di mediazione e, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.





Si sottolinea l'inserimento della verifica dell'andamento della spesa per le diverse misure previste, con la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto ai limiti di spesa e alle risorse previste a copertura della proposta normativa e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.





A.S. 1662 RIEPILOGO ONERI					
ARTICOLO I, COMMA 4, lett. a)	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025	
l° intervento - Escuzione imposta di registro	3.040,000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	
Hº intervento - Credito d'imposta per compensi avvocati e mediatori	0	47,602,944	47,602,944	47.602.944	
IIIº intervento - Cvedito d'imposta per contributo unificato già versato nel processo civile	0	3.425.016	3,425,016	3,425,016	
IVº intervento - Patrocinio a spese dello Stato procedimenti mediazione e negoziazione assistita	1.316,070	2.632.140	2.632.140	2.632.140	
V° intervento - Credito d'imposta per organismi di mediazione	. 0	793,440	793,440	793.440	
TOTALE PARZIALE	4.356.070	60.533.540	60.533.540	60,533,540	

COPERTURA FINANZIA	RIA			
	2022 dal 1/7/2022	2023	2024	2025
TABELLA A - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE -MINISTERO GIUSTIZIA - TRIENNIO 2021-2023	a	30,533,540	30,533,540	30,533,540
COPERTURA. COPERT	4,356,070	15,000,000	15,000,000	15.000,000
conum 1. ktters a) RIDUZIONE FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI DI CUI ART. 1, COMMA 200, LEGGE 190/2014	0	15.000.000	15.000,000	15.000.000
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	4.356.070	60,533,540	45,533,540	45,533,540

Con le previsioni contenute nella *lettera b*) s'intende operare un intervento di armonizzazione di tutta la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, ad eccezione dell'arbitrato, in un unico corpo normativo (TUSC), all'esito del monitoraggio effettuato sull'applicazione della mediazione obbligatoria.





Trattasi di una disposizione di carattere ordinamentale, finalizzata a fornire elementi per la più efficace applicazione delle disposizioni in materia. Pertanto, si evidenzia l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la soppressione della lettera b) dell'originario testo del presente disegno di legge, è stato eliminato il principio di delega che prevedeva di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica. Si ritiene che considerato che nella maggior parte dei casi, è necessario accompagnare la domanda in questione con una richiesta di accertamento tecnico il relativo principio di delega si ritiene privo di reale impatto.

Tale intervento ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con le previsioni contenute nella lettera c) del citato comma 4, del presente articolo, si prevede di estendere il ricorso alla mediazione obbligatoria in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, con la revisione del comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 e con la previsione di un monitoraggio dei risultati di tali mediazioni dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizioni di procedibilità. Si segnala la previsione diretta ad affiancare la presenza del difensore alle parti anche quando il tentativo di conciliazione esperito tramite la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione ricalca quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 28/2010, che in tema di accesso alle procedure di mediazione prevede l'esperibilità del tentativo attraverso la necessaria assistenza del difensore. Pertanto, si tratta di continuare la procedura di mediazione sul solco di una norma vigente di cui è stata comprovata l'efficacia. Questo, già dal primo incontro dinanzi al mediatore, sebbene lo stesso tentativo non abbia l'esito positivo atteso. La presenza dei difensori lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. La circostanza del mancato accordo, tuttavia, non preclude la possibilità che siano concessi provvedimenti cautelari e/o urgenti né è ostativa alla trascrizione della domanda giudiziale. La norma, estendendo i casi in cui l'accesso alla mediazione costituisce condizioni di procedibilità ad alcune fattispecie peculiari, ha carattere procedurale; non si ritiene che la previsione comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispetto all'onere incrementale come precedementemente stimato per l'incentivazione della medizione. Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.





Nell'ottica di incoraggiare la mediazione, quale strumento deflattivo del contenzioso, con positivi effetti sulla celerità e sulla certezza del diritto, vengono inserite una serie di previsioni normative dalla d) alla o) volte a: incentivare l'effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione, quest'ultime con esonero della responsabilità contabile; legittimare ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione l'amministratore di condominio, disponendo che l'accordo di conciliazione/proposta del mediatore inserito nel verbale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea secondo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma c.c.; valorizzare, anche in chiave di generale efficienza del sistema di tutela con importanti effetti accelerativi per la definizione della controversia, che la relazione redatta dall'esperto nominato da parte del mediatore con il consenso delle parti della procedura di mediazione, possa essere prodotta nell'eventuale giudizio, perché il giudice possa liberamente valutarla; prevedere principi di delega per la revisione della disciplina sulla formazione di base e sul necessario aggiornamento dei mediatori, per una migliore specializzazione professionale, mediante un aumento della durata del percorso formativo e la scelta di criteri più idonei per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; riformare e razionalizzare i criteri di valutazione di idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione; incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Dlgs.28/2010 attraverso la stretta collaborazione fra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria sul territorio.

Si evidenzia il contenuto della *lettera g)* che qualifica la responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che intervengono nelle procedure di conciliazione del procedimento di mediazione e che, pertanto, sono legittimati a concludere gli accordi. Tale responsabilità è loro ascrivibile non solo a titolo di "dolo", ma anche di "colpa grave", intesa come negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. *La disposizione ha natura precettivo-interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con la previsione inserita alla *lettera l*) si propone di estendere i contenuti della formazione per l'accesso all'attività di mediatore, richiedendo anche una formazione basata sull'esperienza pratica dei laboratori su casi concreti oltre ad una modifica in realzione al mantenimento dei requisiti in materia di tirocini obbligatori senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione inserita nella *lettera o*) chiarisce il rapporto di collaborazione tra le Università (che hanno una loro propria autonomia) e gli Uffici giudiziari od altri operatori del settore al fine di incentivare e valorizzare la mediazione demandata dal giudice.





La norma, nella sua valenza interpretativa, ha carattere ordinamentale e non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla formazione nel primo caso saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre nel secondo caso, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari.

Si specifica, inoltre, che i percorsi formativi istituiti in materia di mediazione saranno inseriti nella riprogrammazione dei piani didattici già formulati dalla Scuola superiore della magistratura per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni formativi emersi dall'intensificarsi dell'attività di mediazione prospettata.

Al riguardo, nel segnalare che la presente proposta ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la formazione specifica dei magistrati verrà garantita dalla Scuola superiore della magistratura che è proposta sia alla formazione iniziale che all'aggiornamento di tali figure professionali, anche in materie specifiche come quella della mediazione. Pertanto, agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 6- programma 1.2- Giustizia civile e penale- CdR Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Funzionamento della Scuola Superiore della magistratura", capitolo 1478 che reca uno stanziamento pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023.

Si stabilisce, inoltre, *alla lettera p*), che lo svolgimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita, stante l'accordo delle parti, possa avvenire con modalità telematiche e anche gli incontri possono svolgersi con collegamento da remoto, *assicurando che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione o negoziazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Si evidenzia che gli interventi sopraindicati hanno natura ordinamentale, e sono tesi alla valorizzazione della procedura di mediazione in chiave sia deflattiva del contenzioso sia di miglioramento della qualità rispetto alla soddisfazione del cittadino e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza, considerando, inoltre, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti che accedono all'istituto di composizione stragiudiziale della controversia e che gli eventuali oneri relativi alla processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti.

Peraltro, i casi qui considerati sono stati già ricompresi nelle stime prudenziali relative agli incrementi degli incentivi fiscali delle mediazioni effettuate con le proposte emendative in esame, per i quali sono





stati evidenziati gli impatti in termini di minor gettito nelle proposte emendative illustrate precedentemente.

Si segnala, tuttavia, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

La soppressione della previsione contenuta nella *lettera d*) del comma 1 dell'articolo 2 del testo originario, è volta a far ricomprendere la materia della circolazione stradale fra quelle per le quali è obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita.

Tale intervento ha natura procedurale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Si segnala il contenuto della disposizione della *lettera q*) diretto a prevedere che nelle controversie in materia di lavoro di cui all'articolo 409 c.p.c. e, fermi i principi stabiliti dall'articolo 412- *ter* c.p.c. riguardo alle altre procedure di conciliazione ed arbitrato previste dai contratti collettivi, ciascuna parte possa essere affiancare, nel corso della negoziazione assistita, dalla presenza di un difensore, nonché da quella di un consulente del lavoro, se lo ritengono necessario, senza che costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presenza dei difensori e di un esperto in materia laburistica lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo e permette la soddisfazione della condizione necessaria al prosieguo della causa a livello giudiziale. Si evidenzia, infatti, che tale modifica, essendo finalizzata ad estendere lo strumento della negoziazione assistita anche alle controversie individuali, vertenti in materia di lavoro disciplinate dall'articolo 409 c.p.c., - senza che ciò costituisca condizione di procedibilità – assicura all'accordo il regime di stabilità protetta previsto dall'articolo 2113 c.c. e fermo restando quanto disposto dall'articolo 402-*ter*, realizzando l'obiettivo di deflazionare i carichi di lavoro connessi all'attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell'iter procedurale, con recupero dell'efficienza del sistema giustizia.

Si deve, ad ogni modo, rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuale in materia di lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, mentre la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, attestandosi su un range medio tra il 2-4% del totale delle casistiche (ricomprendenti la conciliazione, l'arbitrato e la negoziazione assistita).

Giova, inoltre, evidenziare che la disposizione che si sta trattando, contenendo un bilanciamento tra la previsione di esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di circolazione





stradale (lettera c) e la possibilità di applicare alle controversie laburistiche di cui all'articolo 409 c.p.c. l'istituto della medesima negoziazione, attua una compensazione anche sotto il profilo finanziario, neutralizzando l'eventuale onere da sostenere riguardo al patrocinio a spese dello Stato.

Si segnala, inoltre, quanto alla verifica dell'andamento della spesa in termini di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato, la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite e alle risorse previste a copertura della relativa spesa, e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica."

Quanto le spese relative alla presenza dei consulenti graveranno sulle parti interessate che sopporteranno i costi secondo un progetto di ripartizione valevole per entrambi, ai fini della migliore realizzazione dell'accordo.

Si analizza, di seguito, l'impatto finanziario degli interventi previsti dalla *lettera t*) del comma 4 del presente articolo.

Con le disposizioni inserite nel *numero 3*) si intende realizzare uno snellimento delle procedure con recupero dell'efficienza del sistema giustizia, mediante l'utilizzo nell'eventuale giudizio di merito, delle prove già raccolte nel corso della procedura di negoziazione assistita, evitando così di duplicare l'attività istruttoria. Si evidenzia il carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la *lettera u*) si introducono ulteriori criteri di delega che favoriscono e potenziano lo strumento della negoziazione assistita, in materia di diritto di famiglia.

La novità principale in questo ambito, consiste nel prevedere espressamente che per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, casistica che attualmente si verifica in ambito giudiziario e che viene parimenti traslata anche per quanto concerne le procedure stragiudiziali per consentire la completa definizione delle problematiche di natura personale e di natura patrimoniale concernente gli accordi di separazione e di divorzio, come anche accade per le previsioni contenute all'articolo 5, comma 8 della legge 898/1970 riguardo alla previsione di congruità demandata dal giudice agli avvocati. Le disposizioni, pertanto, hanno carattere procedurale ed estendono l'applicabilità di principi e statuizioni





già presenti nei procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria alle procedure stragiudiziali in esame al fine di garantire uguale diritti alle parti che optano per queste soluzioni compositive

Si rappresenta, comunque, che secondo un principio generale, i patti in esame non devono pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi di buona fede, di cui è sempre assicurata la tutela.

Si tratta di disposizione di natura ordinamentale e procedurale con finalità di semplificazione delle procedure che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, restando l'ulteriore corso degli accordi ivi previsti rimesso, secondo i casi, alla stipulazione di atto pubblico o scrittura privata, nonché all'applicazione delle opportune o necessarie forme di trascrizione ed iscrizione secondo gli ordinari principi civilistici e nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

Per quanto, poi, concerne la conservazione degli accordi da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati ed il rilascio di copia autentica da parte dei medesimi, si rappresenta che già attualmente, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, tali organismi conservano in apposita banca dati gli accordi di negoziazione assistita raggiunti dagli avvocati, rilasciando copia autentica dei medesimi a chi ne faccia richiesta e ne abbia interesse ad esibirli in altre controversie. La norma ha natura ordinamentale in quanto equipara la disciplina vigente, estendendola anche agli accordi raggiunti in sede di separazione e di divorzio, senza alcun effetto negativo a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di conservazione e manutenzione della banca dati rimangono a carico dei citati Consigli dell'ordine così come gli adempimenti connessi al rilascio di copia autentica degli atti.

Il comma 5, contiene i principi inerenti la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nell'obiettivo dell'efficientamento del procedimento, dello snellimento delle procedure e del contingentamento dei tempi la legge delega ha previsto nell'intento di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo (*lettera a*) di rideterminare *in toto* i termini di presentazione delle pretese di parte (sia dell'attore/ricorrente che del convenuto nonché gli interventi di terzi nel giudizio) e la scansione delle varie fasi del processo a pena di decadenza dei diritti petiti. Tuttavia, resta confermato il potere del giudice di procrastinare i tempi processuali a salvaguardia del principio del contraddittorio e a tutela del principio della regolare costituzione degli elementi probatori su cui fondare la decisione della causa.

In particolare, si evidenzia che il presente **comma 5**, è teso a rimodulare la fase introduttiva del giudizio con la finalità di valorizzare gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il *thema decidendum*. In particolare, sono rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che devono contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, nonché la esposizione





sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione (*lettera b*); l'indicazione, da parte dell'attore sin dall'atto di citazione dei mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione (*lettera c*), nonché prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte nel caso sussistano i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato (*lettera d*); il convenuto deve proporre nella comparsa già alla prima udienza tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti a fondamento dei presupposti dell'atto di citazione all'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende valersi, compresi i documenti che offre in comunicazione (*lettera e*).

Si prevede, inoltre, alla *lettera f*) che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali; Infine, si prevede che in un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto possa precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.

Le successive modifiche inserite nella *lettera g*) intervengono per determinare i termini per le memorie sopra indicate e in modo da permettere uno svolgimento celere della la fase di trattazione della causa, garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile.

In analoga direzione si pongono le previsioni inserite con la *lettera h*) che prevedono l'adeguamento della disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g) già illustrati.

Con l'introduzione della disposizioni contenute nella *lettera i*) si stabilisce di prevedere che nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile (numero 1), nonché che il giudice possa decidere sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni (numero 2).





All'udienza per la decisione il giudice può riservarsi e depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, come detto sopra se si tratta di giudice monocratico, ovvero nei successivi sessanta giorni se si tratta di giudice collegiale (*lettera l*).

Di particolare significato è la modifica proposta alla *lettera m*), relativa alla possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione - contrariamente a quanto accade attualmente dove il tentativo si ferma alla chiusura della fase istruttoria-proprio per incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione *in limine litis*, così da deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Stessa finalità ha l'introduzione del c.d. "procedimento semplificato di cognizione" che è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza (*lettera n*).

Inoltre, per rendere ancora più spedita la decisione riguardo a diritti disponibili, è previsto anche che il giudice possa pronunciare un provvedimento di natura cautelare, sommario e provvisorio (ordinanza), esecutivo della domanda proposta dall'istante, qualora le ragioni del convenuto siano manifestatamente infondate. L'ordinanza così pronunciata è soggetta a reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. ma non acquista efficacia di giudicato né può essere prodotta in altri giudizi (*lettera o*).

Infine, proprio per eliminare *ab origine* richieste pretestuose ed evitare il prosieguo dell'attività giudiziaria, con risparmio di tempi e di adempimenti processuali nonchè l'impiego di risorse umane e strumentali, già all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice può pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta dall'attore quando la stessa sia manifestatamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti al comma 3, nn. 3) e 4) dell'articolo 163 c.p.c. Come detto per il rigetto della risposta del convenuto, anche in tal caso l'ordinanza può essere reclamata ai sensi dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c. e non ha valore di giudicato né può essere prodotta in altri procedimenti (*lettera p*).

Si prevede, inoltre, di estendere l'applicabilità del regime di convalida per scadenza del contratto di locazione o di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda (lettera r). Si tratta di norma di natura procedurale che ha come finalità quella di definire in maniera accelerata alcuni procedimenti anche senza la presenza del contraddittorio tra le parti. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





Con la *lettera s*) del citato comma 5 dell'articolo in esame, si definiscono i rapporti tra collegio e giudice monocratico per i casi di connessione e per l'eventuale trasferimento della controversia dinanzi al tribunale in composizione collegiale qualora il giudice monocratico rilevi la propria incompetenza nonché la procedura inversa nei casi in cui invece sia quest'ultimo a dover deferire la causa al tribunale in composizione collegiale.

Si segnala che, qualora la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione collegiale l'ordinanza di remissione emessa dal giudice monocratico, deve essere comunicata alle parti, che entro dieci giorni dalla comunicazione, possono chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, evitando la precisazione delle conclusioni e che l'assegnazione di ulteriori termini alle parti per il deposito di atti difensivi.

Infine, alla *lettera t*) si prevede di modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

Le disposizioni inserite nel comma 5 in esame contengono positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi istruttori e decisionali e sono tese a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose. Si rappresenta, in via generale, il carattere ordinamentale e precettivo delle norme contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con il *comma 6* del presente articolo vengono fissati i criteri per la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale con l'intento di razionalizzare e semplificare le procedure anche nel procedimento collegiale.

Vi sono, in particolare, i seguenti significativi punti: a) la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; b) l'introduzione di un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica. La soppressione delle lettere b) e d) dell'articolo 4 del testo originario è da ritenersi coerente con quanto indicato nel comma 5 dell'articolo in esame, contenente la previsione di un rito unico semplificato per il primo grado, abrogando il rito sommario di cognizione, il quale, invece, viene mantenuto insieme al rito ordinario di cognizione, seppure con le modifiche ed integrazioni del caso.

Il comma in esame è di carattere ordinamentale ed è volto a conservare l'attuale disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno continuare ad essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Con le disposizioni inserite nel *comma 7* dell'articolo in esame si interviene nel processo davanti al giudice di pace, con l'intento di modularlo sullo schema del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In particolare, l'intervento contenuto nella lettera b) è diretto ad escludere dall'ambito di applicazione della delega l'ampliamento della competenza del giudice di pace il diritto tavolare, che è soggetta a specifica disciplina per i territori ove vige il sistema in questione per le specifiche esigenze di quelle zone dove sono vigenti le banche dati del Libro Fondiario, I motivo per cui la predisposizione dell'istanza tavolare e dei documenti necessari a corredo della stessa, l'esame del decreto tavolare, fino all'eventuale deposito del reclamo tavolare e/o del ricorso alla Corte d'Appello sono sottoposti a normativa speciale La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare volta anche a promuovere la cultura della ricomposizione concordata dei conflitti, ha l'obiettivo di favorire la più efficace ripartizione della trattazione degli affari tra giudice di pace e giudice del tribunale in composizione monocratica. La ridistribuzione delle competenze, peraltro già dettata con la c.d. "Riforma Orlando, la cui entrata in vigore è prevista per il 31 ottobre 2025, è funzionale all'efficacia del procedimento civile ed alla durata del medesimo, atteso che i giudici togati, in qualità di giudici del tribunale monocratico, saranno chianati a decidere su questioni demandate al collegio. La ripartizione delle materie consentirà un'equa e ragionata distribuzione dei procedimenti, con coinvolgimento del tribunale in composizione collegiale solamente per le questioni più rilevanti e complesse ed impiego del personale di magistratura su scala più estesa, così da consentire un notevole abbattimento dell'arretrato ed una celere definizione delle pendenze in tempi ragionevoli. Sotto il profilo finanziario, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte alla UdV 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Azione: "Magistratura onoraria" sul capitolo, 1362, p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici di pace aggregati, giudici onorari di Tribunale e Vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" che reca uno stanziamento pari ad euro 199.449.725 per ciascun anno del triennio 2021-2023, segnalando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter della legge 12 novembre 1991, n. 374, gli stessi giudici di pace sono soggetti al compenso massimo di euro 72.000 lordi annui e, pertanto, eventuali ulteriori attività rientrano nel limite previsto dal predetto tetto.

Il comma 8 attiene al giudizio di appello sul quale la presente riforma interviene, nel solco degli interventi operati di recente con i quali in particolare si è previsto un aggravamento degli oneri per l'appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose.





Si interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all'esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate.

Per entrare nella specificità delle disposizioni disegnate, si rappresenta che si intende rendere più chiara, sintetica e specifica l'esposizione delle indicazioni previste a pena d'inammissibilità negli atti introduttivi dell'appello così come disciplinati dagli articoli 342 e 434 c.p.c. e, con la soppressione della lettera n) dell'articolo 6 del testo originario, rendere più trasparente l'applicazione dei principi connessi al dovere di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti di parte.

In particolare, con l'obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza, si prevede, oltre alle disposizioni che impongono di formulare i motivi di appello secondo i principi di sinteticità e chiarezza, il ripristino della figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio.

Si segnalano, in particolare, gli interventi diretti ad introdurre le lettere g) e h).

La prima dispone, infatti, che nell'ambito dei procedimenti di correzione delle sentenze e delle ordinanze secondo quanto previsto dall'articolo 287 c.p.c. "Casi di correzione", le parti possono richiedere congiuntamente di non presenziare all'udienza mediante istanza da presentare almeno cinque giorni prima della stessa già fissata e nel caso la richiesta non fosse congiunta prevedere che il giudice abbia la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissare però apposita udienza. La presente disposizione permette di razionalizzare il procedimento di correzione delle sentenze o ordinanze, accelerando così i tempi di definizione dello stesso, con una risposta diretta a soddisfare la volontà delle parti.

Il secondo inserimento mira ad apportare alcune modifiche all'articolo 288 c.p.c." Procedimento di correzione", introducendo la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche nel caso di contestazione della quantificazione delle spese giudiziali effettuata dal giudice liquidate con provvedimento già





passato in giudicato, tenendo presente che tale facoltà risulta esperibile solo fino alla decorrenza di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. La norma è diretta a disincentivare il sistema delle impugnazioni attraverso il ricorso a tale strumento nelle sole ipotesi sopra evidenziate.

La disposizione in esame è finalizzata a permettere un più razionale utilizzo della procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, in quanto tale procedura consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento, facilitando al giudice tale compito con una procedimento più celere e snello, con una soddisfazione più immediata degli interessi delle parti e infine, adottando la stessa procedure di correzione anche per la determinazione delle spese giudiziali effettuata dallo stesso giudice.

Le norme hanno carattere procedurale e non sono in grado di determinare oneri per la finanza pubblica, attesi gli effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso e in termini di riduzione delle tempistiche processuali.

Con la *lettera l*) si precisa in modo più chiaro il ruolo e i poteri del collegio, con due indicazioni puntuali relative la prima, al fatto che l'udienza di discussione della causa si svolge davanti al collegio, cui sono conferiti i poteri di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa davanti al consigliere istruttore e la seconda di prevedere, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. *La norma ha natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.*

Si segnala che il comma in esame che interviene in materia di giudizio di appello contiene positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi decisionali ed è tesa a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose, mentre sotto il profilo finanziario, si segnala il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un'unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro.

In via generale, con riferimento alle modifiche introdotte, si rappresenta il carattere ordinamentale e precettivo delle disposizioni contenute e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che alle attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, con riferimento alle istanze pretestuose di cui si è detto sopra, dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, con ordinanza non impugnabile, la previsione (lettera f), numero 3) secondo la quale il giudice può condannare la parte che le ha proposte al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000 in favore della cassa delle ammende. Al riguardo, si evidenzia l'impatto positivo derivante da un nuovo gettito d'entrata sebbene allo stato, non quantificabile.





Con il *comma 9* si prevede di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Si ricorda il principio cardine che ispira le modifiche al testo della riforma in esame: i motivi dell'atto introduttivo di ogni grado di giudizio - in tal caso il ricorso per cassazione - devono essere chiaramente e sinteticamente esposti in maniera specifica (lettera a).

Si prevede, inoltre, di *unificare i riti camerali* mantenendo la disciplina di cui all'articolo 380-bis.1 c.p.c. con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata (*lettera b*), mediante la soppressione della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici. Novità importante è poi *l'introduzione di un procedimento accelerato* (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza; infatti, un giudice della Corte funge da filtro e propone la definizione del ricorso con l'indicazione dei possibili esiti sopra richiamati con avviso comunicato agli avvocati delle parti (*lettera e*). Nel caso in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio e liquida le spese processuali. Si segnala in proposito il beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza "de qua" è esonerato dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quater del T.U. 115/2002 (punto 3 della citata lettera e).

Sulla base dei dati ricavabili dall'Annuario statistico 2020 predisposto dall'ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, è possibile effettuare in via prudenziale una stima degli effetti prodotti dalla disposizione in esame relativamente al punto 3 della lettera e), selezionando dalla tabella "Serie storica dei ricorsi definiti con pubblicazione del provvedimento classificati con esito" le sole voci relative agli esiti di rigetto, inammissibilità e altre decisioni - nel triennio 2017-2019 - prevedendo di utilizzare il valore del contributo unificato relativo ai processi civili di valore indeterminabile pari a euro 518 e di prevedere destinatari della disposizione circa il 5% della media dei ricorsi rilevati.

Viste le premesse metodologiche, l'onere è quantificato, in via prudenziale, in euro 586.894 dal 1°/7/2022 e di euro **1.173.788** a decorrere dal 2023, come rappresentato nel prospetto che segue:





ARTICOLO 1, COMMA 9, lettera e), num. 3

Ricorsi definiti peresito	2017	2018	2019	Totale 2017- 2019	Media triennio 2017-2019	lpotesì 5% dei ricorsi medi	Versamento ulteriore importo da versare ai sensi art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002	Minor gettito per assenza di versmento ai sensi art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002
Rigetto	12.979	13.758	13.567	40.304				
Inammissi bilità	4,826	5.381	6.179	16.386	22.656	1.133	1.036	1.173.788
Altre decisioni	2.423	6.179	2.680	11.282				
Totale	20.228	25.318	22.423	67.969				

Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio Statistica

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica inserito nella *lettera f*) del citato comma 8 dell'articolo in esame. Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare. Si prevede inoltre, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione.

Una importante novità è rappresentata dal contenuto della *lettera g)* che prevede l'esercizio da parte del giudice di merito del potere di *rinvio pregiudiziale* alla Corte di Cassazione per la definizione di questioni di diritto e di particolare importanza, qualora ricorrano specifici requisiti dettati dalla norma. In tal caso, il giudizio di merito verrà sospeso, in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, si precisa che non si tratta di un mezzo di impugnazione e che è previsto un "filtro" affidato al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Il principio espresso dalla Corte, oltre ad avere efficacia vincolante nel caso trattato, sarà espressione di un principio di diritto anche per fattispecie analoghe, con evidenti effetti deflattivi legati al sorgere ed al protrarsi di contenziosi dovuti alla mancanza di una chiara regola ermeneutica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 3) della lettera e) del presente articolo, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di





parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si precisa, infine, che ad eccezione del numero 3 della lettera e) del comma 9 dell'articolo in esame, l'intervento normativo, avendo natura ordinamentale e procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il *comma 10* del presente articolo si intende realizzare l'intervento auspicato con la pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 123 del 2017) che disciplini il sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, permettendo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con quello di difesa dei terzi di buona fede.

Al riguardo, l'intervento si rende necessario per conformarsi alle disposizioni della Convenzione EDU che impone agli Stati contraenti di «conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte». In quest'ottica, pertanto, è necessario che, qualora non già previsti negli ordinamenti interni, si debbano adottare delle misure per porre rimedio alle violazioni accertate dalla Corte europea, cessando il comportamento dannoso e rimuovendo le conseguenze riconducibili alla lesione (restitutio in integrum).

In particolare, si rappresenta che l'obiettivo della presente disposizione è l'adeguamento al quadro unionale esistente in materia, prevedendo un criterio di delega che consentendo la riapertura del processo civile o amministrativo introduca un nuovo caso di revocazione della sentenza civile passata in giudicato (lettera a) evitando comunque la duplicazione dei ristori, disciplinando altresì l'ambito di applicazione (limitandolo ai soli casi in cui non vi è spazio per una misura risarcitoria), i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione e la relativa decorrenza (lettera d)).

Si segnalano, inoltre, le previsioni contenute rispettivamente nella *lettera b*), secondo le quali sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito del procedimento per revocazione in esame; e nella lettera c) che stabilisce che la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero.

Da ultimo, con la *lettera f*) viene inserito un criterio di delega di carattere generale che consenta gli opportuni adattamenti dell'ordinamento interno resi necessari dalle introducende disposizioni.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, ed è volta a superare la riscontrata assenza evidenziata dalla Corte Costituzionale di norme procedurali che consentano la riapertura dei processi civili nel caso in cui si renda necessario uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea





dei diritti dell'uomo. Inoltre, si segnala l'ulteriore effetto di evitare procedure di infrazione a carico dello Stato per mancata attuazione di prescrizioni dell'organo internazionale, con aggravio di procedure e con inflizione di sanzioni connesse alle violazioni riscontrate.

Per gli enunciati motivi, pertanto, si rappresenta che il comma 10 in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che ai relativi adempimenti di natura istituzionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione- contenuta nel *comma 11* è diretta ad integrare i principi di delega con l'obiettivo di semplificare il vigente sistema processuale civile in tema di impugnazione dei provvedimenti di licenziamento, anche quando devono essere risolte questioni relative alla quantificazione del rapporto di lavoro, uniformando il sistema e stabilendo che a tutte le impugnazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente delega si applicherà la medesima disciplina, realizzando il superamento di difficoltà interpretative relativo all'applicazione del regime introdotto dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilendo altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettando l'opportuna disciplina transitoria.

Si segnala che la norma, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni concretizzato anche in ambito lavorativo con lo snellimento delle procedure. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il *comma 12* dell'articolo in esame declina i principi e i criteri direttivi della revisione del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi e di espropriazione immobiliare.

In primis si segnala l'intervento di cui alla lettera a), con la quale si prevede che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

La possibilità di avviare il processo di esecuzione mediante copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo determina effetti positivi sull'iter processuale sia perché conferisce una spinta di accelerazione alla procedura sia perché, snellendo le attività burocratiche, consente di eliminare adempimenti superflui per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai o per i conservatori degli archivi notarili e anche per i legali che sono, quindi, esonerati dall'incombenza di





dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, potendo estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal fascicolo elettronico del processo civile telematico attestandone la conformità ai rispettivi originali.

Sempre in linea con l'intento di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di esecuzione deve inquadrarsi l'intervento relativo alla lettera b) che in sostanza è diretto a riformare la disciplina del termine di efficacia del precetto nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492bis del codice di procedura civile, che consente al creditore di accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Poiché si tratta di attività delicate e a volte anche complesse è necessario preservare l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare ulteriori adempimenti (rinnovazione del precetto, notifiche e quant'altro) che rallentano considerevolmente la procedura esecutiva, moltiplicando le incombenze anche degli uffici giudiziari e avvantaggiando in tal senso debitori abbastanza scaltri che nel frattempo possono evitare la procedura spogliandosi anche fraudolentemente dei beni di loro proprietà. Con la sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto invece il creditore, munito di titolo esecutivo e di atto di precetto, può predisporre un'istanza, rivolta al presidente del Tribunale, per richiedere l'autorizzazione ad accedere alle informazioni di cui al secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c.

L'istanza deve essere depositata telematicamente, avanti al Tribunale del circondario ove il debitore risiede. Una volta concessa l'autorizzazione, il creditore può formulare la richiesta di accesso ai dati del debitore direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite comunicazione P.E.C., allegando le copie conformi all'originale del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del decreto di autorizzazione emesso dal Tribunale

L'Agenzia delle Entrate, una volta terminate le operazioni, invia un avviso al creditore, chiedendogli il versamento, mediante F24, di un importo a titolo di tributo speciale per le attività di ricerca. Versato il tributo, l'Agenzia delle Entrate provvederà, infine, all'invio dei risultati al creditore. La disposizione deve essere accolta in termini positivi sia perché è suscettibile di rendere efficaci e conclusive le procedure esecutive, evitando la ripetizione ad infinitum di atti processuali sia in quanto gli istanti conseguiranno più agevolmente la soddisfazione dei loro crediti attraverso la possibilità di ricercare in tempi ragionevoli i beni da aggredire che siano nel possesso effettivo dei debitori. Il pagamento del contributo sia per gli atti giudiziari che per le operazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – soprattutto con riferimento all'ulteriore contributo speciale richiesto dall'agente di riscossione per l'attività di ricerca





svolta sui beni di pertinenza dell'esecutato – sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata nelle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabili.

L'intervento previsto dalla *lettera c,*) nell'ottica di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine, che nella previsione vigente è di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita, per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale ex articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento, con possibilità di ulteriore proroga sempre per ulteriori 45 giorni. La disposizione si giustifica con la circostanza i creditori possono ricorrere, come già attualmente succede, a dichiarazioni e certificati sostitutivi per i quali sopperisce il ricorso alla consultazione telematica dei pubblici registri, senza che vengano sovraccaricati delle incombenze i pubblici uffici. *L'intervento contrae notevolmente i tempi della procedura esecutiva ed evita adempimenti burocratici spesso onerosi per l'utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici delle pubbliche amministrazioni*.

Si segnala l'inserimento della previsione contenuta nella *lettera d*) con cui si formalizza una prassi assai diffusa che consiste nella collaborazione del custode con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. ai fini della verifica della documentazione ipocatastale. L'intervento è diretto a favorire un controllo più efficace della documentazione e una lettura più agevolata e comprensibile delle relazioni, riducendo così il margine di errori. *Stante la natura procedurale e organizzativa della disposizione, non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica*.

Le successive *lettere e)* e *f)*, riguardano la conservazione dei beni, mobili ed immobili, oggetto della procedura. Il primo intervento riguarda la riduzione dei termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento - in quanto quest'ultimo coincide normalmente col debitore esecutato - mentre il secondo intervento riguarda un'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile soprattutto quando è occupato *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore. In tali situazioni l'intervento prevede che il giudice dell'esecuzione debba ordinare la liberazione dell'immobile pignorato al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Se l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, il termine è al massimo protratto fino al momento del decreto di trasferimento e non più a quello dell'aggiudicazione, anticipando ulteriormente i termini della procedura espropriativa.

Le disposizioni introdotte dalla *lettera g)* prevede la standardizzazione degli schemi da utilizzare per relazione di stima e per gli avvisi di vendita. Si rappresenta, anche per tale disposizione, la *natura procedurale e organizzativa*, in ragione di cui non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica. Infine, si segnala l'introduzione della previsione di cui alla *lettera h*) che il custode nominato proceda a dare attuazione alla liberazione dell'immobile pignorato osservando le prescrizioni del giudice





dell'esecuzione senza l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 605 e ss. del c.p.c. (quindi senza notifica dell'atto di consegna e rilascio dell'immobile) successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non venga esentato dallo stesso aggiudicatario o assegnatario del bene. Le proposte sono dirette ad accelerare le operazioni esecutive e di vendita e aggiudicazione/assegnazione dei beni e hanno un impatto positivo in termini di contingentamento dei tempi procedurali, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le *lettere i), l) e m)* ridisegnano l'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato. Le disposizioni intervengono per fornire sia un iter ben definito degli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti sia per fornire al G.E. la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista, il quale nel caso di difformità rilevate è suscettibile di rimozione.

La proposta estende il perimetro della delega al professionista con il proposito di liberare il G.E. da incombenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato. Il compenso del professionista non è oggetto di revisione e rimane quello stabilito con la normativa attualmente vigente e che è disciplinata da regolamento interministeriale del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, oggetto di aggiornamento.

Con la *lettera n*) si dettano le specifiche regole riguardanti la vendita privata, istituto conosciuto in altri Stati europei. Nello specifico, gli interventi inseriti sono tesi ad ottenere la velocizzazione dell'*iter* della procedura esecutiva e il contenimento dei costi, mediante la collaborazione fattiva del debitore, che può attivarsi sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo l'accelerazione delle varie operazioni di vendita con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre, talvolta, per effetto del susseguirsi automatico dei ribassi.

In particolare, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione - a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 cpc - a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

A tal fine viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Con riferimento alla valutazione sull'istanza debitoria in capo al giudice, si segnala che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, dopo comunque aver acquisito il consenso dei creditori. È fatto salvo, comunque, il potere del giudice di assumere, nel





contraddittorio tra gli interessati, sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente.

Da segnalare l'obiettivo di snellimento e contingentamento delle procedure perseguito con la previsione secondo la quale, con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita, debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato.

Con l'obiettivo sempre di accelerazione e snellimento delle procedure, si prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.

Al riguardo, si ribadisce che data la natura del processo civile gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti di cui si è detto sopra, gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione. Infatti, i compensi dei citati professionisti, verranno ripartiti tra gli altri compartecipanti alla medesima procedura.

L'intervento in esame, - finalizzato a un maggior efficientamento delle operazioni di vendita dei beni immobili, delegate dal giudice dell'esecuzione ai notai, agli avvocati ed ai commercialisti inseriti negli elenchi di cui agli articoli 179- *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerata la natura dei compensi liquidati che rimangono comunque, secondo le regole ordinarie, posti a carico delle procedure esecutive.

Ispirata all'obiettivo del contingentamento dei tempi è poi la previsione secondo la quale, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile (numero 5).

Da ultimo, l'intervento in esame stabilisce che l'istanza di richiesta autorizzazione alla vendita possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità (numero 6).

Le norme considerate con l'intervento alla suddetta lettera i) sono di natura precettiva e procedurale e non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta con la *lettera o)* riguarda i criteri adottati per la determinazione dell'ammontare del prezzo della vendita dei beni nonché il termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis c.p.c.





Si segnala, inoltre, il contenuto delle lettere *p*) e *q*), diretto ad evitare il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni dediti ad attività criminose a scopo di riciclaggio o al finanziamento di attività di terrorismo nelle procedure esecutive di vendita ed aggiudicazione dei beni immobili sia in caso di procedura individuale che di procedura concorsuale. Pertanto, gli obblighi di verifica posti a carico dei soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, mediatori ed intermediari finanziari e professionisti autonomi - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva europea 2005/60/CE cui il predetto decreto dà attuazione, nei confronti dei loro clienti sono estesi anche agli aggiudicatari dei beni immobili alienati riguardo ai quali il decreto giudiziale verrà emanato solo dopo l'avvenuto rispetto degli obblighi prescritti. A tale finalità è previsto che presso il Ministero della giustizia sia istituita una banca dati delle aste giudiziali ove devono confluire tutti i dati identificativi degli offerenti, quelli del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione, il prezzo di aggiudicazione e le relazioni di stima, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che li richieda.

Il comma 12 in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva indicata, inserendo nel quadro normativo interno disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempinenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. È da segnalare, al riguardo, che la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento degli affari di giustizia già detiene le informazioni e le modalità di gestione ed autorizzazione dei soggetti gestori delle aste giudiziarie. Infatti, con il provvedimento 2 aprile 2009, "Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti autorizzati" sono stati creati:

- l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 (Sezione A)
- l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (Sezione B)
- il registro nel quale sono conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell'inserimento nelle sezioni A e B dell'elenco e i decreti di diniego e cancellazione.





Pertanto, attraverso il flusso di dati e comunicazioni provenienti dai predetti canali è di facile realizzazione una modifica applicativa dei programmi già in uso alla predetta direzione senza previsione di impiego di ulteriori risorse finanziarie e strumentali e, senza previsione di aggravio di oneri per la finanza pubblica. Tale risultato potrà essere assicurato attraverso la sinergia operativa della Direzione generale per i sistemi automatizzati che supporta il Dipartimento citato di questa amministrazione nella gestione delle dotazioni informatiche utilizzate. Si precisa, infine, che la banca dati per le aste giudiziali si concretizza in uno strumento informativo non gestionale utile alla tracciabilità dei soggetti che vi partecipano.

In relazione alle disposioni esaminate comunque, si rappresenta che la maggior parte degli adempimenti è a carico delle parti e i costi sostenuti rimangono a carico dell'intera procedura esecutiva, mentre le incombenze degli uffici giudiziari risultano notevolmente ridotte e snellite con la conseguenza di una migliore e più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. Ad ogni modo si assicura che a queste ultime potrà farsi fronte attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con le disposioni contenute nel comma 13 dell'articolo in esame si interviene nei procedimenti in camera di consiglio con l'obiettivo di ridurre sia nel Tribunale ordinario che in quello per i minorenni i ricorsi privi di collegamento con l'esercizio dell'attività giurisdizionale prevedendone il trasferimento della relativa competenza alle amministrazioni interessate e ai notai che nella loro qualità di pubblici ufficiali assicureranno la tutela degli interessi coinvolti nelle procedure in questione. Si segnala che l'intervento, che ha carattere ordinamentale, è teso a migliorare l'efficienza della gestione di procedure che analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materie contigue possono essere demandate ad organi o soggetti diversi da quelli giurisdizionali con chiaro effetto deflattivo degli affari affidati alla trattazione in camera di consiglio del tribunale tanto ordinario che per i minorenni in composizione collegiale.

Le disposizioni inserite nel *comma 14* del comma 1 del presente articolo nascono dall'esigenza di regolamentare il coordinamento tra la disciplina in materia di cooperazione giudiziaria in ambito civile con le norme di diritto processuale internazionale, definendo quali siano i procedimenti esperibili nelle diverse procedure europee previste dai seguenti regolamenti:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;





- 2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
- 3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
- 4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
- 5) regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Le criticità del sistema del diritto internazionale privato sono emerse a seguito della non lineare applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218 (che per l'appunto prevedeva la riforma del suddetto sistema) con problematiche in tema di riconoscimento di una sentenza straniera o di un provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai fini della successiva azione esecutiva. A tal fine, pertanto, l'intervento trova il suo fondamento nella necessità di definire le scelte processuali da attuare nell'ambito dei procedimenti di cui ai regolamenti ed alla convenzione sopra citati, tenendo conto delle peculiarità delle varie fasi delle stesse procedure europee. Per questi motivi, si è prescelto secondo i casi di optare o per il rito ordinario di cognizione o per quello sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile o con altro rito ordinario semplificato, conformandoli alla normativa internazionale.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, viene proposta per tutti gli interventi di cui sopra, la clausola di salvaguardia di livello generale, la quale stabilisce che il giudice provvede con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione, o con altro rito ordinario semplificato.

La disposizione in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale ai regolamenti indicati, inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato.

Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Si segnala la soppressione dell'articolo 10 (Giudizio di scioglimento delle comunioni) del testo originario del presente disegno di legge, che introduceva in tale materia un nuovo procedimento stragiudiziale, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, evidenziando l'intervento realizzato non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni inserite nel *comma 15* intervengono in materia di arbitrato. In via generale si segnala che le modifiche introdotte sono dirette a rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione dello stesso per gravi ragioni ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile ed inserendo l'obbligo di una dichiarazione da parte dell'arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico dove siano indicate tutte le circostanze di fatto rilevanti in grado di minare la garanzia indicata Inoltre, si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. Inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

Con l'intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di inquadrare sistematicamente e valorizzare l'istituto dell'arbitrato con conseguente snellimento dei carichi di lavoro giudiziali, potenziando le soluzioni conciliative che evitano dispersione di risorse unane, strumentali e finanziarie collegate all'attività giudiziaria.

In particolare, si rappresenta che, con le previsioni contenute nella *lettera a)* si intende rafforzare le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere





fatte valere come motivi di ricusazione. Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale, si propone come indicato di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Con il contenuto della lettera b), si ribadisce il principio concernente l'efficacia esecutiva del lodo straniero quando tale provvedimento abbia contenuto di condanna, mentre viene introdotta la possibilità in capo agli arbitri di emanare provvedimenti di natura cautelare previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo. La previsione che ha carattere ordinamentale e precettivo, dettata per rendere più celere ed efficace la procedura di ratifica di una condanna pronunciata da autorità straniere, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere svolti attraverso le risorse unane, strumentali e finnaziarie disponibili a legislazione vigente.

Ulteriore intervento è quello concretato nell'inserimento della lettera c), che prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge, nonché mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario. Stante la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Con l'intervento contenuto nella *lettera f*) inoltre, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 e ss. del codice di procedura civile abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di tale normativa, nonché di disciplinare la trasposizione dei giudizi da quello ordinario a quello arbitrale e viceversa.

Si evidenzia che l'inserimento della *lettera h*) è diretto ad introdurre, anche per la nomina degli arbitri, da parte dell'autorità giudiziaria, criteri e principi di indipendenza e imparzialità attraverso la previsione di conferimento degli incarichi secondo regole di trasparenza ed efficienza, al fine di garantire che vi sia





un'equa rotazione delle nomine tra tutti i professionisti, senza alcuna preferenza o disparità di trattamento.

L'intervento applica i principi di imparzialità e terzietà del giudice anche all'arbitro nominato per la controversia negoziale e sancisce uno dei requisiti essenziali dell'organo che è chiamato a dirimere la lite e contemperare gli interessi delle parti. Per la sua natura ordinamentale e precettiva la disposizione in esame non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con le disposizioni contenute al *comma 16* del presente articolo si intende prevedere una disciplina più organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

L'intento è quello di stabilire regole comuni a tutti i professionisti indicati per l'iscrizione presso i tribunali, nonché distinguere le varie figure di consulente tecnico, ma creare un albo nazionale unico dove si possa accedere per ricercare le figure professionali più adeguate a ciascun caso concreto. Inoltre, devono essere dettate norme dirette a favorire la mobilità dei professionisti escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro, a prevedere la loro formazione continua e tutelare le situazioni di salute, gravidanza e contingenti e, *in primis* deve essere costituita presso ciascuna corte di appello una commissione che verifichi la regolarità delle nomine.

Si rappresenta che non si tratta di istituire nuove figure professionali, ma di prevedere una più rigorosa disciplina dell'accesso alle mansioni di consulente tecnico e/o perito, che incentivi la preparazione specifica nei settori richiesti e con suddivisione delle professionalità secondo percorsi formativi ben definiti, che prevedano un continuo aggiornamento. Tale formazione rimane a carico delle associazioni di riferimento e dei relativi ordini professionali con onere di coloro che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici di provvedervi personalmente anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza. La possibilità di creare un albo unico permetterà, inoltre, di reperire il CTU senza dover forzatamente reperirlo nell'ambito circondariale o distrettuale e con la possibilità di sostituirlo anche in caso di impedimento momentaneo dello stesso. Si consideri, al riguardo, che i consulenti tecnici sono esperti in specifici ambiti, ma che svolgono le loro prestazioni come liberi professionisti, potendo collaborare con i servizi della giustizia con modalità collaborative ma non esclusive senza essere legati da rapporti di lavoro subordinato. Si rappresenta che presso le corti d'appello una commissione di verifica sarà deputata al controllo della regolarità delle nomine. Ai componenti delle commissioni di cui sopra, composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia, si prevede che non dovranno essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.





Per tale motivo, si segnala che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere dell'iscrizione nell'albo è a carico dell'interessato, che verserà i contributi al fine di mantenere la propria iscrizione e di poter intervenire nel processo su istanza delle parti che sopporteranno i costi della consulenza del professionista di cui potranno fruire a loro vantaggio nel corso della causa instaurata. L'eventuale collaborazione richiesta dal giudice è da considerarsi quale ausilio/perizia che soggiace alle ordinarie disposizioni in tema di spese di giustizia di cui al T.U. 115/2002. Per il medesimo motivo, non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica la previsione della possibilità di chiedere la sospensione volontaria dall'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso il tribunale, restando, il professionista comunque iscritto all'Albo Professionale di appartenenza, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizioni inserite nel comma 17) dettano delle regole comuni a tutti i procedimenti civili.

In tale direzione è previsto che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l'assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza.

Per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto e ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. I sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa ed alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata come, avviene ad esempio con il ricorso al deposito attraverso l'area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e finanziata nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D.Lgvo 14/2019 (artt. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame.

Si assicura, che da informazioni assunte presso la competente articolazione ministeriale - DGSIA - l'implementazione delle sopra descritte soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, già previste





nel suddetto programma di informatizzazione del processo telematico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamenmo del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", nonché nel capitolo di bilancio 7203, p.g. 8 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi".

Ad adiuvandum, si rappresenta che eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere sostenuti attraverso le integrazioni previste con il d.p.c.m.11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. (lettere a, b e c).

Inoltre, è previsto alla *lettera d*) che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo nel rispetto di criteri di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e dell'utenza: consultabilità che è possibile attraverso una schematica strutturazione dei campi informatici dei registri processuali di cui, già allo stato attuale, l'amministrazione della giustizia è fornita.

Con tale intervento si perseguono obiettivi di snellimento e speditezza del procedimento, pertanto, stante la natura ordinamentale tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'introduzione della *lettera e)* prevede la sanatoria di tutti gli atti che non abbiano completamente assolto al modello, alla forma e ai limiti richiesti dagli schemi informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti al fine di eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale. Viene precisato che della violazione delle specifiche tecniche sarà tenuto conto nell'ambito di attribuzione delle spese processuali.

La presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse unane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





In una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la legge delega (*lettera f*) impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il D.P.R. n.115 del 2002.

In particolare, si prevede di attivare - per il versamento del contributo unificato da parte dei privati - sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, così come già previsto dall'articolo 4, comma 9 del decreto – legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecunarie.

La legge sopracitata prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Ciò avviene attraverso la stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Si segnala che con la previsione contenuta nella *lettera g*) si prevede la revisione della disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, consentendo di procedere, in tal senso, anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti. *Trattasi di norma di carattere procedurale*.

Si segnala, poi, le disposizioni inserite nelle *lettere dalla h) alla r)* relative ad una serie di previsioni per il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare.

In particolare, la *lettera p*) prevede un contatto diretto tra il giudice e il soggetto destinatario della misura di protezione, ma prevede che, nelle ipotesi in cui la comparizione personale del destinatario potrebbe





comportare un pregiudizio al medesimo, che il giudice possa ricorrere all'udienza con collegamento da remoto. La previsione si inserisce sulla linea degli interventi realizzati durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 per garantire la tutela ed il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio e la funzionalità dei servizi della giustizia nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto. Pertanto, è incentivato, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto, soprattutto per le udienze che non richiedono la presenza di altri soggetti al di là dei difensori, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice. Tali collegamenti da remoto disciplinati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, con recuperi di efficienza complessiva del sistema e con modalità idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto previsti dalle disposizioni in esame che gli stessi potranno essere assicurati ricorrendo all'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale -Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso le presenti disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Le disposizioni introdotte al *comma 18* prevedono la possibilità di esercitare la delega attraverso modifiche alla disciplina in materia di Ufficio per il processo, attualmente regolamentata dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dal D.M. 1° ottobre 2015 e dal decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla luce della rilevata necessità di potenziare l'utilizzo di tale struttura, definendone meglio i compiti, quale indispensabile strumento di ausilio al giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, anche sulla base delle positive esperienze maturate nell'ambito degli uffici giudiziari.

In tal senso si prevede la costituzione dell'Ufficio del processo anche presso la Corte di cassazione (lettera c) e la Procura generale presso la Corte di cassazione (lettera d). Per quanto concerne i compiti che la struttura dovrà svolgere si prevede che il personale addetto sia adeguatamente formato e svolga compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione; la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. Altri compiti potranno riguardare il supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici, in costante espansione e aggiornamento, il necessario coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere, la catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, necessari per la migliore organizzazione del lavoro dei giudici e per rafforzare la prevedibilità e coerenza degli indirizzi della sezione, e compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro, raccolta di dati particolarmente rilevante per la redazione dei già menzionati piani per l'abbattimento dell'arretrato e per prevenirne la formazione. Si prevede, inoltre, che l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati e previa formazione degli addetti alla struttura, possa svolgere compiti di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali, di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici che di recente sono stati estesi anche al processo davanti alla Corte di legittimità e di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si prevede altresì l'istituzione dell'ufficio





per il processo (in una o più strutture) anche presso la Procura generale della Corte di Cassazione, che prenderà il nome di "Ufficio spoglio, analisi e documentazione".

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (magistrati onorari, tirocinanti ex art. 73 del DL. 69/2013, ecc.) al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, da adibire all'Ufficio del processo civile. Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

La spesa riportata, indicata per l'onere stipendiale è pari ad euro 23.383.320 annui, calcolato in via prudenziale, come meglio rappresentato nella seguente tabella:





Proiezioni stipendiali

	_	٦	18,	
Onere	trattament	accessorio	5.928,81	
Totale onere	TOTALE emolumenti	fissi	40.837,83	
	TOTALE		29.511,36 7.141,75 1.676,25 2.508,47 11.326,47	
razione	IRAP	8,50%	2.508,47	
neri Amministrazione	Opera prev.	5,68%	1.676,25	
Oneri A	F.do pens. O	24,20%	7.141,75	
	Totale lordo F.do pens. Opera prev. IRAP	di pendente	29.511,36	
	Elemento		-	
. 1	Indennità di Elemento	amminsitrazione/r perequativo	5.192,93	
3molument	13~		1.870,65	
E.	LV.C.		156,00	
	Stipendio		22.291,78	
	Unità		200	009
	Area/Fascia		Terza Area – Fascia 1	
	Area		Terza Area	

Riepilogo oneri

23.383.320	unzioni nr. 500 unità
A partire dal 1º gennaio 2023	





Il *comma 20* interviene in tema di notificazioni, incentivando il ricorso allo strumento informatico ai massimi livelli.

Infatti, alla *lettera a*) viene previsto che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale (ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del decreto legislativo n. 82 del 20105), gli avvocati, per le materie civile e stragiudiziale, debbano svolgere l'adempimento esclusivamente per via telematica (tramite pec).

Con la lettera b) si stabilisce che quando la notificazione per posta certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire - a spese del richiedente - mediante inserimento del documento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgvo 14/2019): la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni da quello dell'inserimento. Solo nell'ipotesi in cui per cause non imputabili al destinatario, la notificazione eseguita telematicamente tramite pec non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità; c) l'ufficiale giudiziario non può procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; d) favorire l'adozione di misure di semplificazione nei casi in cui la notificazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario attraverso l'uso di strumenti telematici. La norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già in atto e previsti dall'attuale assetto normativo e che vengono ordinariamente effettuati. Pertanto, si assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale.

Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Con il *comma 21* si prevede il rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in particolare con la *lettera a*) si stabilisce il riconoscimento dell'amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la possibilità di irrogare specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.





La predetta previsione si inquadra nell'ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile, nel quale è già sanzionata ex articolo 96 c.p.c., a titolo di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno alla controparte, la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, qualora la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia intentato una c.d. "lite temeraria". A tale riguardo, infatti, si prevede di modificare la disposizione "de qua" riconoscendo anche l'amministrazione giudiziaria in qualità di soggetto danneggiato con condanna, come sopra indicato, al pagamento di specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

Si segnala la previsione contenuta nella *lettera b*) secondo la quale si prevedono conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 cpc e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 cpc allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell'ordine.

Da ultimo con l'obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dei processi la *lettera c*) prevede che sia fissato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile o comunicarne le ragioni del diniego.

Le disposizioni, oltre che agevolare l'acquisizione dei mezzi istruttori, sono suscettibili di comportare introiti per le casse dell'Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b), allo stato non quantificabili.

Con la *lettera a*) del *comma 22* dell'articolo in esame, si specifica che dovrà essere curato il coordinamento della riforma con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, compresa la previsione inserita nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che contiene tuttora riferimenti al codice di procedura civile del 1865, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Significativo il contenuto della **lettera** *b*) che pone il necessario intervento normativo di modifica della legge 24 marzo 2001, n.89. In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado, all'introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario di cognizione disciplinate dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., della stipulazione, - anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, sempre nell'ottica dello riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, si prevede che la proposizione di istanza di decisione





AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in udienza, all'esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali.

(Em. 15.6). Si introduce, poi, la *lettera c*) che dispone riguardo all'eccezione del difetto di giurisdizione nel corso del procedimento instaurato, prevedendone al numero 1) la rilevabilità d'ufficio durante il primo grado e solamente se oggetto di specifico motivo di impugnazione nei gradi di giudizio successivi, mentre al numero 2) si stabilisce che l'eccezione non può essere presentata dall'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Il presente comma ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta riflessi di natura finanziaria.

L'introducendo *comma 23* è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle discipline e dal rischio di mancanza di coerenza nelle differenziazione degli esiti procedurali. Al riguardo vengono delineati criteri e principi di delega idonei a garantire importanti obiettivi quali: l'omogeneità di trattamento per situazione analoghe; l'omologazione delle tutele processuali; la creazione di orientamenti uniformi; l'adeguata risposta ad istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto. Si illustrano succintamente le principali linee direttrici scansionate con elenco alfabetico.

Con la *lettera a*) si prevede l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo IV-bis del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone,minorenni e famiglie", al fine di introdurre un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie che meglio distribuisca i carichi di lavoro tra le autorità giudiziarie interessate

La *lettera b)* è diretta ad introdurre - riguardo ai procedimenti di cui alla lettera a) - alcune misure di natura eterogenea relative alla protezione delle categorie più vulnerabili ad integrazione della revisione delle disposizioni emendative inerenti la riforma del Titolo V del libro secondo del c.p.c., coordinandole con le innovazioni ivi previste, prevedendo, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e ss. del c.c. possano essere chiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni, quando la convivenza è già cessata. Nella specie, nelle disposizioni di nuova introduzione, sono dettati i principi da seguire per la materia della violenza domestica e di genere sia sostanziali che procedurali dirette ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nonché particolari misure che devono essere adottate nei confronti del minore all'atto della sua audizione, in particolare, si segnalano: la facoltà del giudice di farsi assistere da un esperto ove lo ritenga necessario e la previsione che i consulenti di cui il giudice si avvale - c.d. mediatori familiari - siano dotati di specifiche competenze professionali e scientifiche in materia minorile e di tutela di violenze di genere, le quali possono costituire requisito per l'iscrizione in apposite sezioni dell'albo dei consulenti. I predetti consulenti devono attenersi alle indicazioni del giudice e attenersi ai protocolli ed alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica senza compiere valutazioni su profili della personalità estranei alle citate linee guida. La disposizione in esame affina,





poi, la normativa attualmente in vigore che disciplina l'ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano e che è regolata nell'ordinamento dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, c.c. introdotti dalla Legge 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013, realizzando le previsioni della fonte internazionale (art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20.11.1989, ratificata dall' Italia con la legge 176/1991 e all'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata dall'Italia con Legge 77/2003). In particolare, è previsto che per i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. Si rappresenta, dunque, che la norma in esame, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale.

Si segnala, infine, che in tema di eventuali incontri fra genitori e figlio, viene garantito in ogni caso che siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame. Per quanto riguarda la collaborazione di esperti in materia, si rappresenta che già le figure dei giudici onorari membri del collegio presso il Tribunale per i minorenni, sono figure professionali individuate come particolarmente competenti nei settori indicati (psicologi, assistenti sociali, psichiatri e neuropsichiatri infantili etc.) che, se del caso, possono avvalersi di altrettante figure di professionisti specializzati già presenti nei servizi comunali o delle ASL, chiamati a svolgere le loro mansioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Con la *lettera c*) si prevede che il nuovo procedimento sia attribuito alla competenza collegiale del Tribunale, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi, con espressa previsione della facoltà di delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione, ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova. In parallelo la stessa disciplina è dettata anche per le competenze del Tribunale per i minorenni per i quali è stabilito che la prima udienza e tutte le udienze all'esito delle quali potranno essere adottati provvedimenti decisioni, siano tenute dai giudici relatori, con possibilità per gli stessi di delegare ai giudici onorari specifici compiti e non l'intero procedimento con l'esclusione, in tali casistiche, della facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto del minore, l'assunzione di testimonianze e tutti gli altri atti di competenza del giudice togato.





Alla *lettera d)*, sono dettati i criteri di delega per il riordino delle disposizioni in materia di competenza territoriale, disponendo che quale criterio di competenza prevalente sia previsto quello della residenza abituale del minore. Si individua la competenza territoriale del tribunale in composizione collegiale, secondo il criterio luogo in cui si svolge di fatto il centro della sua vita ed i suoi interessi al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo che il cambio di residenza del minore e la scelta dell'istituto scolastico siano decisi da entrambi i genitori, o in caso di disaccordo, dall'intervento del giudice che può avvenire anche prima della separazione dei genitori. *Si rileva la neutralità della disposizione considerato la natura interpretativa di previsioni già esistenti nel sistema vigente da applicare dirimendo in tal modo i possibili dubbi sorti in fase di applicazione.*Con la *lettera e)* si prevedono disposizioni sull'intervento necessario del Pubblico ministero al procedimento; vengono, poi, fissati nella stessa lettera d) e nella lettera f) i contenuti dell'atto introduttivo, che è individuato nel ricorso, e della comparsa di costituzione. Analogamente a quanto previsto per l'atto di citazione del giudizio di cognizione, questi atti devono contenere la completa indicazione dell'oggetto della decisione e degli elementi probatori, indicando le generalità delle parti, l'oggetto di tutte le domande e l'indicazione dei mezzi di prova.

La *lettera f*) detta norme procedurali sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti e sulla competenza del giudice relatore, davanti al quale si svolgeranno le attività della causa eccetto alla decisione che è rimessa al collegio. Il giudice relatore potrà anche emettere provvedimenti di natura cautelare nell'interesse delle parti e del minore. Si precisa, inoltre, che le indicazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio riguardo alla prole devono riguardare anche i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario*.

Si segnala l'introduzione dell'obbligo per i genitori di depositare un dettagliato piano genitoriale volto ad illustrare in modo estremamente analitico le condizioni di vita del minore e le risorse con le quali si provvede al suo mantenimento.

La finalità è quella di alleggerire gli oneri di allegazione relativi a circostanze di cui si è detto sopra dal momento che il giudice nell'esercizio dei suoi poteri potrà se lo ritiene necessario invitare le parti a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni. L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso a semplificare la procedura nell'interesse del minore e favorire una corretta acquisizione processuale degli elementi probatori e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene, altresì, inserita la previsione che circoscrive il termine entro il quale deve essere fissata la prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore per delimitare uno spazio temporale definito e non protrarre oltre la possibilità delle parti di instaurare il contraddittorio per la difesa dei





diritti vantati. Il Capo dell'ufficio deve vigilare sul rispetto di tale termine tenendone conto per la formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità dei magistrati. La disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica ma, disponendo riguardo al giudizio di valutazione di professionalità, opererà come sollecito ad un solerte adempimento dei compiti e dei termini della procedura da parte dei giudici investiti della causa.

Si interviene, quindi, sui presupposti per l'adozione da parte del giudice di provvedimenti *inaudita altera* parte. Ferma restando la regola generale di garanzia del contraddittorio, si prevede che potrà derogarsi al principio generale, solo nel caso in cui la convocazione della controparte possa arrecare pregiudizio all'attuazione del provvedimento o possa determinare situazioni di pericolo imminente. Ad ogni modo, è assicurata la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro i 15 giorni successivi all'adozione del provvedimento per la conferma, la modifica o la revoca delle statuizioni in esso previste. Si tratta di norma avente carattere procedurale che è diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. Alla stessa si applica la tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile in relazione alla normativa dei provvedimenti d'urgenza, impiegata in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento. *Pertanto, essendo una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.*

Si prevede, poi, che il giudice - riguardo al tema della mediazione familiare - debba informare le parti sulla possibilità di avvalersi del percorso di mediazione stessa. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

La presente disposizione ha carattere procedurale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Con l'introduzione della *lettera g)* si prevede che il giudice, in materia di affido dei minori, detti le disposizioni cui i coniugi devono adeguarsi in assenza di limitazioni o decadenza della potestà genitoriale. In particolare, il giudice dovrà stabilire quali sono le informazioni che ciascun genitore è tenuto a fornire all'altro per consentire i contatti e mantenere i rapporti quanto più possibile normali e di natura ordinaria col proprio figlio, nell'interesse del minore stesso.

L'intervento normativo ha carattere ordinamentale ed è teso al mantenimento di rapporti civili tra i coniugi nell'interesse del minore e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La *lettera h*) del presente articolo è diretta a stabilire le regole inerenti la costituzione in giudizio della parte convenuta, con la previsione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e inserimento delle contestazioni specifiche sui fatti esposti dal ricorrente: il tutto a pena di decadenza soprattutto riguardo alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova





e i documenti. Sono, peraltro, previste sanzioni per il mancato deposito senza giustificato motivo di documentazione o per documentazione inesatta o incompleta. Si tratta di norma di carattere procedurale che mira a ridurre i tempi processuali ed eliminare richieste pretestuose ed immotivate, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con le *lettere i)*, *l) ed n)* si dettano ulteriori norme procedurali riguardanti le domande riconvenzionali del convenuto, sull'obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione che deve espletarsi alla prima udienza e sulla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare, eccettuate le fattispecie in cui vi siano elementi collegati a violenze di genere o domestiche

Entrando nel dettaglio, si rappresenta che con la *lettera i*) si disciplinano le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, per consentire alle parti di modificare o proporre nuove istanze istruttorie in corso di causa, che possono riguardare l'affidamento e il mantenimento dei i figli anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave, in quanto anche costoro sono destinatari dei provvedimenti che verranno adottati dal giudice con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi ai sensi degli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. *La norma ha natura additiva e precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

Invece, con l'intervento sulla lettera I) si propongono una serie di modifiche tra le quali rivestono particolare importanza: che la prima udienza debba svolgersi attraverso la comparizione obbligatoria delle parti per essere sentite anche separatamente; che per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica da adottarsi nel procedimento di separazione o di divorzio, la migliore tutela per i minorenni, i figli maggiorenni non autosufficienti e i figli affetti da handicap grave, è lasciata al giudice la discrezionalità di far retroagire o meno la decorrenza degli atti adottati sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione ovvero se prevedere una decorrenza diversa secondo la specificità di ciascun caso che viene prospettato; che al fine di apprestare la migliore tutela per i minorenni, per i figli maggiorenni non autosufficienti e per i figli affetti da handicap grave sin dall'inizio del procedimento e, pertanto, sin dalla prima udienza in cui le parti devono necessariamente comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, viene previsto che - in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti - il giudice adotti, già dalla citata udienza, i provvedimenti urgenti, di natura provvisoria, che siano necessari ad assicurare i prioritari diritti della prole, determinandone la decorrenza che può retrocedere sin alla data della presentazione della domanda iniziale; che si rafforza la previsione del tentativo di conciliazione sin dalla prima udienze, rendendolo obbligatorio. Si segnala l'esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e la previsione secondo cui il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si prevede, poi, l'introduzione della *lettera m*), disposizione che, in linea con quanto già sopra affermato, prevede che qualora il tentativo di conciliazione non ottenga esito positivo, il presidente del tribunale





adotta, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi. Stessa considerazione è valida anche nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione per le fattispecie in cui sia documentata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'intervento alla *lettera n*) prevede che il giudice adotti provvedimenti ritenuti urgenti, sebbene di efficacia temporanea, qualora una delle parti (o entrambe) rifiutino di intraprendere il tentativo di mediazione familiare. Si tratta di norma avente carattere esplicativo e procedurale, diretta a soppesare le esigenze di urgenza e di pericolo imminente con quelle di tutela del diritto di difesa delle parti in causa. *Poiché tale disposizione riassume una forma di tutela già ampiamente sperimentata a livello procedurale dal vigente sistema giudiziario non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica dall'estensione dell'applicazione della medesima anche alle casistiche qui prospettate.*

L'inserimento della *lettera o*) interviene sulla disciplina dell'attività professionale del mediatore familiare, sulla formazione e sulle regole deontologiche e sulle tariffe applicabili proponendo che sia regolata secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari sulla finanza pubblica. Con la lettera p) si prevede di istituire presso ciascun Tribunale l'elenco dei mediatori familiari, iscritti presso le associazioni del settore ai sensi della legge n. 4 del 2013, i cui compensi, in caso di nomina nell'ambito del procedimento interessato, verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

In particolare, è previsto che i mediatori familiari, siano professionisti dotati di adeguata formazione e specifiche competenze, quali la competenza in discipline giuridiche nel diritto di famiglia e di tutela dei minori e delle violenze domestica e di genere, anche attraverso la partecipazione a corsi teorico-pratici tenuti dai rispettivi Consigli dell'ordine. Si rappresenta, dunque, che la disposizione, per quanto appena detto, non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. Con riferimento all'istituzione presso ciascun tribunale di un elenco di mediatori familiari, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione di tale elenco, si assicura che alle stesse potrà provvedersi mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La *lettera q)* detta principi di speditezza processuale, contingentando i tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nel caso in cui fallito il tentativo di conciliazione, la causa sia matura per la decisione.

Le *lettere r)*, *t)*, *u)* e *z)* dettano principi e criteri concernenti l'adozione di provvedimenti cautelari, temporanei e urgenti da parte del giudice relatore in costanza di lite, qualora vi sia necessità di adottare anche d'ufficio misure necessarie a tutela degli interessi delle parti e dei minori. Riguardo al coinvolgimento di vittime di violenza di genere e domestica sono dettati criteri per il coordinamento con





le altre autorità giudiziarie, soprattutto quelle inquirenti, l'abbreviazione dei termini processuali e specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Le novità più rilevanti vengono analiticamente riportate qui di seguito.

Alla lettera r), pur vigendo sempre il principio dell'iniziativa ad istanza di parte propria del processo civile, il giudice mantiene i suoi poteri officiosi riguardo ai figli minori ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nonché riguardo ai figli non economicamente sufficienti, i cui interessi devono essere prioritariamente tutelati indipendentemente dalla volontà e dalle richieste dei contendenti. La disposizione realizza il principio di legittimazione processuale del giudizio civile, ma con l'osservanza delle garanzie dei diritti di coloro che si trovano in una posizione vulnerabile dipendente dal loro status personale e, pertanto, ha natura ordinamentale-precettiva da un lato e procedurale dall'altro, ma non produce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Inoltre, il giudice, se i coniugi non hanno depositato un piano genitoriale, può formulare una proposta nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale.

Con l'inserimento della *lettera s)* si prevede che il giudice disponga in ogni caso la videoregistrazione dell'ascolto del minore per limitare al massimo l'impatto che lo stesso possa avere con gli uffici giudiziari e con il sistema della giustizia, soprattutto in caso di controversie relative all'affidamento del medesimo e di questioni economiche che possono insorgere tra i genitori.

La disposizione è dettata a tutela della salute psico-fisica del minore e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si assicura che ogni ufficio giudiziario che si occupa della materia minorile risulta fornito delle strumentazioni necessarie per procedere alla videoregistrazione delle audizioni dei minori. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della stessa potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La *lettera t*), riafferma il principio generale che nell'adottare i provvedimenti d'ufficio, il giudice non può delegare l'ascolto del minorenne, anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi in cui questi sia impossibilitato.

La disposizione introdotta con la *lettera v*) è volto a prevedere un'accelerazione della definizione del procedimento di affidamento del minore all'atto dell'istituzione della nuova struttura del tribunale della famiglia, che raccoglie competenze ora devolute al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni. Nella specie, viene previsto che la decisione del giudice istruttore riguardo alla separazione ed affidamento dei figli sia impugnale davanti al tribunale in composizione collegiale attraverso reclamo proponibile perentoriamente entro i venti giorni dall'effettiva conoscenza delle parti della decisione. *La disposizione è di natura procedurale e realizza finalità di efficientamento processuale, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*.





La disposizione di cui alla *lettera aa*) è volta a consolidare la continuità del naturale rapporto del figlio o dei figli con entrambi i genitori. Per questa finalità è previsto che in presenza di elementi certi ed idonei (quali, ad esempio documenti allegati etc.) diretti ad attestare che il comportamento di un genitore è tale da nuocere al rapporto equilibrato e continuo con l'altro genitore o col nucleo familiare di uno o dell'altro ramo di parentela, i termini del processo devono essere abbreviati ai fini dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal giudice nell'interesse della prole. *La proposta in esame riaffermando il principio di immediatezza per i provvedimenti cautelari e/o urgenti, ha comunque carattere procedurale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Con le *lettere bb) e cc)* si indicano misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo anche la possibilità di riunione delle procedure e la possibilità delle parti di concludere un accordo sulla legge applicabile.

In particolare, alla *lettera cc*) si prevede il "dies ad quem" entro cui le parti possono stipulare un accordo sulla legge applicabile, termine che viene fatto coincidere con la prima udienza, anziché l'udienza di precisazione delle conclusioni. Dalla scelta della legge applicabile, infatti, possono discendere conseguenze importanti riguardo alla disciplina processuale, in particolare riguardo agli oneri di allegazione e a quelli probatori e, pertanto, appare congruo anticipare la scelta delle parti sin dall'inizio del procedimento. La disposizione ha natura procedurale e realizza effetti positivi in termini di economia procedurale sullo svolgimento della causa e su eventuali altre pendenze alla stessa collegate, non determinando, comunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con la *lettera dd)* sono dettate previsioni riguardo la disciplina della nomina, anche d'uffcio e dei poteri del curatore speciale del minore per il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, in adeguamento alle disposizioni sovranazionali. Al riguardo si prevede, inoltre, la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a) e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.

La sostituzione della *lettera ee*) prevede che il giudice relatore – su richiesta concorde di entrambe le parti - possa nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti), dotato di specifiche competenze, per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori-figli. Si segnala che anche in tali casistiche, i compensi per le prestazioni rese dal professionista nominato verranno posti a carico delle parti che hanno richiesto o accettato tale intervento.

Si segnala che, la modifica in esame, stante il carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, realizzando obiettivi di efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, anche attraverso l'ausilio di professionisti in possesso di specifiche competenze rilevanti per risolvere i conflitti esistenti fra le parti con conseguente miglioramento delle relazioni genitori-figli.





Con *la lettera ff)* si prevede di dettare criteri organizzativi per meglio regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori, le quali vengono già espletate a legislazione vigente, con lo scopo di indirizzarle per progetti finalizzati al reinserimento del minore nella società o alla tutela dei soggetti fragili.

Infatti, nelle relazioni di tali organi, viene previsto, ai fini di monitoraggio, controllo o accertamento delle predette situazioni, sia dato risalto all'elemento oggettivo dei fatti accertati, tenendo ben distinta l'obiettività degli eventi dalle dichiarazioni personali delle parti e dalle valutazioni conclusive degli stessi operatori. Si tratta di disposizione di carattere sostanziale e ordinamentale che è suscettibile di facilitare il compito del giudice che, già nella suddivisione in sezioni della relazione dei soggetti deputati potrà avere una libera ed autonoma percezione dei fatti come concretamente accaduti, priva di influenze e di opinioni e adottare nel rispetto del principio di terzietà ed imparzialità una decisione più celere e equa, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione della *lettera gg)* si prevedono specifiche cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio al numero 1) allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori,nonché al numero 2) il divieto di affidamento dei minori a persone o strutture legate al giudice, al CTU ed all'assistente sociale che hanno espletato le loro funzioni nel corso del procedimento in cui si decide dell'affidamento stesso.

La disposizione, che ha l'obiettivo di rafforzare il carattere di terzietà delle figure professionali indicate ha natura ordinamentale e pertanto non si rilevano profili negativi dal punto di vista dell'impatto finanziario.

Le restanti disposizioni, infine, riguardano questione di svolgimento delle udienze e l'adozione da parte del giudice di provvedimenti a tutela del minore, qualora vi sia concreto ed attuale pericolo per la sicurezza, l'interesse e la salute psicofisica del medesimo.

In ordine a queste ultime disposizioni, se ne segnala la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi: si rappresenta, pertanto, il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Le *lettere hh*), *Il*) *e mm*) contengono interventi procedurali tanto sul codice civile che sul codice di procedura civile, dirette a coordinare un insieme di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, riordinando le discipline in un unico rito secondo le finalità descritte in premessa e inserendo modelli semplificative di intervento a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico delle parti con possibilità di adottare anche d'ufficio provvedimenti in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori.

Con la lettera nn) si prevede la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello.





Da ultimo, il criterio di delega previsto nella *lettera oo)* attiene al regime di reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare prevedendo che, i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in caso di provvedimenti patrimoniali- gestori, mentre quelli di diverso contenuto verranno decisi dal Tribunale in composizione collegiale.

In particolare, la *lettera hh*) introduce la previsione di un rito unico - disciplinato dalle norme del codice di procedura civile - relativo alla domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché di eventuali modifiche delle condizioni di separazione e revisioni delle condizioni di divorzio e delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, evidenziando che tale rito si avvale di formalità e modalità più snelle e semplificate ed è di celere definizione: il compito del giudice in tali casi verrà notevolmente facilitato, in quanto questi dovrà prendere solamente atto e ratificare gli accordi già intervenuti tra i coniugi con economia processuale ed efficientamento dei tempi di durata del giudizio. *La norma, di natura procedurale, realizza finalità di accelerazione procedurale ed è suscettibile di determinare un abbattimento delle pendenze e dell'arretrato in materia divorzile con effetti positivi per la finanza pubblica.*

Mentre, la *lettera ii*) prevede, nell'ambito dei principi di delega volti a dettare misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, un intervento di riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo al giudice la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, secondo quanto stabilito dall' articolo 143 c.c. in tema di diritti e doveri dei coniugi, di versare in favore dell'altro una quota dei propri redditi nonché nella previsione che il provvedimento emesso dal giudice possa valere come titolo esecutivo nei confronti del terzo che detenga somme o beni di pertinenza del debitore. La finalità dell'intervento è insita nel tentativo di risolvere problematiche legate alla gestione di vita familiare (indirizzo della vita familiare, residenza e mezzi necessari per le esigenze della famiglia), in analogia a quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c. "Concorso nel mantenimento". La natura di tale è intervento è ordinamentale e procedurale, in quanto mira ad intervenire sulla disciplina del codice civile, anche attraverso previsioni di tipo economico. Pertanto, la disposizione non è in grado di recare effetti onerosi per la finanza pubblica.

In via generale, si segnala che, gli interventi propsoti dal comma in esame, stante il carattere precettivo e procedurale delle disposizioni contenute - e che realizzano obiettivi di sistematizzazione delle diverse procedure comunque insistenti su ambiti contigui e coincidenti e di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli stessi interessi in capo alle persone, alla famiglia e ai minori, uniformate secondo regole comuni - non determinano muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





L'intervento normativo, ai *commi 24 e 25*, inserisce tra gli ambiti previsti dal provvedimento in esame, criteri e principi in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia apportando conseguenti modifiche al Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", finalizzate alla ridefinizione delle funzioni e alla riorganizzazione delle competenze degli attuali Tribunali per i minorenni in Sezioni distrettuali e in Sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (*lettere a*).

Tale intervento è dettato da intenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone, famiglie e minorenni che pur insistendo su ambiti connessi e contigui sono contraddistinti da una diversificazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie e dal rischio di mancanza di omogeneità degli esiti procedurali e decisionali.

Si illustrano succintamente i principali linee direttrici nei due commi di cui si compone precisando che il primo comma è scansionato con elenco alfabetico dalla lettera a) alla lettera cc).

Con la *lettera a*) si stabilisce che l'istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sia composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

Le *lettere b) e c)* dettano disposizioni in tema di trasferimento di competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale sopra indicato ad eccezione delle competenze civili attribuite alle sezioni circondariali, a cui vengono assegnate le competenze del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, all'articolo 403 del codice civile e al titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto, la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare.

Con le *lettere d)*, *e)*, *f) e g)* si determina in tema di individuazione e definizione delle competenze del presidente della sezione distrettuale e di quello della sezione circondariale del nuovo Tribunale sopra illustrato, di assegnazione al suddetto Tribunale dei giudici da scegliere tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite, assegnazione che potrà avvenire in via esclusiva o a seguito di un provvedimento di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali. Si stabilisce che le udienze, in caso di applicazione, potranno svolgersi con modalità di scambio note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio.





Con la *lettera h)* si dispone che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del citato Tribunale siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Alla *lettera i*), sono dettati criteri di delega volti a disciplinare la composizione e le attribuzioni dell'ufficio per il processo, così come previsto per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente.

Le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) riguardano la fusione delle competenze in capo ai giudici onorari delle materie di spettanza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, i quali, pertanto si occuperanno di ambiti che attualmente sono in parte di competenza del tribunale ordinario e in parte di competenza del tribunale per i minorenni. Si tratta di una redistribuzione delle materie, che coinvolgendo gli uffici del processo del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, interessa come conseguenza, anche la competenza dei magistrati onorari assegnati all'ufficio del processo dell'istituendo tribunale, i quali, non occupandosi più di materie di esclusiva spettanza del tribunale ordinario, saranno chiamati a seguire i settori di pertinenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, relativi alle questioni in cui sono coinvolti i minori. Pertanto, circoscrivendo le materie assegnate a questi ultimi, si assicura che le previsioni sopra dette non sono suscettibili di determinare incrementi sui compensi dei giudici onorari con effetti sfavorevoli per la finanza pubblica, essendo gli adempimenti connessi a tali attività fronteggiabili mediante gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Le *lettere l), m) e n)* contengono disposizioni in tema di competenza nelle materie del penale minorile, della sorveglianza minorile nonché nei procedimenti civili stabilendo che vengano trattate avanti alla sezione distrettuale dell'introducendo tribunale in composizione monocratica o collegiale a seconda delle disposizioni vigenti che disciplinano le predette materie.

Le norme previste dalle *lettere o), p) e q)* prevedono la disciplina delle impugnazioni e dei reclami avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni del citato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Con la *lettera r*) si prevede l'applicazione per i procedimenti civili elencati nella lettera a) l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera a) del comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere *n*), *o*) *e q*) del presente comma, mentre la *lettera s*) dispone che continui l'applicazione della vigente disciplina nei procedimenti non ricompresi nella precedente *lettera r*).





La *lettera t)* reca l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con relativo trasferimento di funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e attribuzione di funzioni civili attualmente in carico all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Si stabilisce che le funzioni del pubblico ministero siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche ricorrendo per tale svolgimento all'utilizzo di collegamenti da remoto, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della giustizia.

Con le *lettere u) e v)* si interviene in tema di individuazione e assegnazione dei magistrati all'Ufficio della procura della Repubblica presso l'istituendo Tribunale.

La *lettera z*) stabilisce che la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali sia determinata nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Si prevedono inoltre le disposizioni relative all'assegnazione dei magistrati alle sezioni distrettuali e circondariali dei costituendi tribunali che avverrà previa domanda degli interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale. In particolare, si evidenzia la presenza di disposizioni per la nomina a presidente delle sezioni distrettuali e circondariali dei citati Tribunali, nonché per l'assegnazione dei procuratori alle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali.

La *lettera aa*) stabilisce che con apposito provvedimento del Ministero della giustizia saranno individuate le dotazioni organiche del personale di cancelleria e quelle strumentali da assegnare alle istituende strutture, tra quelle già esistenti presso gli uffici giudiziari interessati dalla presente proposta di riforma

Si prevede con la *lettera bb*) l'informatizzazione dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza del predetto tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia.

La disposizione contenuta nella *lettera cc*) stabilisce che le norme contenute nei decreti legislativi previsti dalla proposta in esame abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala, infine, che il *comma 25*) del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

In via generale, si segnala che, le modifiche in esame, realizzano obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle attuali autorità giudiziarie, e delle relative strutture territoriali, che operano





su ambiti contigui nei settori della tutela delle persone, della famiglia e dei minori, definendo procedure comuni, semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie e dei riti attualmente previsti.

Si evidenzia, al riguardo, che l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, potrà avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale.

In particolare si evidenzia che le sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, da istituire presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, coincideranno con le attuali 29 sedi dei tribunali per i minorenni, presso cui già operano le relative procure della repubblica, mentre le sezioni circondariali del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia potranno essere costituite presso ogni sede di tribunale ordinario, nell'ambito delle strutture già esistenti e dove già risulta operante l'ufficio per il processo.

Si rappresenta, a tale proposito, che presso i Tribunali per i minorenni delle sedi distrettuali di maggiore rilevanza risulta già presente la struttura dell'ufficio per il processo senza che sia necessario creare presso quelle sedi distrettuali dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie alcuna nuova struttura, che "de plano" ingloberà le competenze e le risorse (unane e strumentali) attualmente proprie del tribunale minorile, mentre le rimanenti sedi del Tribunale di nuova istituzione, potranno assorbire il personale e le risorse strumentali delle vigenti strutture del tribunale per i minorenni nonché il personale e le strutture dei tribunali civili ordinari che attualmente si occupano delle competenze che saranno proprie del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con conseguente trasferimento "ad hoc" presso le nuove strutture.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

Come già rappresentato viene stabilito che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun





tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia.

Alle dotazioni organiche di personale sia di magistratura che amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà fronte, senza oneri a carico dello Stato, mediante redistribuzione del personale già in servizio presso i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma; in riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del suddetto personale, si precisa che, analogamente a quanto già avvenuto in applicazione di precedenti riforme, l'assegnazione ad altra sede di servizio avverrà esclusivamente a domanda degli interessati.

Per ciò che concerne l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia, si rappresenta che la consolle del magistrato è strumento informatico già fornito al personale di magistratura e che le necessarie integrazioni dei sistemi connessi all'informatizzazione e alla digitalizzazione delle procedure potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al potenziamento e allo sviluppo del processo telematico già in atto.

Si segnala, infine, che il *comma 25* del presente articolo prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24, con tutte le altre leggi dello Stato, nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Con il *comma 26*, vengono inserite nel disegno di legge in esame disposizioni di natura immediatamente precettiva dirette a sopperire ad alcune carenze normative dell'attuale sistema di tutela delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Si precisa che secondo quanto indicato dal *comma 37*, le disposizioni dell'articolo in esame (commi da 26 a 36) si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Si ritengono, infatti, non procrastinabili specifici interventi di seguito riportati con indicazione dei commi di riferimento:

- in favore dei minori da adottare da parte dell'autorità pubblica per collocare il minore che versi in condizione di pericolo in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (modifiche all'articolo 403 del codice civile- *comma 27*);
- in sede di nomina del curatore speciale del minore (modifiche all'articolo 336 del codice civile-comma 26, lett.a) (modifiche agli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile- *commi 30 e 31*);





- di riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (modifiche all' articolo 38 disp. att. del codice civile- *comma 28*);
- in tema di modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare (modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014- *comma 35*);
- di competenza per i procedimenti in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana (modifica dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46- comma 36);
- in tema di espropriazione presso terzi, competenza e procedimento (modifiche all'articolo 26-bis- comma 29) (modifiche all'articolo 543 del codice di procedura civile- comma 32), conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. Inoltre vengono dettate norme per evitare il ricorso al G.E. per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

Nel dettaglio si fornisce un panorama delle disposizioni di nuova introduzione, evidenziandone gli aspetti sotto il profilo dell'impatto finanziario.

In ordine al comma 26, si circoscrivono le casistiche in cui si può ricorrere alla nomina del curatore speciale del minore, nell'ambito dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli. Si è ritenuto necessario intervenire in giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale in relazione a procedimenti di cui all'art. 336 c.c. che necessitano della partecipazione del minore, rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio per un'efficace tutela dei suoi diritti. In tali casi è necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Tale figura, già presente nelle procedure familiari esistenti, è chiamato ad intervenire su nomina d'ufficio del tribunale, quando ciò sia necessario, a pena di nullità dei provvedimenti presentati nell'interesse del minore. Per il resto, pertanto, il tribunale può adottare provvedimenti di ufficio nell'interesse del minore senza necessità di delegare a professionisti la difesa tecnica degli assistiti, quando l'attività è già assicurata attraverso la nomina del curatore che provvede complessivamente alla rappresentanza del minore. La necessità di coordinare le norme, specificando l'ambito di operatività dell'istituto, deriva dall'esigenza di evitare l'eccessiva quantità di nomine dei curatori, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi oneri, posti a carico della finanza pubblica, accelerando, altresì, la definizione delle controversie. Attesa la natura precettiva e procedurale, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il *comma 27*, si rappresenta che lo scopo della norma è di provvedere alla tutela immediata del minore che si trovi in stato di pericolo o di abbandono in ambito familiare con grave





pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica. In tale ottica sono previsti l'accelerazione di una serie di attività ed adempimenti da parte dell'autorità pubblica e della conseguente supervisione da parte dell'autorità giudiziaria che d'ufficio adotteranno i provvedimenti del caso, definendo tempestivamente le situazioni critiche. La norma è di natura precettiva e procedurale e le attività, che rientrano nei compiti istituzionali degli organi coinvolti, non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Il comma 28 dispone la modifica dell'articolo 38 delle disp. att. c.c. riguardo al riparto di competenze attualmete vigenti tra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario. Nell'ottica dell'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si occuperà dei procedimenti di filiazione (figli nati dentro e fuori il matrimonio), di separazione e di divorzio ed affidamento della prole, di potestà genitoriale, la revisione della disposizione in esame si rende necessaria per evitare duplicazioni di procedimenti, come spesso avviene allo stato attuale, essendo demandate le questioni di affidamento della prole e di regolazione ella situazione patrimoniale dei coniugi alla nuova struttura. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e realizza effetti di efficienza ed economicità processuale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il *comma 29*, si cercano di realizzare obiettivi di deflazionamento processuale e finanziario, atteso che - in virtù del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale - il mantenimento della competenza ex art. 26-bis del codice di procedura civile, comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive inerenti le procedure di espropriazione presso terzi, in capo al Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico da parte di quest'ultimo. La modifica introdotta, conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, radica la competenza nel foro dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali. La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o beni non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

La norma di carattere procedurale è significativa in termini di impatto economico e di snellimento delle attività processuali e non determina oneri per la finanza pubblica.

Anche i *commi 30 e 31* sono diretti ad inserire norme a tutela degli interessi del minore attraverso previsioni che consentano - come sopra precisato al comma 26 riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli - al giudice di intervenire d'ufficio, nominando in caso di pericolo o pregiudizio per il minore e senza dover attendere l'intervento di parte del pubblico ministero, come è invece attualmente previsto, il curatore speciale per consentire al medesimo di svolgere con efficacia ed immediatezza i necessari compiti e doveri di rappresentanza del minore senza l'intervento di un rappresentante legale, fornendogli assistenza sia dal punto di vista





sostanziale che processuale anche per conferirgli poteri di rappresentanza sostanziale e non solo procedurale. Quindi, non solo nei casi di pregiudizio morale, o psico-fisico del minore, ma anche nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio o nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 del codice civile. Inoltre, sono dettate disposizioni per le situazioni in cui sia necessario procedere alla revoca per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti della nomina del curatore speciale. Attesa la natura precettiva e procedurale, le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 32 è dettato per rivedere le norme del procedimento di espropriazione presso terzi, quando nel medesimo siano coinvolti più interessati. Nella specie, il creditore ha l'onere di notificare al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi", l'inefficacia si produce solo nei confronti del terzo al quale non sia stato notificato o depositato l'avviso. In caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza di propalazione indicata nell'atto di pignoramento. La norma, di natura procedurale è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dal o dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto ad enti pubblici, quali Inps etc. l'apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.

Si segnala in particolare l'intervento realizzato con il *comma 33* sull'articolo 709-*ter* c.p.c. in materia di risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro con individuazione della somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, non fissata in misura fissa proprio in considerazione delle diversità delle violazioni in ordine alla gravità delle stesse. Si evidenzia infatti che tali provvedimenti costituiscono titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni giorno di violazione secondo quanto stabilito dall'articolo 614-*bis* c.p.c.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale, con intenti risarcitori individuati in base alla gravità delle violazioni dal giudice da porre a carico di uno dei genitori al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni idonei a tutelare il minore dalle gravi inadempienze che possono arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del minore stesso.

Da ultimo, si evidenzia il *comma 34*, che modifica l'articolo 13, terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di includere fra le categorie comprese nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale al numero 7) quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia evolutiva e della psicologia giuridica o forense, mentre la modifica all'articolo 15 prevede l'inserimento di un nuovo comma che definisce per tale categoria professionale in che cosa consiste la speciale competenza tecnica, presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti





tecnici (comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori; possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private).

Si segnala che l'intervento si inserisce in quelli volti ad implementare l'organico di tali figure di esperti da affiancare al giudice al fine di potenziare le attività istituzionali del giudice stesso soprattutto quali ausilio ove necessario nel trattamento del minore e che ad ogni modo non comporta il ricorso a nuove figure professionali, o l'incremento del numero degli stessi, ma si mira ad ottimizzarne l'utilizzo negli specifici ambiti richiesti a professionisti che, comunque, prestano la loro opera come collaborazioni di natura non esclusiva.

La disposizione di carattere ordinamentale è tesa a garantire la tutela dei minori attraverso l'attività di un nucleo di esperti qualificati e professionalizzati in grado di affiancare il giudice durante l'udienza. Si rappresenta, infine, che le disposizioni in esame intervengono per colmare alcune lacune normative e coordinare l'impianto delle disposizioni della riforma con alcuni aspetti critici delle vigenti disposizioni relative alle materie sopra esposte, completando gli obiettivi del disegno di legge in esame e regolando in maniera diretta e immediata alcune procedure comunque insistenti su ambiti di interesse in capo alle persone, alla famiglia e ai minori. Le stesse, pertanto, stante la natura ordinamentale e precettiva non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al comma 35 si prevede di estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate, comprese quelle relative alla determinazione degli alimenti. Si rappresenta, al riguardo che la disposizione avrà effetti deflattivi sull'attività giudiziaria, in quanto numerosi procedimenti verranno definiti all'esterno delle aule di giustizia, con riduzione dei carichi di lavoro ed accelerazione della fase conclusiva del procedimento. La norma, che deve inquadrarsi nel riassetto delle competenze demandate all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è di natura precettiva e ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Resta, peraltro, fermo che – in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.

Anche per quanto riguarda il *comma 36*, si cercano di realizzare obiettivi di deflazionamento processuale e finanziario, atteso che - in applicazione del criterio generale previsto dall'articolo 25 del





codice di procedura civile- il contenzioso in materia di diritto di cittadinanza "iure sanguinis", divenuto negli anni numericamente significativo, si concentra presso la sola sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma, con inevitabile rallentamento della trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'intervento sull'articolo 4, comma 5 del D.L. 13/2017 consente, invece, di razionalizzare la distribuzione dei carichi di lavoro con l'individuazione di un criterio di collegamento, quale la sede del Comune di nascita del genitore o dell'avo, cittadini italiani, che si assume abbiano trasmesso il diritto di cittadinanza del cui riconoscimento si tratta, con snellimento delle pendenze procedurale e migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici giudiziari. La norma è di carattere procedurale e non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Al comma 38, si prevede che dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e) numero 3) e 19), e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In dettaglio al comma 39 si specifica che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si evidenzia, inoltre, al comma 40 che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Infine, al comma 41 si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui, a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, è stabilita la riduzione contestuale delle unità di personale





da assumere, previsto dal comma 858 della citata legge n. 178 del 2020, in coerenza con la riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Tale copertura è stata formulata nella disposizione novellando il comma 860, riferito agli importi dell'autorizzazione di spesa e il comma 858 della citata legge 178/2020 che stabilisce la riduzione contestuale delle unità da assumere in coerenza con la riduzione dell'importo autorizzato.

Occorre evidenziare che in data successiva all'approvazione al Senato della norma in esame è stato approvato definitivamente il DDL concernente la Delega per l'efficienza del processo penale (legge 27 settembre 2021, n. 134) che, all'articolo 1, comma 28, ha previsto la stessa modalità di copertura apportando, a sua volta, modifiche al medesimo articolo 1, commi 858 e 860 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riducendo ulteriormente la medesima autorizzazione di spesa come novellata dal DDL con la disposizione in esame. Conseguentemente, nel momento in cui verrà approvato definitivamente l'A.C. 3289, avendo operato attraverso la tecnica della novella, formalmente, l'articolo 1, commi 858 e 860 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicherà valori che non tengono conto delle riduzioni prodotte dall'articolo 1, comma 28 della citata legge 134.

Si tratta, come è evidente, di un fatto meramente formale che non incide sulla effettiva sussistenza della copertura finanziaria della disposizione e, ancorchè la novella della disposizione non tenga conto delle modifiche intervenute con la legge n. 134 sopra richiamata, di ciò si terrà conto per l'attuazione delle disposizioni stesse che necessitano solo di un coordinamento formale.

Viene poi inserita *al comma 42* la previsione che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre *al comma 43* si stabilisce che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Da ultimo al *comma 44* si prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito $\,$ positivo $\,$ \square

22/11/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Enopo Presentalle



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 322 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	152
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	155
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	157
DL n. 139/2021: disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	157
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 sen. Ferrara, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	160

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associa-

zioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 322.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vittoria CASA, presidente, dopo aver avvertito che per la seduta di oggi sostituirà la relatrice, deputata Di Giorgi, impossibilitata a prendervi parte, introduce l'esame dell'atto in titolo ricordando che la previsione di una tabella triennale è stata intro-

dotta dal decreto ministeriale n. 44 del 2008, che oggi regola la materia. In particolare, il decreto prevede che possono presentare domanda di accesso ai contributi statali gli enti di ricerca che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. Non possono usufruire dei contributi, fra gli altri, gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio. La valutazione delle domande è affidata a una commissione di 5 esperti tecnico-scientifici, nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per ciascun triennio. La commissione di esperti conclude formulando una proposta di tabella e di riparto al Ministro. I criteri di valutazione delle istanze e di ripartizione delle risorse attengono ad aspetti come: la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità; la qualità e rilevanza dei programmi di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'UE; la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente; la consistenza e qualificazione delle risorse umane; la consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Il contributo è erogato per il 50 per cento a titolo di anticipazione e per il 50 per cento a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione. L'ammontare del contributo annuale è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio.

Reputa utile ricordare che, nell'esprimersi sullo schema di decreto istitutivo dell'ultima tabella triennale – quella relativa al triennio 2017-2019 – la Commissione aveva rappresentato al Governo la necessità di procedere al riparto triennale quanto più possibile all'inizio del triennio di riferimento.

Il bando per l'elaborazione della tabella triennale 2020-2022 è stato emanato quasi alla fine del primo anno del triennio, con il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, n. 101. Con riferimento ai criteri di valutazione, il bando ha previsto la ripartizione di 50 punti, destinandone massimo 10 alla qualità delle attività di ricerca, massimo 10 alla qualità dei soggetti proponenti, massimo 20 a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto, massimo 10 alla qualità della struttura. Ha, altresì, disposto che sarebbero state approvate solo le domande che avessero conseguito almeno 35 punti e, comunque, almeno 6 punti per la qualità delle attività di ricerca e la qualità dei soggetti proponenti e almeno 12 punti per coerenza, congruità e rilevanza del contributo.

Con riguardo alla misura del contributo, il decreto citato ha disposto che a ciascun soggetto sarebbe stato riconosciuto un contributo variabile tra euro 15.000 ed euro 35.000, a fronte di un contributo variabile fra euro 30.000 ed euro 60.000 previsto dal bando precedente.

Ciò premesso, passa all'illustrazione del contenuto dello schema.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa del Direttore della Direzione generale della ricerca del MUR, si evince che sono state sottoposte alla valutazione della Commissione 87 domande, a fronte di 89 pervenute. Di queste, 52 provengono da enti già destinatari di finanziamenti nella tabella precedente e 35 da enti nuovi. Sul totale delle domande ammesse sottoposte a valutazione, 15 non sono state ammesse al finanziamento per non aver conseguito almeno 35 punti. Dei medesimi 15 enti non ammessi al finanziamento, 4 erano inseriti nella tabella 2017-2019. Gli enti ammessi al finanziamento per il triennio 2020-2022 sono dunque 71, di cui 48 già destinatari dei contributi nel periodo 2017-2019, i quali hanno riportato punteggi compresi tra 35 e 50

L'importo disponibile per il 2020 è pari a euro 3.750.000. Di questi, euro 1.250.000 sono destinati agli enti di ricerca privati inclusi nella tabella triennale 2020-2022; mentre euro 1.500.000 sono accantonati, come per il passato, per essere destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma; ed euro 1.000.000 sono accantonati per essere destinati come contributo alla Fondazione Magna Grecia. Pertanto, la somma da ripartire tra gli enti privati di ricerca per il 2020, rispetto alla somma disponibile per il 2017, primo anno di vigenza della tabella triennale 2017-2019, pari a euro 2.750.000, registra un decremento del 54,5 per cento.

Sempre per il 2020, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscilla da un minimo di euro 15.000 a un massimo di euro 35.000, come previsto dal bando (invece per il 2017, primo anno della tabella triennale 2017-2019, l'ammontare del contributo a ciascun ente oscillava da un minimo di euro 30.000 a un massimo di euro 48.000). Le somme più consistenti sono attribuite a: Fondazione italiana sclerosi multipla - FISM Onlus (euro 35.000: decremento del 7,9 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Venice International University (euro 35.000: decremento del 27,1 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata Onlus (euro 27.875: decremento del 30,3 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (euro 27.875: decremento del 22,6 per cento rispetto alla tabella 2017-2019); Fondazione Telethon (euro 27.875, non presente nella tabella 2017-2019); Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti (euro 27.875: decremento del 18,0 per cento rispetto alla tabella 2017-2019).

In corrispondenza degli enti già destinatari di finanziamenti nella tabella 2017-2019, si registrano variazioni, comunque negative, che vanno, sempre per il 2020, da un decremento massimo del 62,5 per cento (per l'Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del

nonprofit e l'Istituto internazionale per gli alti studi scientifici « E.R. Caianiello » – I.I.A.S.S.) ad un decremento minimo del 7,9 per cento (per la già citata Fondazione italiana sclerosi multipla – FISM Onlus).

Con riguardo agli anni 2021 e 2022 – per i quali la tabella prevede l'assegnazione del medesimo importo di euro 1.250.000 annui –, il bando ha disposto che la misura del contributo fosse rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella tabella triennale 2020-2022, in relazione allo stanziamento previsto annualmente dalla legge di bilancio. Qualora lo stanziamento complessivo, al netto degli accantonamenti, fosse risultato superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente, la Tabella poteva essere aggiornata.

Al riguardo, la premessa dello schema di decreto in esame esplicita che, a fronte dello stanziamento complessivo di euro 4.250.000 per il 2021, euro 1.500.000 sono destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V ed euro 1.500.000 sono destinati come contributo alla Fondazione Magna Grecia. Pertanto, anche per il 2021 lo stanziamento destinato agli enti presenti nella tabella triennale 2020-2022 è pari a euro 1.250.000. Identico stanziamento complessivo – pari a euro 4.250.000 – è previsto dallo stato di previsione del MUR per il 2022, di cui al disegno di legge di bilancio 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, soprattutto alle tabelle 1 e 2 del *dossier*, nelle quali si opera un raffronto fra la proposta di riparto dei contributi per il triennio 2020-2022 e i contributi disposti dalla tabella 2017-2019, per l'anno 2017, con le variazioni percentuali calcolate per il 2020 rispetto al 2017, e si riportano gli enti presenti nella tabella 2017-2019 che non sono invece presenti nella proposta per il triennio 2020-2022.

In conclusione, mentre l'articolo 1 istituisce la tabella degli enti di ricerca e opera il riparto del finanziamento disponibili tra gli stessi, l'articolo 2 precisa che il contributo previsto dalla Tabella corrisponde al 60 per cento dei costi di funzionamento ammessi per lo svolgimento delle attività coerenti con le finalità del bando pubblicato con il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, n. 101 e verrà erogato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, in due soluzioni: 50 per cento a titolo di anticipazione e 50 per cento a titolo di saldo. L'articolo prevede anche che l'erogazione del 50 per cento del contributo a titolo di anticipazione avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per il medesimo importo erogato. Mentre l'erogazione del 50 per cento a saldo avverrà previo parere favorevole della Commissione di esperti di cui al citato decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente e previa verifica amministrativocontabile della rendicontazione da parte del competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Atto n. 324.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca VACCA (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2015 (la legge n. 190 del 2014), con una dotazione iniziale di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La stessa legge ha stabilito che le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE (oggi CI-PESS: Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo so-

stenibile). In particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Il programma deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011 che contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS.

Riferisce che lo schema di decreto in esame, che si compone di 3 articoli e di un allegato, reca l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023. L'importo complessivo – come si evince dalla documentazione fornita dal Governo – è di euro 264.000.000 complessivi per il triennio, di cui euro 40.000.000 per l'anno 2021, euro 78.000.000 per l'anno 2022 ed euro 146.000.000 per l'anno 2023. Il fondo è ripartito fra gli interventi ammessi al finanziamento, il cui elenco è contenuto in allegato al provvedimento (articolo 1).

L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento.

L'articolo 3 – in coerenza con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014 – stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali la stazione appaltante non abbia individuato il contraente entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento.

La relazione illustrativa dà conto delle strutture amministrative titolate ad avanzare proposte e di quelle chiamate a svolgere il vaglio delle stesse. Si tratta delle soprintendenze e delle biblioteche, per il successivo vaglio dei Segretariati regionali; degli istituti e luoghi della cultura assegnati ai Direttori regionali Musei, per il vaglio della direzione generale territorialmente competente; delle soprintendenze archivi-

stiche e gli archivi di Stato, per il vaglio della Direzione generale Archivi; degli Uffici dotati di autonomia speciale, per il vaglio del Direttore generale a cui afferiscono.

Quanto ai criteri di priorità e al peso accordato a ciascun criterio, su cui si fonda la valutazione delle proposte e l'ordine di priorità degli interventi, questi sono stati: ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali; completamento delle opere incompiute; manutenzione e recupero del patrimonio esistente; opere con progetti esecutivi già approvati; lavori cofinanziati con fondi europei; partenariato pubblico-privato. Ulteriori priorità sono state: conservazione e restauro dei beni culturali e incentivazione delle azioni di tutela del paesaggio; rischi sistemici e ambientali; sostenibilità: fruizione, valorizzazione, risparmio energetico, inclusione sociale e partecipazione.

Le richieste totali pervenute – come si legge nella relazione illustrativa del Governo – sono state superiori agli stanziamenti. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2021-2023, pari a 264 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è pari a circa 420 milioni per il medesimo triennio. Conseguentemente, a fronte delle risorse disponibili, la Direzione generale Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione in base all'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali. Tale ipotesi è stata sottoposta al Segretario generale e alle Direzioni generali competenti, che hanno espresso il loro parere favorevole.

Nella ripartizione delle risorse riferite al totale del triennio 2021-2023 per settori di intervento, gli importi del fondo sono destinati, in prevalenza, alle direzioni regionali museali (20,2 per cento), nonché al settore architettonico e artistico (20,8 per cento) e a quello archeologico (15,1 per cento). Le risorse rese disponibili dal decreto in esame sono pari al 63 per cento delle risorse che sarebbero occorse per soddisfare tutte le richieste. Il settore in cui è più ampio il divario tra gli importi richiesti e quelli effettivamente ottenuti è

quello architettonico e artistico; seguono il settore archeologico e gli uffici dotati di autonomia speciale. Quanto ai restanti settori, nel complesso si registra un appostamento di risorse in linea con le richieste.

Per l'elenco completo degli interventi, rinvia all'atto trasmesso dal Governo. Tra gli interventi, la relazione illustrativa segnala in particolare, in ragione del maggiore importo assegnato loro nel triennio i seguenti: restauro, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e funzionale dell'Abbazia di S. Spirito al Morrone in Sulmona (euro 3.000.000); Anfiteatro Flavio a Pozzuoli (euro 2.985.192); opere di messa in sicurezza delle strutture e degli apparati decorativi delle Terme Suburbane di Ercolano (euro 4.500.264); consolidamento delle coperture lignee del complesso della Pilotta di Parma (euro 2.867.048); manutenzione e restauro di Villa Antonini a Ruda (UD) (euro 3.135.000); messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e fruizione del Teatro romano di Terracina (LT) (3.000.000); restauro e manutenzione del museo nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma (euro 5.000.000); riorganizzazione funzionale ed impiantistica del museo nazionale degli strumenti a Roma (euro 4.018.900); restauro e rifunzionalizzazione del sistema dei « magazzini del sale » di Palazzo Reale a Genova (euro 3.000.000); consolidamento e restauro della chiesa e del convento di Santa Maria in Varano a Recanati (MC) (euro 3.681.197); realizzazione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Pesaro (2.500.000); riuso della struttura militare della caserma Gamerra a Venaria Reale (TO) (6.000.000); messa in sicurezza e valorizzazione dell'anfiteatro romano di Volterra (PI) (euro 4.468.972); completamento del restauro e adeguamento funzionale del museo archeologico nazionale di Verona (euro 2.600.000).

Dopo aver ricordato che, in occasione dell'esame dello schema di decreto relativo al programma precedente, la Commissione espresse parere favorevole, nella seduta del 28 maggio 2019, evidenzia che, a suo avviso, la previsione di un definanziamento pone un problema rispetto al personale delle strutture periferiche del Ministero. Sottolinea, in proposito, come la carenza degli

organici si stia aggravando sempre di più, tanto che il sottodimensionamento di personale in alcune Sovrintendenze si aggira ormai intorno al 30-40 per cento. Ritiene che le procedure concorsuali avviate siano ancora insufficienti e che è a rischio la funzionalità dei poli museali. Conclude invitando i colleghi della Commissione a valutare l'introduzione di un'osservazione nel parere finalizzata a stimolare il Ministero affinché provveda rapidamente alle necessarie assunzioni.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 13.45.

DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 139/2021: disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), relatore, introduce l'esame riferendo che il provvedimento in esame è motivato dalla necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.

Specifica che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 1,1-bis, 2 e 6.

L'articolo 1 tratta dello svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche e gialle. Nel testo trasmesso dal Senato, che ha cambiato il testo del Governo in alcuni aspetti, l'articolo modifica la disciplina attuale - recata dal decretolegge 22 aprile 2021, n. 52 - sulle modalità di svolgimento nelle zone bianche e gialle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Più nello specifico, si stabilisce che nelle zone gialle non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori, fermo restando che gli spettatori devono avere la certificazione verde, i posti a sedere devono essere preassegnati, la distanza interpersonale deve essere di almeno un metro e l'affollamento non può superare il 50 per cento della capienza massima autorizzata. Nelle zone bianche non è più necessario invece il rispetto della distanza interpersonale e l'affollamento consentito è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata. Al contempo, l'articolo dispone che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni in materia di capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, disposizioni specifiche sono dettate per gli

spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico anche solo in parte vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'articolo tratta poi di discoteche e sale da ballo, imponendo, tra l'altro, la sospensione delle attività che hanno luogo in questo tipo di locali, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, salvo quanto previsto dal capoverso comma 1-bis che riguarda la zona bianca e prevede che in questa zona le attività di questi locali sono possibili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. L'accesso è consentito ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19. Sono inoltre fissati i limiti di affollamento delle strutture: il 75 per cento all'aperto e il 50 per cento al chiuso rispetto alla capienza massima autorizzata. Si impone poi di garantire, nei locali al chiuso, impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure altri sistemi di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2. Si mantengono fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione che nel momento del ballo. Discoteche. sale da ballo e locali assimilati rientrano ora tra gli ambiti ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione.

L'articolo 1 contiene poi norme sull'accesso degli spettatori agli eventi sportivi. Le principali novità sono l'incremento
del limite di affollamento delle strutture:
in zona bianca non può essere superiore
al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al
chiuso; in zona gialla tali percentuali sono,
rispettivamente, pari al 50 per cento e al
35 per cento. È consentita, a determinate
condizioni, la modifica di queste percentuali in via amministrativa. Altra novità è
il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo
del distanziamento interpersonale e della
previsione di posti a sedere preassegnati.

L'articolo 2 tratta dell'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e delle mostre nelle zone bianche e gialle. L'articolo modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, si stabilisce che non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

Riguarda indirettamente la Commissione l'articolo 6, che detta disposizioni sulla sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In sostanza proroga alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Ricorda che per rendere possibile lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, nel contesto di recrudescenza della pandemia, il Governo aveva ritenuto di sostituire, per la sessione 2020, alle prove scritte in presenza un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, ovvero stabilendo che l'esame non prevedesse prove scritte, ma si articolasse in due prove orali pubbliche, la prima delle quali preliminare rispetto alla « canonica » prova orale, consistente nella risoluzione di una questione di carattere pratico-applicativo. La seconda prova orale avente, invece, ad oggetto cinque materie giuridiche, oltre a questioni di ordinamento forense e su diritti e doveri degli avvocati.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione: della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, delle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi di esame, delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

Con il medesimo decreto dovranno essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova per i candidati con disturbi specifici di apprendimento.

Il comma 3 stabilisce che l'accesso ai locali sede delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: il mancato possesso costituisce motivo di esclusione dall'esame.

Il comma 4 demanda ad un decreto direttoriale del Ministero della giustizia la definizione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.

I commi 5 e 6 contengono le disposizioni finanziarie.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Michele NITTI (PD), dopo aver espresso un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso, esprime l'auspicio che queste nuove regole siano mantenute in vigore per il settore dello spettacolo anche in caso di sopravvenienza di una nuova ondata epidemica. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Cristina PATELLI (LEGA) evidenzia che la conversione del decreto-legge in esame è un momento che i cittadini attendono con ansia. Ribadisce che l'indirizzo da seguire – come il suo gruppo ha sempre auspicato, soprattutto dopo l'ingresso nella maggioranza e nell'Esecutivo - è quello di non sottovalutare o trascurare la situazione sanitaria e di cercare di contemperare l'esigenza di prevenzione e di protezione della popolazione con le sollecitazioni dell'economia e della società italiana, individuando le misure più idonee a mitigare l'impatto negativo della crisi pandemica sul sistema, sulla filiera dell'economia e sulla socialità. Sottolinea che, in questo senso, la Lega ha raccolto istanze provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dello sport, dell'impresa, delle professioni e del lavoro tutto, privato e pubblico, senza trascurare di prestare orecchio alle esigenze e preoccupazioni dei più giovani e dei più anziani, cercando – attraverso la migliore sintesi possibile – di aver cura dell'interesse di tutti gli italiani, nessuno escluso.

Passando al provvedimento in esame, sottolinea che esso prevede novità sul fronte delle cosiddette riaperture, ma non solo. Dopo aver riepilogato in breve la varietà dei temi toccati dal decreto, evidenzia che, nell'esame al Senato, il suo gruppo è intervenuto direttamente sulla maggior parte di questi temi, per migliorare e affinare il testo. Si sofferma sul tema della privacy, apprezzando il lavoro egregio svolto dalla sua parte politica al Senato. Osserva che il termine privacy, oramai entrato nell'uso comune, indica il diritto riconosciuto dell'individuo alla riservatezza delle proprie informazioni personali e della propria vita privata. A suo avviso, nonostante le normative susseguitesi negli anni, tale diritto spesso non è stato garantito, a causa di attacchi e limitazioni che hanno lasciato il cittadino indifeso. Rimarca come sia compito del legislatore fornire al cittadino strumenti efficaci di tutela, perché una cosa è l'affermazione di un diritto, altra cosa sono la sua esigibilità e giustiziabilità.

Conclude preannunciando, a nome del gruppo della Lega, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Alessandra CARBONARO (M5S), condiviso l'auspicio del deputato Nitti che si possa mantenere questo regime di aperture nei luoghi della cultura anche se dovesse rendersi necessaria una nuova stretta, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA (FI) esprime l'avviso che, nel caso si concretizzasse la paventata nuova ondata della pandemia, le nuove regole di cui al decreto in esame dovrebbero restare in vigore a condizione di limitare gli accessi ai soggetti vaccinati e detentori del cosiddetto « super *green pass* ». Preannuncia il voto favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326 sen. Ferrara, approvata dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, dopo aver ricordato che tratta di un progetto di legge d'iniziativa del sen. Ferrara (S. 2065), già approvato dal Senato, riferisce che la nuova Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. Specifica che la Convenzione in esame è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata ed è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Sono riconosciuti, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

La Convenzione è costituita un preambolo e da 32 articoli, suddivisi in VII capitoli.

L'articolo 1 espone lo scopo della Convenzione.

L'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia.

L'articolo 3 pone in capo agli Stati l'obbligo di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.

Gli articoli da 4 a 11 riguardano gli obblighi delle Parti in merito al riconoscimento di reati vari connessi ai beni culturali.

Gli articoli da 12 a 19 riguardano gli aspetti della giurisdizione e della disciplina penale per il contrasto dei reati in materia di beni culturali.

L'articolo 20, relativo alle misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure preventive indirizzate, tra le altre cose, a istituire inventari o banche dati dei propri beni culturali; a introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni; a istituire un'Autorità nazionale centrale o ad autorizzare le autorità esistenti; a prevedere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia; a coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali; a consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su *internet*.

L'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per ciascuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, promuovendo la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali e a contribuire alla raccolta internazionale di dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o di banche dati sui beni culturali.

La Convenzione prevede anche (agli articoli da 22 a 24) un Comitato delle Parti preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione stessa e ad agevolare la

raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte.

L'articolo 25 prevede che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti sono vincolate. Le Parti, inoltre, possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro per completare o facilitare l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 26 disciplina il procedimento di modifica della Convenzione.

Da ultimo gli articoli da 27 a 32 contengono clausole finali e riguardano rispettivamente la firma e l'entrata in vigore della Convenzione; l'adesione alla Convenzione; la clausola territoriale; l'istituto delle riserve, della denuncia e delle notifiche. In particolare, l'entrata in vigore avverrà dopo tre mesi dalla data di ratifica da parte di almeno cinque Stati firmatari, di cui almeno tre devono essere Stati membri del Consiglio d'Europa.

Passando al contenuto della proposta di legge di ratifica, riferisce che è composto di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Michele NITTI (PD), premesso che la necessità di creare nuovi strumenti per la protezione del patrimonio culturale è diventata cogente, evidenzia che la Convenzione in esame è al momento l'unico trattato internazionale dedicato al contrasto dei reati in materia di beni culturali, il cui numero negli ultimi anni è cresciuto in modo rilevante. Ricorda, in proposito, come la situazione si sia aggravata dacché i beni culturali sono diventati anche oggetto di azioni scellerate di gruppi terroristici che deliberatamente li distruggono oppure li vendono per finanziare le loro guerre. Apprezza quindi che la Convenzione intervenga sia sul fronte della prevenzione, sia su quello del contrasto, soprattutto attraverso la cooperazione internazionale. Ricorda quindi che sulla materia è stata approvata dalla Camera, ed è ora all'esame del Senato, la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893, recante « Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale ». Dopo aver rilevato che la Convenzione precedente non era entrata in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie, mentre ora sono diversi i Paesi che si accingono alla firma, esprime soddisfazione e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver sottolineato quanto sia importante aver ripreso l'iter di approvazione della ratifica della Convenzione in esame, che si aggiunge alla proposta di legge cui ha accennato il deputato Nitti, esprime un giudizio favorevole, condividendo in particolare l'introduzione di una disciplina penale per il contrasto dei reati in materia di beni culturali. Ricordando lo scempio provocato dalle guerre degli ultimi anni sul patrimonio culturale mondiale, si dice favorevole all'adozione di quanti più strumenti possibili idonei a proteggerlo.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), dopo aver dichiarato il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osserva che, sul tema della cooperazione internazionale per i beni culturali, l'Italia dovrebbe fare di più, mettendo a frutta la sua expertise in materia di cultura e specializzandosi nel settore della difesa dei beni culturali, oltre che della loro promozione e valorizzazione. Rilevato che è essenziale tra l'altro spingere verso la digitalizzazione dei beni culturali e l'uso delle nuove tecnologie per la loro difesa e conservazione, informa i commissari che ha presentato un emendamento (l'articolo aggiuntivo 25.03) al disegno di legge di conversione del decretolegge n. 152 del 2021 (disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR) all'esame della Commissione bilancio. L'emendamento, che si augura tutti vorranno sostenere, prevede la costituzione di un polo nazionale di ricerca e alta formazione nel Medioriente, da insediare a Dubai nelle strutture che attualmente ospitano il Padiglione Italia dell'Expo 2020, con tre percorsi progettuali, uno dei quali sul tema della digitalizzazione e ricostruzione dei

beni culturali e la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (Seguito esame e rinvio)	163
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio)	165
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	166
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio)	169

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 12.

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 novembre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Pezzopane, aveva preannunciato l'intendimento di condividere un documento di lavoro che tenesse conto delle sollecitazioni pervenute in questa sede nonché nell'omologa Commissione del Senato, al fine di procedere parallelamente anche con riguardo ai tempi di espressione del parere.

Avverte inoltre che la Commissione Agricoltura è stata autorizzata a deliberare rilievi sull'atto in esame, che saranno presumibilmente trasmessi nella giornata odierna.

Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente di aver ricevuto ancora nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi diverse sollecitazioni da parte di alcuni colleghi, per valutare le quali necessita di ulteriore tempo. Si riserva pertanto di formulare nelle prossime ore la proposta di parere che invierà ai colleghi tempestivamente.

Alessio BUTTI (FDI), intervenendo in sede di discussione generale, rileva che il

ciclo di audizioni svolte sul provvedimento, ed in particolare quelle dei soggetti istituzionali, sono state di particolare interesse nella misura in cui i soggetti convocati in audizione si sono sbilanciati nella previsione di qualche problema nell'attuazione del piano per la transizione ecologica. Qualche dubbio è quindi sorto anche in alcuni colleghi di maggioranza, con i quali si è confrontato informalmente, in ordine soprattutto alla direzione politica che il Ministro Cingolani ed il Governo nel suo complesso intendono prendere in questo percorso. Non vi è infatti alcuna chiarezza al riguardo, come dimostrano sia il dibattito serrato all'interno della maggioranza sulle fonti di energia alternative, che il ritardo con cui si giunge all'espressione del parere da parte delle due Commissioni parlamentari preposte. Ritiene, infatti, che il ritardo non sia dovuto, come argomentato dalla relatrice, solo alla necessità di disporre di più tempo per la sintesi dei contributi pervenuti, ma sia da attribuire principalmente alla fibrillazione in atto nella maggioranza su alcuni temi oggetto del provvedimento.

Ricorda come a suo tempo si era ipotizzato di esprimersi su tale proposta prima dell'inizio della COP26 di Glasgow, per consentire al Ministro di partecipare ai lavori conoscendo l'indirizzo del Parlamento, la cui rappresentanza, senz'altro garantita dalla delegazione parlamentare, non permetteva il raggiungimento dell'obiettivo predetto. Ricorda che, per procedere ad una rapida espressione del parere sul Piano in esame, i gruppi, e segnatamente il proprio, dall'opposizione, hanno avanzato un numero assai limitato di proposte di audizione.

Il medesimo ritardo si è registrato anche con riguardo all'atto 292 del Governo, avente ad oggetto le energie rinnovabili, sul quale il Parlamento si è espresso pochi giorni fa, anche se il termine per l'espressione del parere spirava a settembre. Tuttavia, il 29 luglio scorso la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia avente ad oggetto proprio le energie rinnovabili. Gli obiettivi finali sono condivisi e per questo le giustificazioni fornite per spiegare tale ritardo –

ovvero l'istituzione di un nuovo Ministero per la transizione ecologica, l'esame del disegno di legge di delegazione europea nonché del decreto-legge « semplificazioni – possono anche ritenersi comprensibili ».

Nel richiamare le numerose disposizioni che negli ultimi mesi hanno aggiornato e modificato l'attuazione del PNRR, non può fare a meno di ricordare come al loro esame il Parlamento dedichi un tempo troppo esiguo, così come un tempo assolutamente ridicolo è stato concesso dal Governo al Parlamento per l'esame del PNRR medesimo. Altrettanto appare bypassato il ruolo del Parlamento - anche con riguardo al peso del parere che si va ad esprimere in conseguenza dell'attribuzione al CITE di poteri decisori su questioni fondamentali e, in particolare, sulla riduzione dei gas climalteranti, sul dissesto idrogeologico, sulla mobilità sostenibile e sulla qualità dell'aria. Il CITE assume anche decisioni politiche e di indirizzo importanti, ovvero cosa finanziare, da dove reperire le risorse, quale cronoprogramma attuare, umiliando di fatto il Parlamento nelle sue funzioni decisorie e legislative.

Richiama inoltre l'intervento svolto nella precedente seduta dalla sottosegretaria Fontana, la quale ha testualmente detto che il Piano per la transizione ecologica è « frutto del lavoro collettivo del CITE », di fatto esplicitando come nessun altro abbia potuto contribuirvi.

In conclusione, si sofferma sul titolo dato al primo capitolo del Piano per la transizione ecologica, « Il futuro che vogliamo ». Pur condividendolo, tale futuro si presenta complicato e le occasioni offerte dal PNRR, più uniche rare, devono essere colte con spirito di conoscenza, collaborazione e condivisione. Attende quindi la presentazione di una proposta di parere per poter formulare su di essa osservazioni di merito e di metodo.

Alessia ROTTA, presidente, invita la relatrice a trasmettere sollecitamente la propria proposta auspicabilmente in tempi compatibili per poterla votare nella seduta già prevista per domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 12.15.

D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Generoso MARAIA (M5S), relatore, intervenendo da remoto, comunica che, essendosi conclusa la fase di interlocuzione con i gruppi, entro la seduta di domani presenterà presentare una proposta di parere della quale preannuncia i contenuti.

In essa saranno formulate osservazioni sugli articoli 11, 21 e 50 del provvedimento. Con riguardo all'articolo 11, relativo alle zone economiche speciali, si intende sottolineare l'opportunità di dare priorità alle opere al servizio del corridoio paneuropeo VIII, nonché alle infrastrutture logistiche e alle stazioni per l'Alta Capacità e Alta Velocità, o comunque funzionali alle opere già previste dal PNRR.

Con riguardo all'articolo 21, l'osservazione mira a promuovere una maggiore flessibilità della normativa sui piani di rigenerazione urbana volta, in particolare, ad ampliare il termine di presentazione dei progetti da parte delle città metropolitane, intervenendo sul valore minimo, sopprimendo il requisito della progettazione preliminare e prevedendo una struttura appo-

sita a supporto delle città metropolitane per la loro presentazione.

Inoltre, preannuncia che l'osservazione riferita all'articolo 50 mira ad evitare l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 che istituiva, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, utile a suo avviso per il monitoraggio e per la programmazione finalizzata al contrasto ai cambiamenti climatici. Sempre con riferimento al medesimo articolo 11, ritiene infine opportuno che nel parere si faccia riferimento alla cosiddetta «impronta ecologica », al fine di rendere gli interventi più sostenibili, soprattutto con riguardo alle attività manifatturiere che utilizzano massicciamente il trasporto pubblico locale, tutelando la filiera italiana nella fase della transizione.

Alessio BUTTI (FDI), pur avendo ascoltato con attenzione le anticipazioni sulla proposta di parere, che si riserva di valutare una volta compiutamente formulate, si dichiara assolutamente certo che le regole e i criteri del Recovery Fund siano estremamente rigorosi e seri, così come è certo che il PNRR rappresenti la migliore risposta ad una serie di questioni che affliggono il nostro Paese da decenni, attraverso la promozione di una transizione verde e digitale, dell'occupazione, della coesione sociale e della crescita industriale. Con riferimento a quest'ultima, tuttavia, teme che anche il «governo dei migliori» umili la filiera industriale italiana, rischiando di far crescere il PIL straniero, come evidenziano alcune analisi i cui risultati sono emersi proprio in questi giorni.

Pur essendo in presenza di risorse ingenti, rileva come i processi autorizzativi vadano snelliti e riformati profondamente, non essendo sufficiente l'intervento operato attraverso il cosiddetto « decreto semplificazioni ». Infatti, numerose aziende italiane virtuose, che hanno scelto una impostazione green già da molti anni, hanno lamentato l'enorme difficoltà del procedimento burocratico, la medesima difficoltà che costituisce un forte disincentivo ad assumere progetti nel nostro Paese da parte

di investitori stranieri. È noto appunto il problema delle aste per la creazione di impianti ad energia rinnovabile, la difficoltà nell'accessibilità alle gare, come rappresentato da molte grandi imprese che più delle altre dovrebbero avere strumenti per affrontarle.

Nel ribadire quindi che la transizione è senz'altro una questione ambientale, ma anche industriale e sociale, apre una riflessione con riguardo al ruolo degli enti locali, fondamentali in questo processo, come ha rilevato lo stesso presidente Draghi. Il possibile utilizzo di poteri sostitutivi sarebbe a suo giudizio una sconfitta sonora del sistema di governance. Pur nutrendo una grande fiducia, come ribadito anche in altre occasioni, nella capacità e nella competenza del Ministro Cingolani, esprime quindi preoccupazione per la scadenza del 31 dicembre, ormai prossima, stante anche la difficoltà che sta registrando la struttura di missione, pur rafforzata nel suo organico. La struttura messa in piedi dal Governo per monitorare i progetti e le procedure non è a suo giudizio sufficiente a garantire né l'attuazione né il monitoraggio né la rendicontazione dei progetti del PNRR. Tiene a precisare che questa considerazione non è solo sua, ma è stata recentemente esposta dal direttore generale dell'I-SPRA, Alessandro Bratti, dal momento che i soggetti attuatori delle misure sono gli enti territoriali, che non hanno indicazioni su come procedere, mancando all'appello numerosi decreti attuativi della decretolegge semplificazioni. La struttura piramidale messa in campo dal governo sulla governance del PNRR è molto complessa, ed è costituita da professionalità tecniche non collaudate, per le quali ritiene opportuna una adeguata formazione, volta a garantire la corretta attuazione del piano.

A fronte del trasferimento diretto da parte del Ministero dell'economia di 34 miliardi di euro al Ministero della transizione ecologica, l'ultimo monitoraggio sul *Recovery Fund* pubblicato all'inizio di ottobre indicava un unico investimento tale da avere i requisiti, ovvero quello sul superbonus, recentemente sottoposto ad importanti limitazioni.

Dà atto al Ministero della transizione ecologica del lavoro che sta effettuando su tematiche importanti, come quello del riciclo dei rifiuti e dei relativi impianti, dell'economia circolare, del rischio idrogeologico, tematica questa emersa prepotentemente durante l'estate per i numerosi eventi avversi, ma non si può certamente correre il rischio di arrivare fuori tempo o di presentare alla Commissione europea un documento insufficiente.

Ancora, fa presente che il 60 per cento delle risorse è destinato al centro-sud, con quello che ne consegue in termini di difficoltà del contesto sociale e soprattutto amministrativo di riferimento.

Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'esame, che avrà ad oggetto le sole parti oggetto di modifica da parte del Senato, si concluderà con l'approvazione di una relazione e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea. Alla relazione saranno allegati eventuali emendamenti approvati. Ricordo che il termine per la loro presentazione è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Segnala infine che presso la XIV Commissione non sono stati presentati emendamenti di competenza della Commissione.

Maria Flavia TIMBRO (LEU), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno

di legge europea 2019-2020, C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini della formulazione di una relazione da trasmettere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Fa presente che la legge europea è uno dei due strumenti – insieme alla legge di delegazione europea – predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In linea generale la legge europea contiene norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Come noto, in questa fase costituiscono oggetto di esame le sole modifiche apportate al Senato in seconda lettura.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, vengono in rilievo le modifiche apportate all'articolo 10 (ex articolo 8), recante Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273.

L'articolo reca alcune novelle al codice dei contratti pubblici. La prima modifica apportata al Senato incide sull'articolo 31, comma 8, al fine di individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; in particolare, si prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Un secondo gruppo di modifiche riguarda l'articolo 46, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il punto 1.1), introdotto al Senato, specifica che nell'ammissione degli operatori economici si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta e, analogamente, il punto 1.2 introduce i principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati anche nella disposizione che riguarda l'inserimento nell'elenco degli operatori economici ammessi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, della categoria degli « altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura ».

Sempre all'articolo 46, il Senato ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire i requisiti minimi di carattere economico-finanziari e tecnicoorganizzativi che tali soggetti devono avere nel caso di partecipazione alle gare di appalto. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 10 specifica che il citato decreto, emanato entro sessanta giorni, debba individuare anche l'obbligo di nomina di un direttore tecnico, la verifica del contenuto dell'oggetto sociale, gli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C., nonché l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Altre modifiche apportate al Senato riguardano l'articolo 80, comma 4, quinto periodo, che disciplina i casi di esclusione dell'operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualificabile come « grave violazione ».

La novella in esame specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.

Inoltre, al Senato è stata approvata anche la disposizione che abroga la lettera a) del comma 4 dell'art. 105, consentendo in tal modo di subappaltare attività anche al soggetto economico che abbia partecipato in precedenza alla gara per l'affidamento dell'appalto.

Da ultimo, il comma 3 dell'articolo 10 è stato modificato dal Senato al fine di disporre l'abrogazione integrale – a differenza del testo approvato alla Camera che riguardava il solo primo periodo della disposizione – del comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32 del 2019, ormai composto di un unico periodo, avendo il dl n. 77 del 2021 già soppresso il primo periodo. Si tratta quindi di una modifica di carattere solo formale rispetto al testo della Camera.

Con riguardo alla materia di competenza della Commissione, si segnala anche la modifica alla sola rubrica dell'articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Poiché la disposizione riguarda una tematica oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, che riguarda l'attuazione della direttiva 98/70/CE (caso ARES(2019)7142023, il riferimento al caso ARES in questione è stato inserito nella rubrica dell'articolo.

Anche se non di specifica competenza della Commissione, ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sui contenuti dell'articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La disposizione prevede che il Governo trasmetta relazioni periodiche, su base semestrale, sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Il testo regola quindi una materia che era stata già disciplinata dall'articolo 2 del cosiddetto « decreto semplificazioni » (n. 77 del 2021) che istituisce presso la Presidenza del Consiglio la Cabina di regia con compiti anche informativi, dovendo trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge di bilancio 2021, ovvero i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Ai sensi della citata disposizione tali prospetti sono approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. È inoltre previsto che, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, sia trasmesso « ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti », con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Infine, l'articolo 45 introdotto dal Senato dispone l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

In conclusione, nel sottolineare favorevolmente le modifiche apportate dal Senato al testo, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA si riserva di intervenire successivamente.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola DEIANA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« Legge SalvaMare »).

Si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera e quindi approvato con modificazioni dal Senato.

Prima di dar conto dei contenuti del provvedimento – ed in particolare delle modifiche intervenute al Senato – vale la pena ricordare che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino.

I due schemi di decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive sono stati esaminati dalla Commissione ed i testi definitivi dovrebbero essere in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Senza entrare nel dettaglio in questa sede, si deve comunque rilevare come l'azione diretta alla riduzione della dispersione della plastica in mare e del suo recupero e corretto conferimento è attualmente al centro delle politiche nazionali ed europee.

Desidera esprimere soddisfazione per l'azione svolta in questi mesi nelle aule della Camera e del Senato dalle forze parlamentari nell'affrontare la questione dei rifiuti abbandonati in mare, sia sul versante del loro recupero, sia su quello altrettanto impegnativo delle iniziative per prevenirne la dispersione.

Illustra quindi contenuti del provvedimento.

L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti.

Quanto alle definizioni, di cui al comma 2, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (RVR).

Per rifiuti accidentalmente pescati si fa riferimento ai « rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo ». Come detto, è la stessa normativa europea - la recente direttiva n. 883 del 2019 – che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti accidentalmente pescati definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri.

Il Senato è intervenuto nella formulazione della definizione di rifiuti volontariamente raccolti per specificare che si tratta dei «rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici », Tali previsioni, intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati. L'integrazione alla norma approvata dalla Camera intende favorire la raccolta volontaria non solo durante apposite campagne di pulizia, ma anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.

L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento.

Le modifiche al comma 1 apportate al Senato riguardano l'eliminazione dello specifico riferimento ai rifiuti marini – dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – nonché il richiamo alla citata direttiva numero 883 del 2019 che ha disciplinato la materia equiparando tali rifiuti ai « rifiuti delle navi » (e non più ai rifiuti « prodotti » dalle navi).

Il comma 2, introdotto al Senato, specifica che per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il comma 3 consente al comandante della nave (o anche, in virtù di una modifica al testo approvata al Senato, al « conducente del natante ») di conferire i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, predisposto dall'Autorità di sistema portuale o dal comune che provvede con apposite strutture oppure, in porti di ridotte dimensioni, nell'ambito del sistema comunale di gestione.

Il comma 5 specifica quindi che il conferimento è gratuito e – a seguito dell'integrazione apportata al Senato – che esso avviene previa pesatura. Sempre al Senato si è inteso richiamare esplicitamente la norma che detta le condizioni per il (Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis del codice).

Il comma 6 introduce nel codice dell'ambiente la definizione di rifiuti accidentalmente pescati, con una novella che il Senato ha inteso apportare all'articolo 183, e non più all'articolo 184, del citato codice.

Il comma 7, identico a quello approvato alla Camera, specifica che i costi di gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, e, coerentemente, il comma 8 rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza.

In conseguenza di una integrazione del Senato, all'ARERA sono adesso attribuiti anche compiti di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente di cui al comma 7.

Infine, il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che tra le misure premiali sono escluse le provvidenze economiche.

Su questo aspetto, merita sottolineare come la collaborazione degli operatori economici e, in particolare, dei pescatori sia fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato ».

L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia.

Anche in tale ambito il Senato, al comma 1, ha integrato le norme approvate dalla Camera in merito all'organizzazione delle suddette campagne – che sostanzialmente ne rimette la disciplina di dettaglio ad un decreto interministeriale – per consentire altresì che i rifiuti possano essere volontariamente raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

Non è stato modificato il comma 2, che reca una disciplina transitoria mentre, con riguardo al novero dei soggetti promotori, indicati al comma 3, il Senato ha integrato il nutrito elenco aggiungendo le associazioni di categoria.

L'articolo 4, in materia di *end of waste* e il cui testo non è stato modificato, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.

L'articolo 5, anch'esso non modificato, reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, sul quale si sofferma in particolar modo ricordando che anche nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura era stato esperito il tentativo di introdurre sistemi di recupero dei rifiuti nei corsi d'acqua interna anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento marino.

La norma intende ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi. Al Senato è stata anche riportato nel dibattito l'esito di uno studio del CNR e ISPRA secondo cui ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato.

Al fine quindi di intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare con strumenti idonei, la norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Misure che, ovviamente, dovranno essere compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.

Si affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 7, oggetto di doppia deliberazione conforme, si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

L'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. A tale disposizione il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione.

È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.

L'articolo 9 sostanzialmente immodificato, reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente.

Nelle scuole di ogni ordine e grado si promuove la realizzazione di attività per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Inoltre, si promuovono le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione della plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili.

L'articolo 10 non modificato presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare », le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 11, anch'esso oggetto di doppia deliberazione conforme, prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.

Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.

Al Senato è stato introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, del quale sottolinea l'importanza. L'inquinamento infatti non riguarda soltanto elementi di plastica visibili, ma anche invisibili, come le particelle di plastica che vengono rilasciate durante il lavaggio di indumenti in microfibra, in particolar modo in *pile*.

In particolare, il comma 1 definisce come « microfibra » la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti

nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare. Ritiene tale norma assai rilevante essendo a suo giudizio fondamentale la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente.

L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione.

Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico.

L'unica modifica apportata al Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione. Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale « tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti ». Nel testo licenziato dal Senato scompare la precisazione « maggiormente impattanti » e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione.

Non sono invece state modificate le disposizioni che novellano l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione, né la disciplina di autorizzazione degli scarichi degli impianti di desalinizzazione recata ai commi 2, 3 e 4 che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri specifici.

L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione – nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.

L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente. Al Senato non sono state modificate le funzioni – relative al contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori; monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, ma ne è stata articolata in modo diverso la composizione.

In particolare, è stato aggiunto ai rappresentanti dei Ministeri anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Ancora, con riguardo ai rappresentanti del mondo scientifico, due sono stati assegnati all'ISPRA. Infine, è stata prevista anche la presenza di un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale.

L'articolo 16, non modificato, prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA, collegata da remoto, si riserva di intervenire successivamente. Tiene però a ringraziare la relatrice per aver evidenziato le differenze introdotte al Senato rispetto al testo licenziato dalla Camera e per aver sottolineato il grande lavoro svolto da entrambi i rami del Parlamento su un testo a suo giudizio assai importante. Resta in ogni caso a disposizione per eventuali approfondimenti che si rendessero necessari nel corso del dibattito.

Alessio BUTTI (FDI), presidente, ricorda l'entusiasmo e l'enfasi con le quali l'allora ministro Costa, durante il governo « Conte I » interveniva sul provvedimento oggi in esame, rappresentandone la assoluta urgenza. Rammenta che le correzioni apportate dalla Camera dei deputati al testo furono molto poche, essendo molti emendamenti rigettati in ragione della reclamata urgenza di concluderne l'esame, che, tuttavia, è ancora in corso dopo due anni. Essendo quindi stata smentita nei fatti l'ur-

genza cui faceva riferimento l'allora Ministro, vuole ricordare le misure, a suo giudizio migliorative del testo, che il proprio gruppo in prima lettura aveva presentato, relative al credito d'imposta per i pescatori, alla creazione di aree ecologiche in ogni porto, all'introduzione nei contratti di fiume e di lago di misure volte a combattere a monte l'inquinamento dei corpi idrici, nonché gli interventi volti ad una migliore comunicazione sui danni provocati dall'inquinamento dei mari, anche attraverso i canali della Rai. Ricorda che il gruppo della Lega si astenne nel corso della votazione alla Camera, salvo poi modificare questo atteggiamento al Senato.

Fa presente che l'inquinamento marino potrà essere arginato soltanto attraverso la sensibilizzazione anche di Paesi e continenti confinanti, e questo tanto più vale per il Mediterraneo, un mare chiuso, il cui inquinamento è conseguenza dei comportamenti non solo dell'Italia. Stando ai dati più recenti, solo lo 0,28 per cento dell'inquinamento delle acque è causato dall'Europa, essendo la stragrande maggioranza dei fiumi inquinati in territori diversi.

In conclusione, ritiene il provvedimento ancora insufficiente per contrastare efficacemente l'inquinamento dei mari.

Non essendovi altri colleghi che intendano intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, che peraltro potrebbe non svolgersi a causa della possibile posizione della questione di fiducia. In relazione alla volontà emersa nello scorso Ufficio di presidenza di concluderne rapidamente l'iter, la presidenza propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 29 novembre alle ore 12, con l'intesa che – ove non fossero presentati – sarà cura della presidenza trasmettere immediatamente il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle 12.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Variazione nella composizione della Commissione 174 Sulla pubblicità dei lavori 174 5-07077 Bruno Bossio: Richiesta di dati in relazione alla costruzione e gestione in concessione di una rete pubblica a banda ultralarga nelle « aree bianche » da parte di Open Fiber ... 174 ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 177 5-07078 Liuzzi: Proroga della Fase I del voucher per la connettività oltre la scadenza prevista del 25 novembre 2021 175 ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 178 5-07079 Capitanio: Iniziative in favore delle emittenti nel quadro della conversione tecnologica in atto fra DVB-T e DVB-T2, con particolare riferimento alla situazione esistente in Veneto 175 ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 180 5-07080 Rotelli: Risorse finora impiegate nell'ambito degli stanziamenti previsti per il bonus TV-decoder ed il bonus rottamazione TV 175 ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 182 5-07110 Nobili: Piena trasparenza dei dati relativi alla Fase I del Piano voucher, con riferimento alla distribuzione tra nuovi abbonamenti e upgrade tecnologici e alla ripartizione pro quota tra operatori 175 ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 184

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna ASCANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la deputata Deborah Bergamini, appartenente al Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e sostituita dalla deputata Matilde Siracusano, non fa più parte della Commissione e che il deputato Gianluca Rospi, appartenente al medesimo Gruppo a far data dal 18 novembre 2021, continua a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07077 Bruno Bossio: Richiesta di dati in relazione alla costruzione e gestione in concessione di una rete

pubblica a banda ultralarga nelle « aree bianche » da parte di *Open Fiber*.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, osserva che l'allarme da lei periodicamente sollevato su questo punto dovrebbe essere invece avvertito dal Governo. Lamenta il fatto che ancora una volta i dati non siano stati comunicati e che ci si disponga ora ad attendere la sentenza del Consiglio di Stato. Sottolinea che allo stato i lavori per la fibra sono previsti in 6232 comuni, ma solo 1551 sono arrivati al collaudo definitivo, dunque il 24,9 per cento dopo quattro anni e che in moltissimi casi non si tratta di fibra che faccia capo ad un ROE posto all'interno degli edifici, bensì al di fuori di essi; in queste condizioni, conclude, l'obiettivo di realizzare il Piano « Italia a 1 Giga » entro il 2026 appare impossibile da attuare. Richiama dunque il Governo alla massima alacrità.

5-07078 Liuzzi: Proroga della Fase I del *voucher* per la connettività oltre la scadenza prevista del 25 novembre 2021.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, osserva che i dati comunicati dalla sottosegretaria sono della massima importanza e avrebbero dovuto essere trasmessi alla Commissione a prescindere dall'interrogazione. La Fase II, afferma, sarà come noto rivolta alle imprese e a una diversa platea di famiglie; sottolinea l'esigenza che le risorse residue della Fase I siano comunque destinate a queste ultime, giacché il periodo del *lockdown* ha fatto toccare con mano che vi

sono numerosissime realtà nelle quali la mancanza di *device* e di connessione rappresenta un problema estremamente concreto, ad esempio per gli studenti svantaggiati.

5-07079 Capitanio: Iniziative in favore delle emittenti nel quadro della conversione tecnologica in atto fra DVB-T e DVB-T2, con particolare riferimento alla situazione esistente in Veneto.

Antonietta GIACOMETTI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Antonietta GIACOMETTI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta. Invita poi il Governo ad adoperarsi affinché tante emittenti locali venete possano continuare ad operare in modo da evitare i temuti licenziamenti.

5-07080 Rotelli: Risorse finora impiegate nell'ambito degli stanziamenti previsti per il bonus TV-decoder ed il bonus rottamazione TV.

Mauro ROTELLI (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando a proposito delle risorse stanziate e non utilizzate nell'ambito dei due *bonus*, osserva che l'esito concreto di tale tipo di misure va sempre accuratamente verificato allo scopo di migliorarle; inoltre, occorre monitorare con attenzione i fondi non impiegati, che potrebbero essere destinati ad esigenze ulteriori della collettività.

5-07110 Nobili: Piena trasparenza dei dati relativi alla Fase I del Piano *voucher*, con riferimento alla

distribuzione tra nuovi abbonamenti e *upgrade* tecnologici e alla ripartizione *pro quota* tra operatori.

Luciano NOBILI (IV) illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda in modo particolare il dato fornito nel corso dell'audizione tenuta dal Ministro Colao il 13 aprile, in base al quale il 76 per cento dei voucher richiesti era arrivato fino a quel momento da un operatore, il 20 per cento successivo era andato ripartito fra altri tre; chiede di avere un aggiornamento di tale dato rispetto alla fine della Fase I. Si chiede poi ancora quanti di questi voucher siano stati utilizzati per creare connessioni là dove non esistevano, e quanti invece siano serviti ad implementare tecnologicamente connessioni già esistenti; il sospetto, argomenta, è che essi siano molto spesso serviti ad incentivare pacchetti commerciali di tipo voluttuario piuttosto che porre rimedio a situazioni di disagio sociale.

La sottosegretaria Anna ASCANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Luciano NOBILI (IV), replicando, osserva come non rimanga che attendere i dati che Infratel dovrà fornire, i quali auspica possano arrivare a breve anche per fornire indicazioni su come gestire nel modo migliore la Fase II.

Raffaella PAITA, *presidente*, invita il Governo a trasmettere i dati comunicati da Infratel con tempestività alla Commissione.

Dichiara dunque concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-07077 Bruno Bossio: Richiesta di dati in relazione alla costruzione e gestione in concessione di una rete pubblica a banda ultralarga nelle « aree bianche » da parte di *Open Fiber*.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole.

Con l'atto in parola, l'Interrogante fa riferimento alla sentenza n. 10812 del 2021 con la quale il TAR Lazio (Sezione Terza) ha accolto il ricorso proposto da Fastweb contro Infratel, nei confronti di Open Fiber e del Ministero dello sviluppo economico, per l'accesso agli atti e ai documenti richiesti dalla ricorrente, nonché per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 21 gennaio 2021 sull'istanza di accesso in parola presentata da Fastweb ad Infratel in data 22 dicembre 2020.

Gli atti per i quali Fastweb ha richiesto l'accesso sono gli atti della fase esecutiva dell'affidamento della concessione di costruzione, manutenzione e gestione della Rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche, a cui Fastweb ha partecipato, e che Infratel, per conto del Ministero dello sviluppo economico, a seguito di procedure ristrette di cui ai bandi di gara del 2016 e 2018, ha aggiudicato a Open Fiber.

Orbene, con la sentenza richiamata, il TAR Lazio ha ordinato a Infratel di consentire alla ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta, entro il termine di giorni 30 dalla notificazione della sentenza. Successivamente, Open Fiber ha proposto ricorso per la riforma della citata sentenza del TAR Lazio.

Con decreto n. 6115 del 2021, pubblicato il 12 novembre scorso, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'esecuzione della sen-

tenza sino alla camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Ciò detto, si rappresenta che tutte le informazioni afferenti allo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico dedicato al Piano strategico Banda Ultralarga.

Nello specifico sul sito istituzionale sono consultabili, per mezzo di una Mappa interattiva con livello di dettaglio sub-comunale, lo stato di avanzamento del Piano BUL nei singoli comuni tramite cui verificare la copertura dei singoli civici garantita dagli operatori privati, sulla base dei dati comunicati in sede di consultazione, conclusasi nel mese di settembre 2020, la sede dei PCN e mini-PCN (Punto Di Consegna Neutro) e le aree comunali coperte.

Sono altresì disponibili i dettagli tecnici contenuti nella documentazione di gara inerenti i tracciati, la posizione delle tratte in fibra e le unità immobiliari da collegare relativi ai comuni con progetto esecutivo consegnato dal Concessionario.

Nel novero della documentazione consultabile sono ricompresi i contratti di concessione e i relativi allegati tecnici.

Lo stato di avanzamento del Piano strategico Banda Ultralarga è monitorabile per mezzo di relazioni mensili periodiche e tramite una sezione del portale già menzionato in cui sono illustrati i risultati conseguiti e gli obiettivi di completamento del Piano.

ALLEGATO 2

5-07078 Liuzzi: Proroga della Fase I del *voucher* per la connettività oltre la scadenza prevista del 25 novembre 2021.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli.

Il Comitato Banda Ultralarga (« CO-BUL »), riunitosi il 5 maggio 2020, ha approvato l'avvio di un piano di incentivazione alla domanda di connettività a banda ultralarga in favore di famiglie, imprese e scuole, in tutte le aree del Paese, in linea con quanto previsto dalla Strategia italiana per la Banda Ultralarga, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.

Il Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) è subentrato alle competenze del COBUL a partire dal 1° marzo 2021.

La prima fase dell'intervento *voucher* è stata avviata nel mese di novembre 2020 e ha riguardato le famiglie meno abbienti prive del tutto di servizi di connettività, ovvero con servizi di connettività con velocità inferiore a 30 Mbit/s.

Il voucher è stato erogato per il passaggio alla migliore velocità disponibile presso le abitazioni delle famiglie con minori disponibilità economiche per supportarle a fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla necessità di garantire servizi di connessione idonei a dare continuità alle attività scolastiche e lavorative.

Come correttamente ricordano gli Onorevoli interroganti, con i *voucher* di Fase 1 si è riconosciuto, alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro, un contributo del valore massimo di 500 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a internet in banda ultralarga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (Customer Premises Equipment o CPE) e di un tablet o un personal computer.

Gli operatori che hanno presentato domanda per essere accreditati attraverso la piattaforma *Voucher* sono 229 e 169 sono quelli che hanno completato con successo il processo di accreditamento e sono, quindi, risultati idonei a partecipare alla fase operativa della misura.

La procedura di accreditamento degli operatori ha verificato che ciascuno di essi fosse in possesso dei titoli necessari e non versasse in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori accreditati hanno presentato le offerte commerciali relative ai servizi di connettività nell'ambito del Piano *Voucher* Fase I, corredate dalla propria carta dei servizi.

In totale, sono state presentate 1.388 offerte commerciali relative ai servizi di connettività. Di queste, 824 – relative a 107 operatori – sono state approvate mentre 564 offerte sono state rifiutate perché non conformi o inadeguate.

Dal 9 novembre 2020, i consumatori hanno potuto accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare i *voucher* di Fase 1.

Complessivamente, in tutta Italia, sono stati attivati oltre 200.000 *voucher*, per un totale di oltre 98 milioni di euro erogati.

Inoltre, alla data del 10 novembre 2021 risultano prenotati *voucher* per un importo pari a oltre 8,2 milioni di euro.

Le prenotazioni dei *voucher* di Fase 1 si sono chiuse il 9 novembre 2021. Gli operatori accreditati possono inserire nel portale esclusivamente le prenotazioni in esito a domande sottoscritte dai beneficiari entro tale data, fino al 24 novembre 2021.

Come correttamente ricordano gli Onorevoli interroganti, le risorse impegnate ammontano a oltre 106,3 milioni di euro, pari al 53 per cento dei fondi disponibili; le risorse non utilizzate sono quindi pari a

circa il 47 per cento delle risorse complessive della misura *Voucher* di Fase 1.

Lo scorso 31 luglio 2020 è stata pubblicata da Infratel la consultazione pubblica relativa alla Fase 2 dei *voucher*.

Sulla disponibilità complessiva di circa 923,24 milioni di euro, circa 515,77 sono stati destinati ai *voucher* di Fase 2 per le imprese.

La Fase 2 dei *voucher* per le imprese è stata notificata, ed è in fase di conclusione l'interlocuzione con gli uffici della Commissione per l'autorizzazione dell'avvio della misura.

Il voucher per le imprese in fase di avvio sarà destinato solo alle imprese iscritte al relativo registro, di dimensione micro, piccola e media, alle quali sarà erogato un contributo che potrà variare da un valore di 300 euro ad un valore di 2.500 euro sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di salti di qualità.

Nell'ultimo comitato interministeriale per la transizione digitale tenutosi lo scorso 11 ottobre si è posta la questione dell'utilizzo dei fondi residui della cosiddetta fase I. Sono in corso le necessarie interlocuzioni con la Commissione Europea per la definizione del miglior utilizzo possibile di tali risorse, sempre nell'ambito di incentivazione alla domanda di connettività.

Inoltre, è necessario ricordare che, a seguito dell'operatività dei *voucher* Fase 2 per le imprese, si avvieranno le procedure per la definizione di dettaglio della misura di *Voucher* Fase 2 destinata alle famiglie, sulla base dell'analisi delle criticità riscontrate durante l'attuazione della Fase 1.

ALLEGATO 3

5-07079 Capitanio: Iniziative in favore delle emittenti nel quadro della conversione tecnologica in atto fra DVB-T e DVB-T2, con particolare riferimento alla situazione esistente in Veneto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole.

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 1026 e ss. legge n. 205/2017) ha normato il processo di liberazione della banda di frequenza a 470-790 MHz (cosiddetta banda 700), per il conseguimento degli obiettivi comunitari di rendere disponibile tale banda per gli operatori mobili per lo sviluppo del 5G entro il 30 giugno 2022 [Comunicazione della Commissione COM(2016) 588 final e Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione].

Tutte le azioni e gli obblighi conseguenti al raggiungimento di tali obiettivi hanno come diretta conseguenza il completo riassetto dell'intero comparto televisivo nazionale e locale.

I bandi per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale, a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di I e II livello detenute dagli operatori di rete, sono stati emessi dopo la pubblicazione delle linee guida.

Le linee guida sono state a loro volta poste in consultazione pubblica con il riferimento al fatto che i FSMA potessero richiedere una capacità trasmissiva tra 1,5 e 3 Mbit/s (punto 6). Esse sono state oggetto di discussione e di condivisione con le associazioni di categoria più rappresentative, che non hanno proposto alcuna obiezione in merito.

La decisione di stabilire che i FSMA potessero richiedere una capacità trasmissiva tra 1,5 e 3 Mbit/s è stata presa, inoltre, secondo quanto stabilito nella delibera 39/19/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Ne consegue che i Bandi sono pienamente coerenti con le valutazioni dell'Autorità di Regolazione del settore e che sono stati predisposti, nel quadro del sistema regolatorio vigente, per garantire la relativa Road Map (di cui al Testo coordinato del decreto MiSE 19 giugno 2019, del decreto MiSE 15 dicembre 2020 e del decreto MiSE 30 luglio 2021).

Si precisa che il complesso procedimento di liberazione della banda 700 prevede lo spegnimento di alcune frequenze (ossia di quelle dove i FSMA venivano veicolati dagli operatori di rete) e la riaccensione delle nuove frequenze (assegnate ai nuovi operatori di rete che negozieranno la capacità trasmissiva con i FSMA che si classificheranno in posizione utile nelle graduatorie relative alle varie aree tecniche).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, all'esito della graduatoria FSMA, si svolgerà la fase della negoziazione tra l'operatore di rete, nel caso specifico Raiway per la rete di primo livello, e i fornitori di servizi media assegnatari del diritto a negoziare, che avranno 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per il raggiungimento di un accordo.

Nel caso in cui gli aventi diritto non raggiungessero tutti gli accordi entro questo termine, potrà rimanere capacità trasmissiva residua.

In questo caso – previa individuazione, da parte del RUP, della tariffa più bassa praticata dall'operatore di rete – si svolgerà una nuova seduta pubblica aperta a tutti i fornitori di servizi media e audiovisivi.

La tariffa in parola sarà sottoposta, in primis, ai fornitori di servizi che non hanno concluso l'accordo, in seconda battuta, ove questi non accettassero, a tutti gli altri fornitori, fino all'eventuale esaurimento della capacità trasmissiva residua disponibile.

Saranno inoltre tenuti in considera- gli operatori di zione gli impatti sui livelli occupazionali di azioni in merito.

dipendenti e giornalisti di FSMA locali che non assegnatari del diritto a negoziare con gli operatori di rete, valutando possibili azioni in merito.

ALLEGATO 4

5-07080 Rotelli: Risorse finora impiegate nell'ambito degli stanziamenti previsti per il bonus TV-decoder ed il bonus rottamazione TV.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole.

Con l'atto in parola, l'Interrogante fa riferimento a due agevolazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico: il Bonus decoder e il Bonus rottamazione TV.

A riguardo, si evidenzia che la legge di Bilancio 2018 ha previsto, per gli anni 2019-2022, un contributo a favore dei cittadini per l'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione (articolo 1, comma 1039, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 ottobre 2019, sono state individuate le modalità attuative per l'erogazione del contributo, che riguarda l'acquisto di tv e di decoder (cosiddetto « bonus tv-decoder »).

Si tratta, in particolare, di un'agevolazione per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2), che diventeranno operativi a partire dal 1° gennaio 2023, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Ciascun Bonus decoder può avere un valore fino a 30 euro (erogabile sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato) ed è disponibile fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino all'esaurimento delle risorse stanziate.

Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus stesso.

Successivamente, la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (articolo 1, comma 614), ha previsto un altro contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, previo avvio a riciclo di quelli obsoleti (cosiddetto « bonus rottamazione tv »).

Di quest'ultima agevolazione si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 (data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10), per favorire l'acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2/HEVC garantendo la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici (anche in un'ottica di tutela dell'ambiente).

Il citato bonus rottamazione TV è operativo dal 23 agosto scorso ed è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE (a differenza del Bonus decoder), attraverso uno sconto del 20 per cento sull'acquisto di un nuovo apparecchio fino a 100 euro massimo, fermo restando che – anche in tal caso – è concesso un solo bonus per l'acquisto di un televisore a famiglia.

Per usufruire del contributo è necessario: essere residenti in Italia; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Hanno inoltre diritto al Bonus le persone fisiche residenti in Italia che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007, siano esenti dal pagamento del canone al servizio di radio-diffusione in quanto aventi un reddito familiare annuo non superiore a 8 mila euro.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 luglio 2021, sono state definite le misure attuative della nuova agevolazione e sono state apportate alcune modifiche alla disciplina prevista per il precedente bonus tv-decoder.

Com'è noto, il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile per l'acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Alla luce delle disposizioni richiamate, lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione TV e Bonus TV – decoder è pari a 251 milioni di euro.

Con riferimento specifico all'ammontare dei contributi erogati alla data del 16 novembre 2021, sentita la competente Di-

rezione Generale del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue:

numero Contributi « Bonus TV »: 933.866;

importo Contributi « Bonus TV »: 39.827.842,63 euro;

numero Contributi Rottamazione: 1.165.413;

importo Contributi Rottamazione: 86.891.127,98 euro;

Di conseguenza, il numero di apparecchi totali risulta di 2.099.279;

per un importo di contributi totali pari a Euro 126.718.970,61.

ALLEGATO 5

5-07110 Nobili: Piena trasparenza dei dati relativi alla Fase I del Piano voucher, con riferimento alla distribuzione tra nuovi abbonamenti e upgrade tecnologici e alla ripartizione pro quota tra operatori.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento all'interrogazione in parola, con cui si chiede di garantire la piena trasparenza dei dati relativi alla cosiddetta « Fase I » del Piano *Voucher*, si rappresenta quanto segue.

Il Comitato Banda Ultralarga (« CO-BUL »), riunitosi il 5 maggio 2020, ha approvato l'avvio di un piano di incentivazione alla domanda di connettività a banda ultralarga in favore di famiglie, imprese e scuole, in tutte le aree del Paese, in linea con quanto previsto dalla Strategia italiana per la Banda Ultralarga, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.

Gli operatori che hanno presentato domanda per essere accreditati attraverso la piattaforma *Voucher* sono 229 e 169 sono quelli che hanno completato con successo il processo di accreditamento e sono, quindi, risultati idonei a partecipare alla fase operativa della misura.

La procedura di accreditamento degli operatori ha verificato che ciascuno di essi fosse in possesso dei titoli necessari e non versasse in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori accreditati hanno presentato le offerte commerciali relative ai servizi di connettività nell'ambito del Piano *Voucher* Fase I, corredate dalla propria carta dei servizi.

In totale, sono state presentate 1.388 offerte commerciali relative ai servizi di connettività. Di queste, 824 – relative a 107 operatori – sono state approvate mentre 564 offerte sono state rifiutate perché non conformi o inadeguate.

Dal 9 novembre 2020, i consumatori hanno potuto accedere alle offerte presentate dagli operatori e riscattare i *voucher* di Fase 1.

Complessivamente, in tutta Italia, sono stati attivati oltre 200.000 *voucher*, per un totale di oltre 98 milioni di euro erogati.

Inoltre, alla data del 10 novembre 2021 risultano prenotati *voucher* per un importo pari a oltre 8,2 milioni di euro.

Le prenotazioni dei *voucher* di Fase 1 si sono chiuse il 9 novembre 2021. Gli operatori accreditati possono a tutt'oggi inserire nel portale esclusivamente le prenotazioni in esito a domande sottoscritte dai beneficiari entro tale data; tale possibilità è disponibile per gli Operatori fino al 24 novembre 2021.

Per quanto sopra, è necessario, per Infratel, attendere la conclusione dell'inserimento nel portale delle prenotazioni valide per poter avviare un'analisi di dettaglio sugli esiti della fase 1 dei *voucher* per le famiglie.

In ogni caso, e fermo restando il dato citato dall'Onorevole interrogante circa quanto indicato in occasione dell'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica nel corso dell'audizione del 13 aprile 2021, si fa presente che ogni valutazione di carattere competitivo, relativa a eventuali distorsioni concorrenziali, è di competenza dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato e, pertanto, ricade al di fuori del perimetro di azione di questo Ministero.

Tuttavia, in conclusione, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico porrà in essere ogni iniziativa di competenza, al fine di evitare possibili distorsioni concorrenziali a danno dei consumatori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali	186
COMITATO DEI NOVE:	
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo	186
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	186
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	190
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e rinvio)	198
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe	201
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	204
5-07112 Squeri: Iniziative a favore del <i>backshoring</i> di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia	202
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	205
5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia	202
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	207
5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei	202
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	208
5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia	203
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	210

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 novembre 2021.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA, presidente, segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Il regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.

Avverte che, trattandosi di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, le Commissioni in sede consultiva esaminano esclusivamente le parti di competenza modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Soverini, per l'illustrazione della relazione che ha predisposto.

Serse SOVERINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in titolo, trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Ricorda che il medesimo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 in prima lettura, con modificazioni rispetto al testo del Governo, e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

Fa presente, preliminarmente, che vengono inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.

Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta ora di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In sintesi, ricorda che con il disegno di legge in esame si intende: a) agevolare la chiusura di procedure d'infrazione – ricordo, a tal proposito, che attualmente risultano aperte 97 procedure di infrazione a carico dell'Italia; b) agevolare la chiusura di tre casi ARES; c) attuare 13 regolamenti europei; d) garantire la corretta attuazione di 8 direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale; e) garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/ 17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale; f) recepire la rettifica della direttiva 2001/112/ CE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; g) attuare la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; h) attuare la direttiva (UE) 2020/ 1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari; i) agevolare la chiusura del caso EU Pilot 2018/9373, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; j) agevolare la chiusura del caso NIF n. 2020/4008 sulla pubblicità del settore sanitario; k) apportare modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; *l*) rafforzare i compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Rammenta che in prima lettura la Commissione, il 4 novembre 2020, ha deliberato una relazione favorevole e, in data 17 dicembre 2020, espresso parere contrario sulle proposte emendative trasmesse, per competenza, dalla XIV Commissione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala le modifiche al testo del disegno di legge apportate dal Senato in seconda let-

tura, anche con l'aggiunta di nuovi articoli (di talché l'articolato è stato rinumerato), che riguardano materie che attengono a profili di interesse della X Commissione.

Segnala, in primo luogo, che all'articolo 4 (ex articolo 3), recante « disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175 », è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi.

Evidenzia, quindi, che dopo l'articolo 8 (ex articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari. Nel dettaglio, l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega il quale impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale. La novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore - dunque senza più alcuna quantificazione specifica - ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). A tal fine viene modificata la

lettera q) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 53 del 2021. Ricorda che la nostra Commissione, in sede riunita con la XIII Commissione agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280, recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari », in data 22 settembre 2021 ha espresso su di esso parere favorevole ponendo, tra le altre, la condizione che dall'articolo 5, comma 2, dello schema, fosse espunto il predetto riferimento alla misura del 15 per cento.

Fa poi presente che all'articolo 10 (ex articolo 8), recante « disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273 », sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35 mila euro.

Evidenzia quindi che viene inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE

n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi ». Il regolamento dell'Unione europea citato ha sostituito altro precedente (regolamento UE n. 98/2013) sulla medesima materia. La rivisitazione normativa si è resa necessaria per la divergenza di fatto palesatasi nelle restrizioni e controlli da parte degli Stati membri, cui hanno conseguito da un da un lato insufficienti livelli di sicurezza pubblica, dall'altro impacci al funzionamento del mercato interno. L'articolo in esame introduce, altresì, entro il decreto legislativo n. 133 del 2009 due capi, il primo dei quali (Capo II) - composto degli articoli da 17-bis a 17-sexies - definitorio dell'ambito di applicazione e sanzionatorio, in caso di violazione delle norme europee sull'immissione nel mercato e sull'uso di precursori di esplosivi; l'altro (Capo III) recante disposizioni finali, tra cui l'abrogazione degli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale.

Ricorda inoltre che al Senato sono state sono apportate modifiche anche al comma 1 dell'articolo 18 (ex articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212). La direttiva n. 68 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. La direttiva n. 69 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.

Evidenzia poi che l'articolo 26 (*ex* articolo 23), come modificato dal Senato, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle

negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (cosiddetto insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Tali modifiche mirano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/ 2130.

Rileva che è stato inoltre inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive* – MiFID II) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di *crowdfunding* quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503.

Osserva quindi che l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni.

Fa presente che il Senato ha apportato modifiche agli articolo 31 e 32. All'articolo 31 (*ex* articolo 26) – che impone taluni obblighi ai fornitori di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia –, comma 1,

lettera a), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015 viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, sono « pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute ». All'articolo 32 (ex articolo 27), comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.

In ultimo evidenzia un'ulteriore modifica apportata al Senato, che interessa più generalmente l'intervento del Parlamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È stato, infatti, inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR. Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti. Peraltro, segnala che il nuovo articolo 46 reca disposizioni che intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (IV), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando, preliminarmente, che il provvedimento si compone di 52 articoli e un allegato. Avverte che la sua relazione sarà limitata all'esposizione delle sole disposizioni che hanno un riferimento a profili di interesse per la X Commissione, segnatamente quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 28, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40 mila euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un finanziamento agevolato.

Segnala che come riassume il comunicato della Presidenza del Consiglio relativo alla riunione del Consiglio del 27 ottobre 2021, il «pacchetto Turismo» del PNRR, Missione M1 Componente C3, ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (contenuta nel decreto-legge in esame) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi. I 2,4 miliardi sono così suddivisi (a titolo di sub-investimento, se non diversamente indicato): 114 milioni all'intervento 4.1 Hub del Turismo Digitale (a titolo di investimento); 1.786 milioni all'intervento 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (a titolo di investimento); 500 milioni all'intervento 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit; 98 milioni all'intervento 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator; 500 milioni all'intervento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI); 358 milioni all'intervento 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale « turismo » del Fondo di Garanzia per le PMI); 180 milioni all'intervento 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo; 150 milioni all'intervento 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo: 500 milioni all'intervento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici (a titolo di investimento); 170 milioni all'intervento 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation; 160 milioni all'intervento 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025; 90 milioni all'intervento 4.3.3 La città condivisa; 60 milioni all'intervento 4.3.4 Mitingodiverde; 10 milioni all'intervento 4.3.5 Roma 4.0; 10 milioni all'intervento 4.3.6 Amanotesa.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 al comma 1, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di

500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa (più specificamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 2, attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40 mila euro che può essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30 mila euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20 mila euro per le imprese femminili o giovanili; c) fino ad ulteriori 10 mila euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo - tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, ai sensi del comma 8 - non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati, di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fronte della presentazione di idonee garanzie fideiussorie o cauzione.

Sottolinea quindi che l'articolo 1, comma 4, individua i destinatari delle agevolazioni. Si tratta di: imprese alberghiere; strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali; strutture ricettive all'aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. In base alle stime contenute nella relazione tecnica, l'importo medio delle agevolazioni potrebbe giungere a circa 100 mila euro, di cui mediamente 30 mila euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125 mila euro, a cui corrisponderebbe un tasso di soddisfacimento di circa 1.000 imprese ogni 100 milioni stanziati (quindi 5.000 entro il 2024).

Fa altresì presente che l'articolo 1, comma 5, individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall'articolo 109 del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture (cui ai sensi del comma 10 è destinato il 50 per cento delle risorse) e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti

termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione (wi-fi con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione).

Segnala che l'articolo 1, comma 6, chiarisce che gli interventi agevolabili (di cui al comma 5) devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01), che individua gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio « non arrecare un danno significativo » (DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 7, consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 (« Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica »), a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. In sostanza, in presenza di costi ammissibili dell'investimento non coperta da credito di imposta e contributo a fondo perduto, è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo che copre la metà della parte dei costi non incentivati riferibile al miglioramento energetico, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Osserva poi che l'articolo 1, comma 8, individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta che è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ricorda, al proposito, che l'articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegnibis) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250 mila euro. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 6, del decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, viene previsto che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, secondo modalità telematiche, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute e compensati in F24.

Fa inoltre presente che l'articolo 1, comma 9, dispone che, entro il 7 dicembre 2021 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi in parola, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili. Ricorda che nel PNRR l'obiettivo sotteso alla misura del contributo a fondo perduto è quello del raggiungimento di una platea di 3.500 imprese.

Rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit » del PNRR. L'articolo 1, comma 11, prevede che il credito d'imposta (di cui al comma 1) si applichi agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'articolo 1, comma 12, reca una disciplina transitoria che riguarda gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021. Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, per il credito di imposta di cui al comma 1 viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Segnala quindi che l'articolo 1, comma 14, chiarisce gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea agli aiuti de minimis e nei limiti del cd. Temporary Framework.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 15, prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. Osserva quindi che l'articolo 1, comma 16, abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decretolegge 31 marzo 2014, n. 83, che concernono l'aggiornamento con decreto ministeriale degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi.

Segnala, infine che l'articolo 1, comma 17, reca le norme di copertura finanziaria dell'agevolazione in esame.

Relativamente all'articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico), evidenzia che esso, utilizzando i fondi previsti nel PNRR, istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) - ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La misura è volta ad

attuare la linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il 50 per cento degli importi indicati viene riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, secondo quanto richiesto dalla Unione europea. La relazione illustrativa riporta che la Commissione europea ha imposto che il 50 per cento delle risorse del PNRR siano riservate ad interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Secondo la relazione: « Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50 per cento per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023 ». Peraltro allo stato la relazione tecnica ritiene che l'obiettivo sia ugualmente raggiungibile, pur prevedendosi una nuova valutazione nel 2023. In senso favorevole al mantenimento dell'obiettivo militano le caratteristiche del settore, non coinvolto in emissioni significative di gas serra. La Sezione speciale «turismo» del Fondo di garanzia per le PMI ha la missione di concedere garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 (ossia - come ricordato - imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, precisa che la concessione di garanzie deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea (sul metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI), e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare tale Regolamento esenta i settori del turismo e della banda larga dall'obbligo di notifica dell'agevolazione, in ragione del loro effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale

Fa presente che l'articolo 2, comma 2, ribadisce che le garanzie sono concesse (sia su singoli finanziamenti che su portafogli di finanziamenti): per interventi di riqualificazione energetica e di innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente » (DSH), come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01; per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Sottolinea che l'articolo 2, comma 3, elenca una serie di condizioni per la concessione delle garanzie, «in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 (sulla base dell'autorizzazione concessa con la decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020). In tal senso, tra l'altro: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (da 2,5 milioni); sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale straordinaria prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; sono ammissibili alla garanzia del Fondo, a determinate condizioni, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario; la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effet-

tuata prima del 31 gennaio 2020; per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. Si prevede che in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40 per cento verso imprese nelle Regioni del Sud b) un ulteriore 30 per cento verso nuove imprese costituite da giovani under 35 o imprese femminili (senza limiti di età) ».

Ricorda poi che l'articolo 2, comma 4, – per quanto non disposto dall'articolo in esame – richiama il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 (« Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese »), e quanto disposto dalle disposizioni operative del Fondo.

Segnala che l'articolo 2, comma 5, interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali), nonché l'Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in esame e concorrano all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione. Ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 6, provvede alla copertura finanziaria, che grava sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relativamente all'articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), comma 1, segnala che questo prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle

spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina a tale finalità 180 milioni di euro (ripartiti così: 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025). In base alla relazione tecnica, si stima che la dotazione di 180 milioni di euro consenta di « ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti » che riguarderebbero circa 300 imprese mediograndi del settore turistico (incluse le fiere e i centri congressi) entro la fine del 2025.

Fa presente che l'articolo 3, comma 2, indica come possibili beneficiari del Fondo le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale. Si tratta, come già ricordato, delle imprese alberghiere, delle strutture agrituristiche, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici).

Segnala quindi che l'articolo 3, comma 3, limita il contributo nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili; che il comma 4, consente di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico e che il comma 5, chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1.

Fa poi presente che l'articolo 3, comma 6, demanda ad un decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta

Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.

Evidenzia che l'articolo 3, comma 7, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché all'Istituto per il credito sportivo, la possibilità di rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

Segnala infine che il comma 8, prevede che i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui all'articolo 3, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A., nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente e che l'articolo 3, comma 9, reca la copertura finanziaria dell'onere, posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia (articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per quanto concerne l'articolo 4 (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator), fa presente che questo attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Più in dettaglio il comma 1, per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2 (con un importo indicato per l'investimento pari a 98 milioni di euro), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attribuisce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1 (« Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator »), 79.11 (« Attività delle agenzie di viaggio »), 79.12 (« Attività dei tour operator ») un contributo, da fruire come credito d'imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Esso è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall'articolo 9, comma 2 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e cioè spese per: wi-fi con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono o non concorrono a formare il reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Segnala che ai sensi del comma 3, l'incentivo in esame è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e delle deroghe del cd. Temporary Framework.

Rammenta che l'articolo 4, comma 4, affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa. Segnala infine che l'articolo 4, comma 5, reca la copertura finanziaria delle norme in esame, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 18 milioni per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025) si provveda a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (98 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », dal PNRR (D.M. 6 agosto 2021), cui l'articolo in esame intende dare attuazione.

Relativamente all'articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia), fa presente che questo prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato «Fondo Ripresa Resilienza Italia » per l'attuazione – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI -M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni per l'anno 2021, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.

Segnala che l'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – di un Comitato per gli investimenti, incaricato di delineare la strategia e la politica di investimento. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto di rappresentanti dei Ministeri

competenti per materia e per settori target del Fondo.

Evidenzia poi che l'articolo 8, comma 5, prevede che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in *equity* e quasi*equity* erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri di gestione. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea infine che l'articolo 8, comma 6, prevede la costituzione di una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile », con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. In base a quanto sottolinea la relazione illustrativa, il Fondo tematico investirà in tre aree: a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) settore business ed offerta turistica top quality; c) turismo sostenibile ed upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.

Per quanto riguarda l'articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati), fa presente che questo prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità. La previsione rientra nell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il cui finanziamento è previsto dell'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Tale norma dedica a tale finalità risorse per 350 milioni di euro, così ripartite negli anni: 50 milioni per il 2021; 100 milioni per il 2022; 100 milioni per il 2023; 50 milioni per il 2024; 40 milioni per il 2025; 10 milioni per il 2026.

Evidenzia che, al comma 2, l'articolo 28 prevede che sia stipulata una convenzione - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere (e Infocamere, in qualità di gestore del servizio), sentita l'AgID e PagoPA, per disciplinare il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto. Per gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma è previsto un tetto di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sulle risorse appostate a favore dei Servizi digitali e cittadinanza digitale.

Segnala infine che l'articolo 28, al comma 3, stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono. A tal fine un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli oneri a carico delle imprese in modo da assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

In conclusione, osserva come il provvedimento all'esame coinvolga molte e rilevante competenze della Commissione. Evidenzia, inoltre, che le modifiche che saranno apportate dalla Commissione competente in sede referente incideranno significativamente sulla messa a terra dei contenuti del PNRR, con importanti conseguenze per le imprese italiane. Alla luce di tali considerazioni, annuncia quindi di rendersi disponibile a valutare eventuali segnalazioni che i commissari intendessero offrire come contributo alla discussione che, qualora condivise, potrebbero essere accolte nella proposta di parere che si riserva di formulare in una prossima seduta.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa BALDINI (CI), relatrice, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricorda, innanzitutto, che il decreto-legge, il cui termine per la conversione scadrà il prossimo 7 dicembre, come modificato dal Senato, è ora composto di quattro Capi per un totale di quindici articoli, rispetto ai dieci del testo originale deliberato dal Governo. Passa quindi ad illustrare il contenuto delle disposizioni che più direttamente coinvolgono materie di interesse per la X Commissione, in particolare le norme recate negli articoli 1, 1-bis, 3 e 9, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge, le cui disposizioni si applicano dal 11 ottobre 2021, reca novelle agli articoli 5, 9-bis e 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e abroga le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), e commi 2 e 3, dopo l'intervento operato al Senato, modifica la

disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Più nello specifico, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle – fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata - non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata. Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia per le zone arancioni e rosse. Infine, conferma che gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste.

Evidenzia inoltre, in particolare, che il predetto articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), sostituendo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, all'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. Segnala infatti che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del ci-

tato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (legge n. 74 del 2020). L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in esame fissa quindi i limiti di capienza delle predette strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Essa impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta al Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2, e mantiene fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Segnala, altresì, al riguardo che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame - che interviene sull'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - reca un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da CO-VID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati; tale inserimento viene operato in relazione alla citata novella disposta dall'articolo 1, lettera a), numero 2). Dall'inserimento nel suddetto elenco deriva che l'accesso è consentito anche ai soggetti che rientrino in una delle fattispecie di esenzione, poste con riferimento al medesimo elenco. Più in particolare, l'elenco oggetto della novella di cui alla predetta lettera *b*) è stabilito dall'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, mentre le fattispecie di esenzione suddette sono individuate dal comma 3 del medesimo articolo 9-*bis*. Queste ultime riguardano: i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 (ricordo che quest'ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni); i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.

Rileva poi che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Sottolinea che il Senato ha introdotto l'articolo 1-bis, che esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi. A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - introdotto dall'articolo 1, comma 1100 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e, successivamente, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019 (legge n. 81 del 2019) – che, ricorda, ha disposto che i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l'indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali. La disciplina non si applica allo spettacolo viaggiante e agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, *jazz*, danza e circo contemporaneo (né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore): l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di differenze tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso. Per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 3 che - inserendo l'articolo 9-octies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Fa quindi presente che il Capo IV, all'articolo 9, reca disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali, apportando modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tra le altre segnala – articolo 9, comma 1, lettera g), modificata al Senato - l'inserimento nel codice della privacy del nuovo articolo 144-bis, in materia di tutela dal fenomeno del cosiddetto Revenge porn, che, a seguito dell'intervento del Senato, assegna altresì ai gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti decisi dal Garante in materia determinati obblighi di conservazione probatoria del materiale nonché, ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, l'obbligo di indicare senza ritardo al Garante o pubblicare nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 9, comma 7 (dopo le modifiche del Senato) riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali renda su diversi atti e, per quanto di interesse, in particolare su quelli riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030: diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante entro il codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque giorni (articolo 154, comma 5 del codice). Si prevede che quel termine sia improrogabile (e che una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).

Infine, per quanto di interesse della X Commissione, segnala che l'articolo 9, comma 8 (introdotto al Senato) reca disposizioni in materia di Registro delle opposizioni. Al nuovo comma 8, le lettere da a) a d) intervengono sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di *call center* operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.

Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 13.50.

Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, dichiara valutare positivamente la disponibilità del Ministero ad aprire un tavolo nazionale e quanto sottolineato in merito al lavoro svolto dalla regione e dagli enti locali, in primo luogo dalla città metropolitana. Auspica, in tal senso, che il Governo proceda in stretto coordinamento con la regione trattandosi anche di una situazione che insiste su una realtà delicata come quella della montagna.

Detto ciò, ritiene di dover stigmatizzare il comportamento dell'azienda in titolo perché dai dati in suo possesso non sembrerebbero sussistere condizioni economiche tali da giustificare la chiusura totale dello stabilimento.

Rileva che un'azione di nuova industrializzazione del sito è certamente positiva ma anche che ciò emerge con chiarezza, ancora una volta, è che non sono più rinviabili da parte del Governo provvedimenti volti a contrastare chiusure e delocalizzazioni non dettate da crisi o da ragioni di insolvenza ma determinate dal solo obiettivo di ottimizzare i bilanci. Sottolinea, peraltro, che si tratta di chiusure che ledono il patrimonio industriale italiano, la dignità dei lavoratori e feriscono le comunità locali.

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del *backshoring* di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia.

Luca SQUERI (FI), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Luca SQUERI (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che, comunque, evidenzia, quanto meno, la presenza di positivi spunti per affrontare un problema rilevante come quello oggetto dell'interrogazione in titolo, problema che deve essere, e in parte lo è stato, approfondito insieme all'Esecutivo. Si riserva, peraltro, l'adozione di ulteriori iniziative parlamentari finalizzate a sostenere politiche volte a favorire il rientro in Italia delle imprese del settore manifatturiero precedentemente delocalizzate nonché l'insediamento nel Paese di imprese estere e a rendere attraente per esse nuovi investimenti.

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che sembra dilungarsi sul costo delle materie prime, che pure è argomento rilevante, mentre l'interrogazione in titolo intendeva conoscere quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare un settore di eccellenza italiano, come quello cartario, dall'impatto dovuto all'aumento non solo dei costi delle materie prime ma anche dei costi dell'energia, in una prospettiva anche di lungo periodo, per evitare che le imprese chiudano e che i livelli occupazionali ne risentano. Si tratta quindi di una valutazione di più ampio respiro. A solo titolo di esempio, fa presente che nel solo distretto della carta di Lucca, che coinvolge circa 7 mila dipendenti, non si stanno approntando opere di infrastrutturazione di talché sembra che si voglia incentivare la delocalizzazione produttiva, con tutti i conseguenti problemi occupazionali. Ritiene che il punto centrale sia un altro e cioè che il Governo dovrebbe individuare, cosa che non fa, quelle eccellenze italiane - come ad esempio il settore della carta, del vetro e della ceramica – che rappresentano punti di forza dell'industria nazionale e intervenire in modo specifico con misure di tutela e sostegno, pena la perdita di una specializzazione tecnologica, a causa delle possibili chiusure delle imprese di settore, che poi sarebbe impossibile recuperare.

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita ribadisce che il suo gruppo politico è da sempre convinto che le aziende devono essere accompagnate nell'affrontare il processo di transizione ecologica che comporta una forte elettrificazione anche nel settore dei trasporti. Ricorda che la soluzione elettrica significa assenza di emissioni di anidride carbonica. Osserva tuttavia che il processo di elettrificazione, per usare una metafora, è come un treno in corsa: o lo si ferma o lo si prende al volo. Vede, con soddisfazione, che il nostro Paese sembra preferire questa seconda soluzione, che però passa anche attraverso il riciclo delle batterie, cosa che richiede, inevitabilmente, misure di sostegno per le aziende coinvolte. Sul punto evidenzia, infatti, che l'Italia non dispone di metalli rari che rendano possibile una diretta produzione di batterie e che è, quindi, auspicabile nonché fondamentale, per il nostro Paese, diventare leader del riciclo di queste ultime. Conclude ribadendo la necessità che si prevedano incentivi in tale direzione e che questi possano andare a beneficio anche dei consumatori.

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia.

Manuela GAGLIARDI (CI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, ringrazia per la risposta fornita che tuttavia non può lasciarla completamente soddisfatta. Rileva, infatti, che la risposta evidenzia innanzitutto una focalizzazione, essenzialmente formale, sulla parte finale del processo di accreditamento che l'interrogazione in titolo pone, invece, come problematico. In tal senso, evidenzia che il fatto stesso che Accredia registri l'accreditamento di un organismo sembra dare un valore aggiunto, agli occhi dei consumatori, all'organismo stesso, e ciò senza che i contenuti qualitativi coincidano, necessariamente, con la corretta procedura svolta. È dell'avviso che sarebbe preferibile, e più corretto, che le normative, cioè quella sulla procedura di accreditamento e quelle sui contenuti professionali, si intersecassero tra loro al fine di scongiurare completamente che possano esservi organismi accreditati ma privi di professionisti abilitati a certificare un risultato, e ciò al fine di evitare di ingannare i consumatori che sarebbe indotti a fidarsi di società provviste del bollino di accreditamento ma prive di professionisti abilitati. Conclude valutando favorevolmente l'avvio di un tavolo di lavoro tra Accredia e i principali Ordini professionali ma ribadendo, altresì, che sarebbe auspicabile un riassetto normativo e operativo del settore per assicurare la necessaria certezza ai consumatori.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, la crisi finanziaria innestatasi sull'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ha comportato un rallentamento dell'economia globale.

È ormai notizia di stampa che, in questo quadro, i vertici del Gruppo Evoca, leader nella produzione di macchine professionali per il caffè, abbiano annunciato la chiusura nel 2022 dello stabilimento ex Saeco Saga Coffee sito a Gaggio Montano (Bo), nell'Appennino bolognese che dà lavoro, come noto agli stessi Onorevoli interroganti a circa 200 persone.

A tal proposito, preme rappresentare che la vertenza – sino ad oggi – è stata seguita attivamente presso la regione Emilia-Romagna dove si sono tenuti diversi incontri tra le parti istituzionali, la società e le forze sindacali per affrontare la crisi del citato sito produttivo di macchine per caffè OCS e dove il Gruppo ha ribadito la propria volontà di cessare l'attività nell'area, con lo stop della produzione e la chiusura definitiva dello stabilimento entro la fine del 2022.

Durante l'incontro in regione, la società ha avuto modo di illustrare nuovamente le ragioni che l'hanno costretta a prendere questa decisione. Al contempo, Evoca Group ha ribadito la propria disponibilità a proseguire il dialogo con spirito costruttivo con le Istituzioni e i rappresentanti dei propri dipendenti, al fine di definire un percorso congiunto e identificare tutte le opzioni percorribili per minimizzare l'impatto sociale sulle persone e le comunità locali. Per tale motivo sembra che la stessa stia approfondendo ipotesi di reindustrializzazione del sito.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito a riguardo, ha rappresentato che, allo stato, non ha ricevuto alcuna comunicazione né richiesta di intervento, per quanto di propria competenza.

Invero, anche il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Struttura di Crisi competente, non ha ricevuto ad oggi alcuna richiesta di apertura di tavolo di confronto.

Posto che al momento la vertenza è gestita dalla regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza ne monitorerò l'evoluzione per ogni successiva considerazione, ferma restando la disponibilità ad aprire, ove richiesto e ne sussistano le condizioni, un'apposita sede di confronto.

ALLEGATO 2

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del *backshoring* di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli!

Con il quesito in parola vengono richieste apposite iniziative a sostegno del settore manifatturiero, al fine di scoraggiare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, che ha colpito duramente l'attività di impresa nel nostro Paese (per citare alcuni esempi: GKN, Timken, Gianetti ed altre).

Come evidenziato con l'atto in parola, infatti, accade spesso che anche iniziative economiche attive, abbandonino il nostro Paese e si spostino verso aree che promettono maggiori benefici in termini – ad esempio – di costo del lavoro ovvero di natura fiscale.

In via generale, dal punto di vista normativo, si evidenzia che il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) dedica alle « Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali » l'intero Capo II.

Com'è noto, l'articolo 5 del citato decreto infatti dispone che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato a fronte di investimenti produttivi decadano dallo stesso qualora l'attività economica interessata o una sua parte della stessa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE.

In queste situazioni si prevede, oltre alla perdita del beneficio, altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. È evidente che l'impresa che intende delocalizzare dovrà fare una valutazione di costibenefici rispetto alla scelta di trasferirsi altrove.

Si sta ora lavorando a misure di carattere strutturale, volte sia a disincentivare comportamenti opportunistici che a promuovere la costruzione di percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.

In linea con gli obiettivi del PNRR, che punta a garantire uno sviluppo sostenibile, è necessaria l'attivazione di un percorso da parte dell'azienda per la salvaguardia dei livelli occupazionali nonché sono necessari interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, tra i quali: ricollocazione presso altra impresa, misure di politiche attive del lavoro, prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività, eventuali progetti di riconversione del sito produttivo.

Questo percorso dovrà, poi, essere sostenuto con incentivi sia sul versante delle politiche attive del lavoro sia su quello della reindustrializzazione.

Vorrei segnalare tra gli strumenti normativi volti a supportare percorsi di ripresa e ristrutturazione delle aziende interessate da crisi, mediante il coinvolgimento di nuovi investitori, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito con l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in difficoltà economico-finanziaria, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

A tale intervento si aggiunge la direttiva del Ministro dello sviluppo economico, con la quale le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico sono state invitate ad inserire negli atti di prossima adozione – che comportino le concessioni di incentivi, agevolazioni o misure di sostegno finanziario a valere su risorse del MiSE – una clausola di preferenza per i soggetti che si siano impegnati all'assunzione di lavoratori che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito ovvero risultino disoccupati a seguito di procedura di licenziamento collettivo.

Inoltre, si sta procedendo alla revisione della tematica degli incentivi alle imprese che ha interessato in particolare i Contratti di Sviluppo, al fine di favorire il rafforzamento delle filiere produttive e segnatamente la permanenza delle aziende sul territorio nazionale.

Altresì, sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si informa che anche il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 126 della legge 178 del 2020 conterrà una « premialità » per quei piani industriali che prevedano il recupero di impianti dismessi al fine di facilitare il *reshoring* nonché di richiamare potenziali investimenti esteri.

Si ricorda che anche il disegno di legge bilancio per il 2022 ha previsto una serie di misure in tale ambito. In particolare, l'articolo 30 del citato disegno di legge ha previsto un apposito esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

Infine, senz'altro un rilevante contributo potrà scaturire in tale ambito all'esito del dibattito parlamentare sul disegno di legge n. 2021 recante « Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali » e sul disegno di legge n. 2335 contenente « Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive » assegnate di recente in sede redigente alle competenti Commissioni del Senato.

In conclusione, si rappresenta che questo Governo, nella convinzione che il sistema imprenditoriale costituisca il pilastro intorno al quale costruire le strategie complessive per la crescita e il recupero di competitività, ha avviato una serie di iniziative, anche normative, al fine di rendere più attrattivo per le imprese investire in Italia.

ALLEGATO 3

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli.

Com'è noto, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, materiali e prodotti di base, nonché l'aumento dei costi energetici e di trasporto stanno mettendo in difficoltà l'industria cartaria italiana, al pari di altri settori produttivi.

Come si è avuto modo di ribadire in diverse sedi istituzionali, le cause che caratterizzano l'aumento dei prezzi delle materie prime sono diverse a seconda della tipologia di bene e settore. Da non trascurare poi le difficoltà nel comparto della logistica e l'impatto che le politiche climatiche sortiscono nell'innalzare i prezzi delle materie prime. Si tratta in parte di fenomeni contingenti ma non è certo trascurabile il rischio che ci si trovi solo all'inizio di una fase di generale rincaro dei prezzi.

In determinati casi, come nel settore dell'energia, si è intervenuti con specifiche disposizioni a livello nazionale: si pensi, ad esempio, al decreto-legge n. 130 del 2021, con il quale sono state adottate misure specifiche di contenimento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Le criticità denunciate dagli Onorevoli interroganti colpiscono, però, tutta l'industria europea. Pertanto, a questo tipo di interventi bisogna necessariamente affiancare misure di lungo periodo, a carattere strutturale, nonché una strategia eurounitaria che punti a rendere le catene degli approvvigionamenti più sicure e resilienti alle variabili del commercio mondiale, nonché a prevenire ed evitare qualunque fenomeno speculativo che determini ingiustificati aumenti dei prezzi.

A livello unionale, si richiama il « Piano d'azione sulle Materie Prime Critiche », che la Commissione europea ha presentato lo scorso 3 settembre (COM(2020) 474 final), assieme alla nuova lista di « materie prime critiche » e ad un rapporto prospettico.

Il Piano d'azione, in particolare, affronta il tema delle materie prime essenziali per il funzionamento di un'ampia gamma di ecosistemi industriali e mira a: i) sviluppare catene del valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell'UE; ii) ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione; iii) rafforzare l'approvvigionamento interno di materie prime nell'UE; iv) diversificare l'approvvigionamento dai Paesi terzi e rimuovere le distorsioni del commercio internazionale.

È stato altresì avviato un sondaggio da parte dell'unità « industrie energivore e materie prime » della competente direzione della Commissione europea, volto a comprendere l'interesse ad aderire ad un eventuale « importante progetto di interesse comune europeo » (IPCEI) sulle materie prime critiche. Gli IPCEI costituiscono, infatti, uno degli strumenti per realizzare l'obiettivo di una catena strategica del valore europea.

In conclusione, dunque, ribadisco che è massima l'attenzione del Governo per evitare fenomeni speculativi e tutelare sia gli operatori del settore che i consumatori. A tal fine, si ritiene strategico delineare un quadro europeo, finalizzato ad addivenire a soluzioni, possibilmente armonizzate, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, materiali e prodotti di base e sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese italiane, ivi compresa l'industria cartaria italiana.

ALLEGATO 4

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, il settore *automotive* costituisce un pilastro dell'industria e dell'economia italiana, contribuendo al 6,2 per cento del PIL, all'11 per cento del fatturato dell'industria manifatturiera e contando oltre 5000 aziende.

Invero, il settore *automotive* sta affrontando un insieme di criticità, che vanno dall'incremento dei prezzi, alla penuria dei semiconduttori, alle sfide poste dalla transizione « *green* ».

Se gli obiettivi della transizione « green » sono fondamentali, al contempo va anche considerata l'alta vocazione industriale italiana e le caratteristiche manifatturiere del nostro sistema produttivo.

In tale quadro, il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ha autorizzato la spesa di 102 milioni di euro per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

Per la realizzazione degli interventi in questione il Ministero dello sviluppo economico, con lo strumento dei Contratti di sviluppo, ha previsto risorse per complessivi 100 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate dalla richiamata legge n. 232 del 2016. Al contempo, è stata realizzata, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un'analisi sulla filiera del trasporto pub-

blico locale e sugli scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Dalle risultanze dell'analisi emerge che la transizione verso diverse forme di mobilità sostenibile potrebbe avere un forte impatto industriale e occupazionale sulla filiera dei costruttori di autoveicoli per il trasporto urbano e della componentistica; gli interventi volti a sostenere tale transizione dovrebbero essere finalizzati, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nell'ottica della valorizzazione delle competenze già consolidate, alla diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale, all'efficientamento del trasporto pubblico locale e allo sviluppo della mobilità condivisa, all'ottimizzazione della logistica urbana e di lungo raggio, nonché allo sviluppo delle tecnologie ITS (Intelligent Transportation Systems) e dell'automazione dei veicoli.

In continuità con l'intervento di cui sopra, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la misura M2C2-41 – Investimento 5.3 prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021-2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante il ricorso alla misura dei « Contratti di sviluppo », la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi; la quota dei progetti in essere è imputata ai fondi della legge n. 232 del 2016.

Sempre nell'ambito del PNRR, la Missione 1 – Componente 2 prevede investimenti in « Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione » (Investimento n. 5) volti, tra l'altro, a sostenere la « Competitività e resilienza delle filiere produttive » (Investimento n. 5.2); l'Investimento 5.2, alla

cui attuazione sono destinate risorse per complessivi 750 milioni di euro, è volto a potenziare la capacità delle filiere produttive più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo.

In tale ambito, potranno essere finanziati investimenti dedicati alla filiera dell'automotive. Le risorse assegnate ai singoli interventi nell'ambito del PNRR verranno destinate per una quota pari ad almeno il 40 per cento del totale, al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In conclusione, ribadisco l'impegno del Governo a porre in essere ogni iniziativa di competenza al fine di favorire lo sviluppo di tutte le filiere afferenti al settore *automotive* e a tutelare gli interessi del settore anche in sede di Unione europea.

ALLEGATO 5

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.

Con il quesito in oggetto, si interroga il Ministero dello sviluppo economico circa l'attività di accreditamento dei laboratori chimici che viene compiuta da Accredia, e si chiedono quali siano le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico per verificare l'efficienza e la regolarità della citata attività.

Orbene, com'è noto, la figura del chimico è una professione sanitaria e dunque occorre l'iscrizione al relativo albo professionale. Di conseguenza, spetta al Ministero della salute l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici (Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici).

Tuttavia, sentita la Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico in merito agli aspetti di competenza si rappresenta che l'Ente unico nazionale di accreditamento Accredia – quanto al rapporto che intercorre tra l'accreditamento e l'esercizio delle professioni cosiddette « protette » o « regolamentate » – ha riferito di aver tenuto numerosi incontri con il Consiglio Nazionale dei Chimici, durante i quali è stato ribadito che il compito di tutelare la pubblica fede e di vigilare in merito al corretto esercizio di attività proprie delle professioni « protette » è affidato dalla legge agli Ordini Professionali stessi.

Nondimeno, Accredia riferisce di aver previsto nel proprio « Regolamento per l'accreditamento dei laboratori di prova », già a decorrere dal 9 aprile 2018, la prescrizione che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il laboratorio è tenuto a rispettarli. Inoltre, nella modulistica per la richiesta di accreditamento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere la dichiarazione « di essere in pos-

sesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività richieste in accreditamento ».

Tuttavia, qualora, dovesse essere accertato dall'Autorità Giudiziaria che in un laboratorio di prova la direzione tecnica o la responsabilità dell'atto professionale sia stata affidata a chi non possiede i requisiti autorizzativi previsti dalla legge (a seguito di dichiarazioni mendaci), sarebbe senz'altro compito di Accredia prendere i dovuti provvedimenti.

Si comunica altresì che sul tema è stato avviato un Tavolo di lavoro tra Accredia ed i principali Ordini Professionali. Tra le altre cose, il Tavolo affronta il problema di come l'articolato impianto legislativo delle Professioni Sanitarie si inserisca nel variegato contesto delle attività accreditate dai laboratori e si pone l'obiettivo di definire le procedure con le quali l'Ente unico nazionale di accreditamento possa segnalare eventuali presunte irregolarità agli Ordini.

Invero, si specifica che l'accreditamento attesterebbe a chi possiede già i requisiti di Legge per svolgere l'attività oggetto di accreditamento, che « inoltre » opera nel rispetto della norma tecnica specifica, al fine di assicurare un livello di qualità documentabile. In altri termini, l'accreditamento è solo uno degli aspetti che il Laboratorio sceglie di porre in essere per fornire i propri servizi.

Va precisato altresì che la norma di riferimento UNI GEI EN ISO/IEC 17025 non distingue le modalità di accreditamento tra gli ambiti Volontario e Regolamentato, e che questo principio è autorevolmente sancito dal Regolamento CE n. 765 del 2008, che disciplina normativamente l'istituzione e la funzione degli Enti di Accreditamento nell'Unione europea. Il diverso uso (Cogente o Volontario) dell'accre-

ditamento non implica dunque un minore rigore nella valutazione della competenza del Personale del Laboratorio. Anzi, i requisiti in merito alla competenza del Personale sono un punto chiave e sempre oggetto di valutazione su tutto il Personale Tecnico coinvolto nell'esecuzione e la valutazione delle attività rientranti nel campo dell'accreditamento concesso al Laboratorio. Qualora, infatti, un requisito legislativo, un metodo di prova o una norma di settore stabilisca espressamente un requisito di competenza tecnica del Personale, questo viene attentamente considerato ed è oggetto di una particolare valutazione, anche in termini di iscrizione in particolari Elenchi o Ordini o Collegi. Per gli aspetti che non sono un requisito per l'accreditamento, ma che sono ad esso collegati, perché indirettamente potrebbero inficiare l'immagine dell'Ente di accreditamento e/o non tutelare adeguatamente il Cliente finale, il comportamento di Accredia è pertanto quello di evidenziarlo al Laboratorio e, se del caso, ad altre Parti interessate, inclusa, quando dovuto, l'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di queste precisazioni, per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione alle criticità sollevate dagli Onorevoli interroganti, si rimanda al Ministero della salute, posto che l'Ordine professionale dei chimici è vigilato dal citato Ministero.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni (<i>Esame e rinvio</i>)
ATTI DEL GOVERNO:
Proposta di nomina dell'avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 100 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 101 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del dottor Raffaele Michele Tangorra, Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche
SEDE CONSULTIVA:
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e rinvio)
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)

SEDE REFERENTE

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala che le proposte delle quali oggi la Commissione avvia l'esame intendono assicurare l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, da un lato, con il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall'altro, attraverso l'inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.

Un quadro complessivo sulla violenza contro le donne è stato ricostruito per una prima volta con l'indagine sulla violenza, denominata « Indagine sulla sicurezza delle donne », condotta dall'ISTAT nel 2006 e poi rinnovata nel 2014. Dai dati dell'indagine condotta nel 2014 il 31,5 per cento delle donne con età compresa tra 16 e 70 anni, pari a 6 milioni 788 mila unità, ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. In particolare, il 20,2 per cento ha subìto una violenza fisica, il 21 per cento ha subito una violenza sessuale, il 5,4 per cento ha subito forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro. Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia.

Come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1891 Spadoni, le proposte si muovono nel solco di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dal nostro Paese con la legge 27 giugno 2013, n. 77. In particolare, assumono rilievo in tale contesto le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, della Convenzione, che richiamano l'esigenza che gli Stati adottino misure volte ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze, nonché le previsioni dell'articolo 20, comma 1, della medesima Convenzione, che richiedono alle Parti contraenti di adottare misure legislative o di altro genere per garantire che le vittime abbiano accesso, tra l'altro, alla formazione e all'assistenza nella ricerca di un lavoro.

Significativamente, la Commissione avvia l'esame di queste proposte alla vigilia del 25 novembre, data designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella quale i governi, le organizzazioni internazionali e non governative sono invitati a svolgere attività tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

Venendo al merito delle proposte di legge in esame, rileva che la proposta C. 1458 Frassinetti, composta di un solo articolo, dispone l'estensione a tutte le imprese della possibilità di accedere al contributo a titolo di sgravio previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018.

Al riguardo, ricorda che tale disposizione ha previsto il riconoscimento alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere, certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dei centri anti-violenza o dalle

case rifugio. Lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018 per un periodo massimo di trentasei mesi entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il contributo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate nel 2021 per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro per l'anno 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno.

La proposta di legge prevede il riconoscimento a regime del contributo triennale a titolo di sgravio contributivo, estendendone l'applicazione alle imprese di qualunque dimensione. Fa presente che è previsto, infine, un limite di spesa annuale di 3 milioni di euro e – come nella norma vigente – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

Segnala, poi, che la proposta C. 1791 Fragomeli si compone invece di tre articoli e all'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle caserifugio.

Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dagli articoli 2 e 3 della proposta. In particolare, l'articolo 2 prevede l'estensione alle donne vittime di violenza di genere come definite dall'articolo 1 del beneficio della quota di riserva di posti di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo, ricorda che la legge n. 68 del 1999 reca norme per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all'articolo 18, comma 2, prevede una riserva in favore di determinate categorie di lavoratori di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e

privati, che occupano più di 50 dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La legge n. 68 del 1999 individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale. Con l'articolo 67-bis, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice di procedura penale e disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno Fragomeli 9/01455-A/002 con il quale si chiedeva l'estensione della riserva anche alle donne vittime di violenza di genere.

Segnala, poi, che l'articolo 3, analogamente a quanto previsto dalla proposta C. 1458 Frassinetti, prevede il riconoscimento a regime del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza, previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l'applicazione alle imprese di qua-

lunque dimensione. È previsto un limite di spesa annuale di 5 milioni di euro e – come nella norma vigente – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

Infine, fa presente che la proposta C. 1891 Spadoni consta di un unico articolo e – come la proposta C. 1791 Fragomeli – è volta a comprendere nel novero delle categorie a cui è riservata la quota di riserva di posti di lavoro le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali. Sul piano della tecnica normativa, diversamente dalla proposta C. 1791, la proposta in esame interviene con una novella all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999.

Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta, segnalando che nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione potranno valutarsi le modalità con le quali proseguire tale esame.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina dell'avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimersi sulla proposta di nomina dell'avvocato Francesca Balzani, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Tale nomina, come quella della professoressa Mariacristina Rossi, su cui la Commissione Lavoro è ugualmente chiamata a esprimersi, è volta ad assicurare alla COVIP la pienezza della sua composizione, alla luce dell'avvenuta scadenza del mandato dei due componenti della Commissione, Francesco Massicci e Antonella Valeriani.

Ricorda preliminarmente che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è al momento regolata dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che attribuisce alla Commissione il compito di perseguire la tutela degli iscritti e dei beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, nonché di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, assicurando la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene alla composizione del collegio della COVIP, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, l'organo di vertice è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza. La carica del presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile. Per com-

pletezza, ricorda che la durata del mandato dei componenti dell'organo, inizialmente quadriennale, è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Come ricordato i due componenti sono scaduti nel mese di febbraio 2021, mentre il mandato del presidente, professor Mario Padula, verrà a scadenza nel mese di marzo del 2023.

Venendo alla procedura di nomina, ricorda che la proposta è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Alla nomina si procederà con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a sua volta adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece la proposta di nomina in esame, segnala che dal curriculum vitae allegato alla proposta di nomina, a cui rinvio, risulta che Francesca Balzani è avvocato cassazionista e ha ricoperto importanti incarichi in organismi direttivi di società bancarie, nonché di società operanti nei settori delle infrastrutture e della telefonia. La sua preparazione accademica e scientifica si concentra nel campo del diritto tributario, nel quale potrà mettere a disposizione della COVIP la sua competenza. In particolare, dal curriculum risulta che Francesca Balzani ha svolto attività di docenza, anche in corsi post lauream, tra cui il Master in diritto tributario dell'Università «Luigi Bocconi» di Milano ed è autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative in materia tributaria. L'avvocato Balzani ha inoltre ricoperto anche numerosi incarichi di carattere politico, prevalentemente occupandosi di tematiche legate ai bilanci: è stata, infatti, assessore al bilancio del Comune di Genova, poi parlamentare europea, quindi assessore al bilancio, al patrimonio e ai tributi del Comune di Milano, presso il quali ha ricoperto anche l'incarico di Vicesindaco.

Ritiene quindi che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla proposta di nomina. Si riserva, comunque, di formulare la proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione informale, che si svolgerà nella giornata di domani.

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, nella giornata di domani, avrà luogo l'audizione informale dell'avvocato Balzani.

Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonio VISCOMI (PD), relatore, rinviando, per quanto riguarda la ricostruzione delle attività della COVIP e della procedura per la nomina dei suoi componenti, alla relazione svolta con riferimento alla proposta di nomina dell'avvocato Francesca Balzani, preannuncia che si soffermerà sul profilo della professoressa Rossi, ricordando che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il presidente e i due componenti sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza.

Nel rinviare al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina per ogni opportuno approfondimento, rileva che Mariacristina Rossi è professore ordinario presso la scuola di *Management* ed economia dell'Università di Torino e ricopre rilevanti incarichi di carattere scientifico, essendo

componente del comitato scientifico dell'osservatorio sul risparmio europeo (Observatoire de l'Epargne Européenne) e ricercatrice di NETSPAR (Network for Studies on Pensions, Ageing and Retirement). È inoltre ricercatrice associata dell'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IR-CrES) del Consiglio nazionale delle ricerche, componente del Comitato scientifico dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento e affiliate del Collegio Carlo Alberto di Torino. La professoressa Rossi ha, inoltre, ricoperto numerosi incarichi presso organizzazioni internazionali, come la Banca mondiale, l'UNICEF e l'Organizzazione internazionale del lavoro, e presso la Commissione europea e ha al suo attivo diversi progetti vertenti sulla materia pensionistica. Le sue numerose pubblicazioni, infine, spaziano dal lavoro femminile all'autoimprenditorialità, al mercato del lavoro, alla scuola, al sistema pensionistico, intercettando diverse materie di interesse della COVIP.

Vista, pertanto, la competenza vantata dalla professoressa Rossi, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla proposta di nomina. Si riserva, comunque, di formulare la proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione informale, che si svolgerà nella giornata di domani.

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, nella giornata di domani, avrà luogo l'audizione informale della professoressa Mariacristina Rossi.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, rileva preliminarmente che, come è noto, l'articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche siano sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Con riferimento al disegno di legge in esame, ricorda che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », con sede a Roma, riunisce le Chiese e coloro che in Italia professano la Comunione anglicana di fede cristiana, cattolica e apostolica, ed in particolare gli appartenenti alla *Church* of England. Si tratta di un ente morale religioso, dotato di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, che ne ha approvato lo statuto. L'intesa con il Governo italiano della quale si prevede l'approvazione è stata stipulata il 30 luglio 2019 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione.

Il disegno di legge consta di ventidue articoli e di un Allegato, recante il testo dell'intesa, e preannuncia che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.

L'articolo 1 dispone che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » siano regolati dalle disposizioni del provvedimento in esame, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019. L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione e dei suoi fedeli. L'articolo 3 dispone in ordine alle prerogative dei ministri del culto. L'articolo 4 riconosce il diritto all'assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari e ne disciplina le modalità di esercizio. L'articolo 5 riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi, garantendo agli incaricati dell'Associazione diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. L'articolo 6 riconosce all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, ai quali può essere riconosciuta la parità, anche in ordine agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. L'articolo 7 dispone in ordine al riconoscimento dei titoli accademici in teologia rilasciati da istituti operanti in Italia e riconosciuti dall'Associazione.

Rileva, poi, che l'articolo 8, con una disposizione che incide su ambiti materiali di competenza della Commissione Lavoro, riconosce il diritto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Tale diritto è riconosciuto anche agli studenti.

Segnala, poi, che l'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti ecclesiastici appartenenti all'Associazione, che, ai sensi dell'articolo 10, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, mentre l'articolo 11 prevede l'impegno della Repubblica italiana e dell'Associazione a collaborare nella tutela del patrimonio culturale dell'Associazione. L'articolo 12 re-

gola il regime giuridico applicabile agli edifici di culto della Chiesa d'Inghilterra, mentre l'articolo 13 prevede la riserva di aree dei cimiteri pubblici, ove possibile, ai suoi fedeli. L'articolo 14 prevede consente la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, di persone fisiche a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, mentre, ai sensi dell'articolo 15, l'Associazione partecipa alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. L'articolo 16 prevede la possibilità di costituire una commissione paritetica per la predisposizione di eventuali modifiche in ordine all'attuazione dei precedenti articoli 14 e 15.

Segnala che, sulla base dell'articolo 17, gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », dalle cappellanie e dalle congregazioni ai ministri del culto per il loro sostentamento sono equiparati, ai soli fini fiscali, a reddito da lavoro dipendente. I medesimi soggetti, all'atto della corresponsione degli assegni, provvedono ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie vigenti in materia, nonché provvedono, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Fa presente, poi, che l'articolo 18 riconosce effetti civili al matrimonio celebrato con rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, mentre l'articolo 19 dispone la disapplicazione, all'entrata in vigore della legge, della normativa sui culti ammessi nei confronti dell'Associazione nonché di qualsiasi disposizione contrastante con l'intesa. Ricorda che l'articolo 20 dispone in ordine a eventuali future modifiche dell'intesa, l'articolo 21 prevede l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno di ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione, mentre l'articolo 22 reca, infine, le disposizioni finanziarie, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce di tali elementi, quindi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato* 1).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Renata POLVERINI, presidente, nel segnalare che non sono state presentate proposte emendative, dà la parola al relatore perché illustri il contenuto della sua proposta di relazione sul provvedimento.

Davide AIELLO (M5S), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione in essa contenuta, nella quale si invita a valutare l'opportunità di assicurare, eventualmente anche in sede attuativa, un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 43, che disciplinano una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2).

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Davide Aiello quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 novembre 2021.

Audizione del dottor Raffaele Michele Tangorra, Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco LACARRA (PD), relatore, intervenendo da remoto, venendo al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone classificate come « bianche » o « gialle » in base al livello del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi nonché con riferimento all'accesso nelle discoteche, recata dal decreto-legge n. 52 del 2021, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Segnala che l'articolo 1-bis modifica la disciplina riguardante l'accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a cinquemila spettatori, di cui all'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che non sia richiesto il ricorso a titoli nominativi per le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

Fa presente che l'articolo 2 modifica la disciplina, recata dal citato decreto-legge n. 52 del 2021, relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2-bis consente l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, introducendo l'articolo 9-octies nel decreto-legge n. 52 del 2021, prevede, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, l'obbligo dei lavoratori a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza della certificazione verde con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze. Ricorda che, sulla base della normativa previgente, si considera solo eventuale la comunicazione, da parte del lavoratore, di mancanza di possesso del certificato, fermo restando l'obbligo del possesso per accedere al luogo di lavoro.

L'articolo 3-bis dispone la destinazione di risorse al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, allo scopo di assicurarne la continuità degli interventi, e introduce disposizioni per consentire l'effettuazione delle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre 2021.

L'articolo 4 dispone la riorganizzazione del Ministero della salute, prevedendo, in particolare, l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale di due unità, portandole dalle attuali tredici a quindici, con contestuale riduzione di sette posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la norma dispone l'articolazione del Ministero in quindici direzioni generali, coordinate dal segretario generale.

La relazione illustrativa precisa che le soppressioni riguardano gli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, che, come tali, non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute. Al contrario, l'incremento delle posizioni dirigenziali è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana.

L'articolo 4-bis, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, eleva a sessantotto anni il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre, l'articolo 5 dispone, al comma 1, che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga di personale della segreteria della Corte di cassazione, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. Per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il comma 2 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di cento unità. Tali unità di personale aggiuntivo sono reclutate, come disposto dal comma 3, tramite la procedura di interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. Tale procedura, in base al comma 4, è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato. Il personale aggiuntivo è posto in posizione di comando e il suo trattamento economico fondamentale e accessorio continua ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza. Al personale aggiuntivo è corrisposto un emolumento pari all'onorario giornaliero che spetta ai componenti e al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati, ridotto di un quinto per le unità con mansioni esecutive di supporto.

L'articolo 6 introduce disposizioni transitorie per consentire lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

L'articolo 7 dispone l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, finalizzato a consentire l'attivazione di ulteriori tremila posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), destinati ai profughi dall'Afghanistan.

L'articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena di Trieste dell'immobile noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, a cui sono ceduti, a titolo di compensazione, due immobili.

Segnala che l'articolo 9 introduce disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di competenze del Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto di interesse della Commissione, segnala che il Senato, al comma 1, lettera l), ha disposto l'aumento di trentotto unità del ruolo organico dipendente dell'Ufficio del Garante, l'equiparazione totale, in luogo dell'attuale 80 per cento, del trattamento economico a quello percepito dal personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché l'aumento di dieci unità sia del contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparata di cui l'Ufficio del Garante può avvalersi sia del contingente di dipendenti con contratto a tempo determinato e di consulenti. Il comma 14, infine, rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall'ISTAT.

Infine, fa presente che gli articoli 9-bis e 10, rispettivamente, recano la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e disciplinano l'entrata in vigore del decreto-legge.

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 24 novembre, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo. Flora FRATE (MISTO), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento si compone di 51 articoli, divisi in 5 Titoli, e reca disposizioni per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma del medesimo Piano, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché mediante il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Fa presente che, considerata la complessità e l'ampiezza della portata del decretolegge, nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle norme più direttamente riconducibili alle materie di interesse della Commissione medesima.

Segnala in primo luogo che il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e, in tale ambito, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca misure relative al settore del turismo, il Capo II, composto dagli articoli 5 e 6, reca disposizioni di carattere acceleratorio nei settori delle infrastrutture ferroviarie e dell'edilizia giudiziaria. Ricordo, poi, che il Capo III, composto del solo articolo 7, riguarda l'innovazione tecnologia e la transizione digitale.

Al Capo IV, che disciplina le procedure di spesa, l'articolo 8 autorizza la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia », per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia.

Fa presente, poi, che l'articolo 9 reca disposizioni per estendere di una annualità la durata dei programmi operativi complementari al ciclo di programmazione 2014-2020 e favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR

tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023. Con riferimento, inoltre, alla necessità di verificare e misurare l'efficacia del PNRR rispetto agli obiettivi generali e specifici delle misure finanziate, si segnala, ai commi 3, 4 e 5, la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative le banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, il comma 8 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un Comitato scientifico, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato e composto dai dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Come disposto dal comma 9, per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti percentuali

previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 10 autorizza il medesimo Ministero, per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Tali assunzioni sono finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché all'implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo in esame, infine, il comma 11 prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti di comprovata qualificazione professionale e di stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca.

Segnala, quindi, che l'articolo 10 dispone l'istituzione di un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Rileva che il Capo V, composto dal solo articolo 11, reca disposizioni in materia di Zone economiche speciali (ZES), mentre il Capo VI, composto dagli articoli da 12 a 15, riguarda il settore dell'università e della ricerca.

Fa presente che il Titolo II reca ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative previste dal PNRR. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti l'ambiente, mentre il Capo II, composto dagli articoli da 20 a 23, riguarda l'efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, la messa in sicu-

rezza degli edifici e del territorio e la coesione territoriale.

Al Capo III, in materia di scuola e università, l'articolo 24, ai fini dell'attuazione delle misure della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del PNRR, prevede l'indizione da parte del Ministero dell'istruzione di un concorso di progettazione di scuole innovative e introduce ulteriori disposizioni, tra le quali si segnala, al comma 5, la possibilità di porre alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. L'articolo 26 reca, inoltre, disposizioni volte al sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari.

Segnalato che il Capo IV, composto dagli articoli da 27 a 30, riguarda i servizi digitali, si sofferma sul Capo V, composto dagli articoli da 31 a 40, che riguarda il personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione nonché il servizio civile.

In particolare, l'articolo 31, integrando le disposizioni che riguardano le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede in primo luogo che gli interessati possano mantenere l'iscrizione all'albo professionale durante lo svolgimento dell'attività relativa ad incarichi con contratti a tempo determinato, nonché optare per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza, beneficiando del ricongiungimento a titolo gratuito dei periodi di contribuzione all'INPS dovuti per la durata dei contratti a tempo determinato. La norma, prevede, inoltre, l'estensione ai concorsi banditi da province, città metropolitane delle disposizioni relative alle modalità di espletamento delle prove da parte soggetti di con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Sono, infine, introdotte modifiche alla disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, escludendo gli enti locali dai soggetti che possono conferire incarichi ad esperti e trasformando il numero di 1.000 unità in limite minimo di incarichi complessivamente conferibili, mantenendo il tetto di spesa, allo scopo – come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento – di consentire alle amministrazioni di disporre della flessibilità necessaria a individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani.

Fa presente, poi, che l'articolo 32 dispone l'ampliamento della base associativa di Formez PA, precisando che oltre alle amministrazioni dello Stato e agli enti territoriali, possano entrare a far parte della Associazione e avvalersi quindi delle sue attività come società organismo *in house* anche le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti pubblici economici.

Rileva che l'articolo 33 dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni », operativo fino al 31 dicembre 2026. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Nucleo si avvale di un contingente di ventitré unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La norma, inoltre, prevede la possibilità per il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti per lo svolgimento delle attività volte ad attuare il PNRR.

Fa presente che l'articolo 34 dispone l'assegnazione, con decorrenza non ante-

riore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al Ministero della transizione ecologica di un contingente massimo di centocinquantadue unità composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza o da personale di livello non dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, con alcune specifiche eccezioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Segnala che l'articolo 35 reca, invece, disposizioni relative all'amministrazione della giustizia e, in tale ambito, il comma 1 interviene sulla disciplina per il reclutamento del personale dell'ufficio del processo con riguardo agli uffici giudiziari della Regione Trentino Alto Adige, limitando la riserva di posti su base linguistica alla sola provincia autonoma di Bolzano. Il comma 2, tra l'altro, prevede la creazione di un nuovo dipartimento del Ministero della giustizia, al quale sono affidati i compiti e le funzioni relativi alla transizione digitale della giustizia. Si interviene, quindi, sulla dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, che viene incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. Il comma 4 prevede l'istituzione, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, con la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario. Si prevede, conseguentemente, l'aggiornamento, con procedura semplificata, del regolamento di organizzazione nonché del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia. Il comma 7 interviene sul reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo, ed è volto a individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decretolegge n. 80 del 2021 nell'ipotesi in cui i concorsi espletati in base a detto decreto non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso. In particolare, si consente lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, anche di altro profilo, nonché l'indizione una nuova procedura concorsuale basata solo su una prova scritta alla quale sono ammessi a partecipare i candidati non ammessi alla prova scritta della precedente procedura, perché non rientranti nella percentuale prevista dal bando.

Osserva che l'articolo 36 reca disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente rinominata Unità per la semplificazione. La norma interviene anche sulla dotazione organica dell'Unità, legificando con talune modifiche le previsioni già contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013. In particolare, si prevede che la struttura sia composta da una figura dirigenziale di prima fascia, attualmente non prevista, con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, e da tre dirigenti di seconda fascia, contro i quattro attualmente previsti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione. All'Unità spetta inoltre un contingente di sette unità di personale non dirigenziale proveniente in parte dalle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, da settori esterni alla pubblica amministrazione. Attualmente, invece, il personale poteva provenire solo da pubbliche amministrazioni. Dell'Unità fanno parte, infine, fino a cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.

Fa presente che l'articolo 37 dispone l'integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* con un componente delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, l'articolo 38 dispone la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, mentre l'articolo 39 limita ai

dipendenti pubblici di incarico dirigenziale l'ambito di riferimento per la nomina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall'articolo 17-novies del
decreto-legge n. 80 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 113 del
2021. L'articolo 40, infine, introduce modifiche alla disciplina del servizio civile universale.

Al Titolo III, il Capo I, composto dagli articoli da 41 a 44, reca disposizioni riguardanti le gestioni commissariali e Alitalia. Con riferimento alla bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio, l'articolo 41 dispone, tra l'altro, la nomina del sindaco di Napoli a Commissario straordinario di Governo, a cui è assegnata una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e in possesso delle necessarie competenze e dei relativi requisiti di professionalità. Anche per gli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, si prevede, all'articolo 42, l'assegnazione al Commissario straordinario di Governo di una struttura di supporto, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 43 introduce disposizioni per il potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, aumentando, tra l'altro, da dodici a quindici unità il numero massimo di personale della struttura di supporto e prevedendo la possibilità di individuare, tra tale personale, fino ad un massimo di tre subcommissari.

Segnala che il Capo II è composto dal solo articolo 45, che conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee, la possibilità per le imprese agricole di compensare debiti inerenti ai contributi previdenziali, con i pagamenti degli aiuti europei ed estendendo tale procedura anche ai pagamenti degli aiuti nazionali. In questo modo, è accelerata l'erogazione de-

gli aiuti legati all'emergenza pandemica e, in via prospettica, ai pagamenti legati al PNRR, attualmente sottoposti alla richiesta di DURC. Sono altresì soppresse le disposizioni che limitavano la compensazione ai contributi dovuti per prestazioni lavorative successive al 1° gennaio 2006. La norma intende semplificare le procedure esistenti, riducendone la durata, in quanto l'eventuale compensazione rappresenterebbe l'unico adempimento propedeutico all'erogazione degli aiuti e consentirebbe un incremento delle possibilità di recupero dei crediti senza aggravi amministrativi per le imprese.

Ricorda, poi, che il Capo III si compone del solo articolo 46, che riconosce alla società Sport e Salute Spa un contributo per sostenere il rilancio del settore sportivo.

Fa presente, quindi, che il Titolo IV, composto degli articoli da 47 a 49 e articolato in un solo Capo, reca disposizioni in materia di investimenti e di potenziamento del sistema di prevenzione antimafia, in-

troducendo modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Evidenzia, poi, che il Titolo V, composto di un solo Capo, reca, all'articolo 50, alcune modifiche e talune abrogazioni di norme primarie che prevedevano rinvii a provvedimenti attuativi che, a giudizio delle Amministrazioni proponenti, non sono più attuali alla luce di normativa sopravvenuta o, comunque, richiedono l'introduzione di modifiche normative. Gli articoli 51 e 52, infine, recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore del decreto-legge.

Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 24 novembre, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 14.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3319 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3319, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1997, integrata dai rappresentanti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e l'intesa è stata firmata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri *protempore* e dal Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »;

osservato che, come espressamente affermato dagli articoli 1 e 19 del disegno di legge, con l'entrata in vigore del provvedimento cesseranno di trovare applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e del relativo regolamento attuativo, di cui

al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, restando i rapporti tra lo Stato e la Chiesa d'Inghilterra regolati dalle disposizioni dell'Intesa e della relativa legge di recepimento;

preso atto che l'articolo 8 del disegno di legge assicura ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra dipendenti da enti pubblici o privati o che esercitano attività autonoma il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario;

rilevato che l'articolo 17 del disegno di legge prevede che gli assegni corrisposti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e dalle sue articolazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e che su di essi i soggetti erogatori provvedono ad operare le ritenute fiscali dovute e a versare i contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2670-B, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica:

rilevato che l'articolo 2, introdotto dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di superare le criticità segnalate con la procedura ARES (2019) 4793003, prevedendo una specifica disciplina applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati;

considerato che, all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volte a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273, il Senato della Repubblica ha introdotto, al comma 1, lettera c), n. 2, modifiche al comma 5 dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di chiarire che per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale, che possono determinare l'esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto, si intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 40, introdotto dal Senato della Repubblica, il quale modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le Commissioni parlamentari di adottare, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, atti di indirizzo volti a indicare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 43, introdotto dal Senato della Repubblica, disciplina una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, tra l'altro, che il Governo trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano;

ritenuto che le previsioni di cui all'articolo 43 si sovrappongano sostanzialmente a quelle già vigenti recate, da un lato, dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che disciplina la governance del PNRR, prevedendo tra l'altro che la Cabina di regia per il PNRR trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e, dall'altro, a quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, che, nel convertire in legge il decreto n. 77 del 2021, reca disposizioni relative al controllo parlamentare sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di assicurare, eventualmente anche in sede attuativa, un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 43, che disciplinano una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché quelle dell'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione	
- Relazione favorevole)	230
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	232
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)	230
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	233
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372 Lupi (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	231
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	234

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 17 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la proposta di relazione che ha predisposto.

Vito DE FILIPPO (PD), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 22 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, illustra la proposta di parere che ha predisposto (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372 Lupi.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 22 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Virginia VILLANI (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

rilevate le principali modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, con riferimento agli articoli 29, 31 e 32, concernenti, rispettivamente, la vendita di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi per via telematica, con l'inserimento della previsione in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di impedire la vendita *on-line* di prodotti non conformi ai requisiti pre-

visti, sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero;

considerate altresì le modifiche apportate dall'articolo 33 alle disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, anche con la novella di una disposizione in materia di procedura di confisca di animali in via di estinzione o che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3319 Governo, approvato dal Senato, recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione »;

rilevate le limitate competenze della Commissione rispetto al contenuto del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nuovo testo C. 2372 Lupi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2372 Lupi, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 prevede percorsi formativi innovativi volti a favorire il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica, anche attraverso progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è stata autorizzata ad esprimere rilievi sull'atto in esame, attualmente assegnato in sede primaria alla Commissione Ambiente, in quanto contenente alcune disposizioni di specifico interesse della Commissione Agricoltura.

Nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere i rilievi entro la giornata odierna, illustra quindi i contenuti del documento in titolo.

A tale riguardo, riferisce che la proposta di Piano per la transizione ecologica è previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ne affida la redazione all'apposito Comitato interministeriale (CITE), al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare; fbis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure e si articola in quattro parti – di cui il paragrafo 3 è denominato « proposta per il piano per la transizione ecologica » – e un'appendice con 4 allegati. La premessa evidenzia che tale piano « intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e promuovere una riflessione su questi temi ».

Nel primo paragrafo – in funzione di sommario – si richiama il contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e i suoi 5 macro-obiettivi (neutralità climatica, azzeramento dell'inquinamento, adattamento ai cambiamenti climatici, ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia).

I predetti macro-obiettivi sono articolati nella proposta di Piano in otto aree di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Dal punto di vista degli investimenti necessari, nel PTE si evidenzia che « ai fondi del PNRR dovranno affiancarsi, per le misure di competenza, i fondi della coesione europea e nazionale e i fondi di bilancio ordinario gestiti dalla pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali e contemporaneamente, dovrà essere promossa l'attivazione di ulteriori investimenti da parte degli operatori privati e pubblico-privati ».

Il Piano è frutto del lavoro collettivo del Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE) e che si sviluppa a partire dalle linee già delineate dal PNRR proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050. Viene inoltre sottolineato che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avrà la responsabilità della programmazione e del monitoraggio del processo fino al raggiungimento del suo fine. Nel documento sono quindi evidenziati alcuni profili rilevanti per la governance e il monitoraggio del Piano, riguardanti la legalità e la fiscalità. Oltre ai contenuti illustrati, che sono approfonditi nell'allegato 1 al piano, il PTE fornisce (nell'allegato 2) una sintesi delle principali politiche internazionali, europee e nazionali nelle materie della transizione ecologica e (nell'allegato 3) il cronoprogramma di implementazione del PTE nel quadro delle misure previste dal PNRR. Infine nell'allegato 4 sono proposti alcuni indicatori da utilizzare per il monitoraggio.

Il secondo paragrafo - « Il futuro che vogliamo » – intende tracciare le tappe per la trasformazione ambientale, economica e socio-politica ritenuta necessaria per avviare mutamenti di lungo periodo. Questi hanno la finalità di determinare la radicale trasformazione degli assetti economici, industriali e sociali necessari a scongiurare il pericolo che i cambiamenti climatici in corso e la riduzione della biodiversità compromettano i progressi e i benefici raggiunti dal genere umano. Tale paragrafo si articola in una prima sezione dedicata ai documenti internazionali. Oltre che sul Green Deal, il piano è basato sui seguenti documenti internazionali: 1) l'Accordo di Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015 sui cambiamenti climatici e il contenimento del riscaldamento globale; 2) l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Principalmente il Piano si inserisce comunque all'interno del *Green Deal*, il programma europeo per una nuova crescita sostenibile dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Al riguardo ricordo che per il finanziamento del *Green Deal* sono state messe a disposizione specifiche risorse all'interno di « *Next Generation EU* » (NGEU). In particolare, il 37 per cento delle risorse complessivamente richieste dagli Stati membri nei rispettivi PNRR è dedicato a interventi di contrasto al cambiamento climatico. Il do-

cumento richiama quindi uno scenario globale in cui si individuano le sfide legate: 1) al cambiamento climatico e inquinamento, determinati *in primis* dalla diffusione delle fonti fossili in virtù della loro densità energetica e versatilità; 2) alla trasformazione dei processi energetici; 3) alla sovrappopolazione, malnutrizione e spreco di cibo; 4) alle minacce alla biodiversità.

Il paragrafo 4 è dedicato ad illustrare sinteticamente il previsto sistema di governance della transizione ecologica che si baserà in particolare su una forte cooperazione e coordinamento tra i ministeri coinvolti e le istituzioni locali. Sul versante del monitoraggio si prevede che dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, entro il 31 maggio di ogni anno sarà trasmessa alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione, dando conto altresì delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. Gli indicatori di monitoraggio sono presentati nell'allegato 4.

Per i profili di interesse della Commissione si sofferma sui principali contenuti delle aree di intervento che rientrano negli ambiti di competenza.

Nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione, il PTE segnala come la strategia Farm to Fork - con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili (agroecologia, agricoltura di precisione) - consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie. Un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste ottimizzerà la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali. A tale fine il PTE richiama la necessità di aumentare stabilmente il « sink » di carbonio al di sopra dei livelli attribuiti dall'UE o attualmente previsti dal Piano nazionale di contabilizzazione forestale.

Nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, il PTE sottolinea come un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie, neutre dal punto di vista climatico ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Il Piano evidenzia come tale settore rappresenta la quasi totalità delle emissioni nazionali di ammoniaca, legate all'uso dei fertilizzanti sintetici, precisando che l'ammoniaca è un gas che contribuisce all'acidificazione dei suoli, all'eutrofizzazione delle acque e ha effetti sull'alterazione delle biodiversità, oltre a intervenire nella formazione del particolato atmosferico.

Le azioni di riduzione vanno dagli interventi sull'alimentazione degli animali a quelle sui ricoveri e al trattamento delle deiezioni, oltre all'espansione degli impianti per la produzione di biogas, che consentiranno - prosegue il PTE - una riduzione a 22-23 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente al 2050. Anche campagne ben congegnate per promuovere un'alimentazione di tipo mediterraneo con prevalenza di vegetali comporteranno il doppio beneficio di minori emissioni e di un miglioramento dello stato di salute della popolazione. Al settore agricoltura sarà quindi richiesto uno sforzo ulteriore al fine di superare gli attuali obiettivi, incentivando anche il sistema di allevamento biologico. Per le emissioni dal settore agricolo (ammoniaca in primo luogo), la riduzione del 16 per cento prevista al 2030 dalla direttiva (UE) 2284/2016 (NEC - National Emission Ceilings) dovrà essere più ambiziosa se si vuole limitare la concentrazione in aria di particolato fine. L'Italia si sta già muovendo in questo senso attraverso la redazione di un Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, predisposto dal MI-PAAF. Ricordo, tuttavia, l'agricoltura italiana si colloca in posizioni di avanguardia in termini di sostenibilità ambientale, rappresentando, come emerge dai dati raccolti e analizzati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), appena il 7 per cento delle emissioni nazionali di gas serra, contro il 44,7 dell'industria e il 24,5 dei trasporti.

Nell'ambito delle azioni per il contrasto al consumo di suolo, il PTE evidenzia come entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione. Il Piano prospetta la necessità di ripristinare gli elementi marginali e seminaturali, quali siepi, filari di alberi, piccole pozze e muretti a secco, conseguendo una maggiore diversificazione del paesaggio agricolo.

Nell'ambito delle azioni per la tutela delle risorse idriche, il Piano ricorda come le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche (a scopo civile, industriale e agricolo), caratterizzato da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse.

Relativamente alle azioni per il rafforzamento della biodiversità, con riferimento alla difesa delle foreste l'obiettivo è quello di promuoverne la tutela – considerato che le foreste coprono il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e allo stato della biodiversità – aumentandone la resistenza a eventi climatici avversi ed alla diffusione di specie invasive e parassitarie. Nel PTE si prevede altresì di valorizzare il legname nazionale quale duraturo stoccaggio di carbonio, nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO₂ e di una bioeconomia circolare.

L'obiettivo della Tutela del mare è declinato nel PTE partendo da quanto previsto, in termini di investimenti, nel PNRR nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli *habitat* marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.

Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030. Nell'ambito delle azioni per la tutela e lo sviluppo del mare il PTE segnala, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiver-

sità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione.

Nell'ambito delle azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile il PTE rileva come anche l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un'economia circolare. I principi dell'economia circolare e quelli della bioeconomia, infatti, sono complementari riguardo ai temi del risparmio delle materie prime adoperate, della valorizzazione dei rifiuti e dei residui biologici attraverso la produzione di bioprodotti innovativi come bio-based chimici, plastiche e fertilizzanti, della riduzione dell'inquinamento ambientale e dello sviluppo sociale ed economico. La bioeconomia, che opera entro i limiti delle risorse naturali, può rappresentare uno strumento strategico in grado di rigenerare i territori fondandosi sul mantenimento e rafforzamento della fertilità dei suoli, sul ripristino della materia organica, sull'aggiunta di carbonio organico e nutrienti nei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sulla costruzione di un nuovo rapporto tra città ed aree agricole, tra modelli di produzione, di consumo ed abitudini alimentari più sostenibili; inoltre, i prodotti della bioeconomia sono in grado di ridurre le pressioni sull'ambiente in quanto sostituiscono le sostanze inquinanti con bioprodotti circolari che non si disperdono e non si accumulano nelle matrici ambientali. Per questo motivo il Piano ritiene fondamentale incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi. Si fa riferimento, in particolare, alle opportunità di bioeconomia circolare derivanti dalla valorizzazione delle biomasse di scarto, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia e di biocarburanti da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti in impianti integrati nel ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento o realizzati da più soggetti organizzati in forma consortile. Il PTE rileva inoltre la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola (come deiezioni zootecniche, digestato da fermentazione anaerobica, sottoprodotti e scarti), la consulenza aziendale e l'utilizzo di tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, compost, e altro) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l'iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione e le tecniche a rateo variabile.

Sospende, quindi, brevemente la seduta al fine di svolgere alcuni approfondimenti in ordine ad alcuni suggerimenti pervenuti dai gruppi in vista dell'approvazione dei rilievi.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.55.

Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, illustra quindi una proposta di deliberazione di rilievi che tiene altresì conto di ulteriori sollecitazioni provenienti da alcuni gruppi soffermandosi in particolare sulla parte dispositiva della proposta.

In merito all'area di intervento relativa al miglioramento della qualità dell'aria, rileva come le politiche di contenimento e stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica dovrebbero essere programmate e condivise il settore agricolo e con quello della pesca, in modo da evitare eventuali conseguenze negative che possano mettere a rischio la capacità produttiva e la sicurezza alimentare; in particolare, il tema delle emissioni nazionali di ammoniaca da parte del settore dell'allevamento dovrebbe. a suo avviso, essere affrontato con la creazione di impianti di trattamento delle deiezioni e di produzione di biogas e biometano.

Nell'ambito delle linee di intervento concernenti l'agricoltura sostenibile, in conformità agli obiettivi del PNRR, ritiene che dovrebbero essere messe in atto iniziative dirette a: incentivare il rinnovo del parco delle macchine agricole circolanti, attraverso l'immissione di macchinari di nuova generazione, nonché il rinnovo della flotta peschereccia; promuovere lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore agricolo diverse dagli impianti fotovoltaici con moduli a terra, come, ad esempio, mini impianti idroelettrici e/o a biomassa, unitamente ad azioni dirette a scongiurare il consumo di suolo agricolo; potenziare ulteriormente le linee di investimento dedicate allo sviluppo degli impianti di biogas e di biometano; incentivare lo smaltimento delle coperture di amianto utilizzate dalle aziende agricole e le relative attività di bonifica.

Relativamente agli ambiti di intervento inerenti la tutela delle foreste, evidenzia come dovrebbe essere sostenuta una completa revisione del patrimonio forestale esistente, completando l'inventario forestale e procedendo con urgenza a predisporre i decreti mancanti del Testo unico delle foreste per il rilancio della gestione forestale e delle filiere; inoltre dovrebbe, a suo giudizio, essere previsto il potenziamento dei vivai forestali, al fine di garantire la capacità produttiva necessaria all'eventuale rinnovamento delle superfici boscate con piante autoctone; dovrebbe, al tempo stesso, essere delineata una strategia multisettoriale per la gestione delle foreste come chiave principale per lo stoccaggio della CO2, in modo da garantire la tutela della biodiversità e la sicurezza fitosanitaria per la sopravvivenza della filiera delle foreste e del legno.

Con specifico riguardo alla prevenzione, al monitoraggio e al rilevamento degli incendi boschivi, rileva come occorrerebbe incrementare l'utilizzo della tecnologia digitale disponibile nonché dei sistemi satellitari per l'integrazione dei sistemi previsionali attualmente in uso; al fine di aumentare la capacità di contenimento degli incendi, ritiene inoltre necessario provvedere sia al potenziamento delle flotte aeree, dei mezzi terrestri, delle attrezzature, delle strumentazioni e dei dispositivi di protezione individuale sia incrementare la formazione del personale addetto, comprese le attività di messa in salvo degli animali.

Con riferimento alla tutela delle risorse idriche, sottolinea la necessità di prevedere

interventi di manutenzione dei canali irrigui e incrementare la capacità di stoccaggio della risorsa idrica; reputa altresì necessario, al fine di aumentare l'efficienza delle infrastrutture idriche, prevedere interventi per la realizzazione di piccoli e medi invasi multiobiettivo e per il completamento di invasi già realizzati, attraverso un piano straordinario riferito al quinquennio 2022-2027, che preveda anche interventi diretti al miglioramento tecnologico della gestione.

Infine, raccomanda il coinvolgimento degli operatori del settore florovivaistico per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR connessi al processo di transizione ecologica e alla transizione verde.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia la presidenza per il prezioso lavoro svolto e per aver consentito alla Commissione Agricoltura di potersi esprimere sulla proposta di Piano per la transizione ecologica, che, in tutta evidenza, coinvolge il settore dell'agricoltura in numerose sfide connesse alla riduzione delle emissioni e nella transizione ecologica del Paese.

Al riguardo, auspica che la Commissione XIII possa essere coinvolta, in prospettiva, nell'esame di analoghi documenti sulla materia.

Maria SPENA (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla presidenza, sottolineando come il settore dell'agricoltura sia chiamato a dare un importante e decisivo contributo al processo di transizione ecologica del Paese. Auspica, pertanto, che la Commissione XIII possa continuare a svolgere un ruolo di stimolo e sede privilegiata di discussione per le importanti prossime sfide che attendono il settore agricolo.

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.

Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

la proposta di Piano per la transizione ecologica (PTE), frutto del lavoro collettivo del Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE), si colloca nell'ambito del *Green Deal*, il programma europeo per una nuova crescita sostenibile dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050;

tale Piano, che si sviluppa a partire dagli obiettivi già delineati nel PNRR, si articola in otto aree di intervento, quali la decarbonizzazione, la mobilità sostenibile, il miglioramento della qualità dell'aria, il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, il ripristino e il rafforzamento della biodiversità, la tutela e lo sviluppo del mare, la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile;

come sottolineato nel documento in esame, si tratta di un piano aperto, con *target* specifici, soggetto ad una continua attività di monitoraggio, in relazione allo stato di avanzamento delle trasformazioni in atto e ai progressi scientifici e tecnologici;

rilevato che:

in riferimento alla decarbonizzazione, il Piano evidenzia come la strategia Farm to Fork, con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili, consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie; nel documento si segnala, inoltre, come un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste possa ottimizzare la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali;

nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie neutre dal punto di vista climatico, ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo, cui sarà, pertanto, richiesto un rilevante sforzo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, anche incentivando il sistema di allevamento biologico;

relativamente alle azioni di contrasto al consumo di suolo, entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione;

rilevato altresì che:

in riferimento all'area di intervento relativa alla tutela delle risorse idriche, il settore agricolo sarà chiamato a dotarsi di sistemi in grado di incrementarne la resilienza rispetto alle probabili intensificazioni della siccità conseguente al cambiamento climatico;

un ruolo determinante è riservato, inoltre, alla difesa delle foreste, considerato che le stesse rappresentano il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e alla tutela della biodiversità:

considerato che:

in merito alla tutela e allo sviluppo del mare, viene segnalata, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiversità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione:

per quanto concerne le azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile, è ritenuto di fondamentale importanza incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi:

viene rilevata, inoltre, la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola più efficienti ed efficaci,

ricordato, infine, che:

l'agricoltura italiana si colloca in posizioni di avanguardia in termini di sostenibilità ambientale, rappresentando, come emerge dai dati raccolti e analizzati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), appena il 7 per cento delle emissioni nazionali di gas serra, contro il 44,7 dell'industria e il 24,5 dei trasporti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il provvedimento, con i seguenti rilievi:

- 1) in merito all'area di intervento relativa al miglioramento della qualità dell'aria, le politiche di contenimento e stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica dovrebbero essere programmate e condivise il settore agricolo e con quello della pesca, in modo da evitare eventuali conseguenze negative che possano mettere a rischio la capacità produttiva e la sicurezza alimentare;
- 2) in particolare, il tema delle emissioni nazionali di ammoniaca da parte del settore dell'allevamento dovrebbe essere affrontato attraverso la creazione di impianti

di trattamento delle deiezioni e di produzione di biogas e biometano;

- 3) nell'ambito delle linee di intervento concernenti l'agricoltura sostenibile, in conformità agli obiettivi del PNRR, dovrebbero essere messe in atto iniziative dirette a: a) incentivare il rinnovo del parco delle macchine agricole circolanti, attraverso l'immissione di macchinari di nuova generazione, nonché il rinnovo della flotta peschereccia; b) promuovere, nel settore agricolo, lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dagli impianti fotovoltaici con moduli a terra (come, ad esempio, mini impianti idroelettrici e/o a biomassa), unitamente ad azioni dirette a scongiurare il consumo di suolo agricolo; c) potenziare ulteriormente le linee di investimento dedicate allo sviluppo degli impianti di biogas e di biometano; d) incentivare lo smaltimento delle coperture di amianto utilizzate dalle aziende agricole e le relative attività di bonifica;
- 4) relativamente agli ambiti di intervento inerenti la tutela delle foreste, al fine di applicare la gestione forestale sostenibile sulla maggior parte del territorio forestale, dovrebbe essere sostenuta una completa revisione del patrimonio forestale esistente, completando l'inventario forestale e procedendo con urgenza a predisporre i decreti mancanti del Testo unico delle foreste per il rilancio della gestione forestale e delle filiere; dovrebbe, inoltre, essere previsto il potenziamento dei vivai forestali, al fine di garantire la capacità produttiva necessaria all'eventuale rinnovamento delle superfici boscate con piante autoctone; dovrebbe, al tempo stesso, essere delineata una strategia multisettoriale per la gestione delle foreste come chiave principale per lo stoccaggio della CO2, in modo da garantire la tutela della biodiversità e la sicurezza fitosanitaria per la sopravvivenza della filiera delle foreste e del legno;
- 5) con specifico riguardo alla prevenzione, al monitoraggio e al rilevamento degli incendi boschivi, occorrerebbe incrementare l'utilizzo della tecnologia digitale disponibile nonché dei sistemi satellitari per l'integrazione dei sistemi previsionali

attualmente in uso; al fine di aumentare la capacità di contenimento degli incendi, appare inoltre necessario sia provvedere al potenziamento delle flotte aeree, dei mezzi terrestri, delle attrezzature, delle strumentazioni e dei dispositivi di protezione individuale sia incrementare la formazione del personale addetto, comprese le attività di messa in salvo degli animali;

6) in riferimento alla tutela delle risorse idriche, è necessario prevedere interventi di manutenzione dei canali irrigui e incrementare la capacità di stoccaggio della risorsa idrica; è altresì necessario, al fine di aumentare l'efficienza delle infrastrutture idriche, prevedere interventi per la realizzazione di piccoli e medi invasi multiobiettivo e per il completamento di invasi già realizzati attraverso un piano straordinario, riferito al quinquennio 2022-2027, che preveda anche misure dirette al miglioramento tecnologico della gestione;

7) dovrebbe, infine, essere previsto il coinvolgimento degli operatori del settore florovivaistico per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR connessi al processo di transizione ecologica e alla transizione verde.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sottocommissione permanente per l'accesso

SOMMARIO

Esame di domande per l'accesso	244
ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso)	246
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo	
e radiofonico	245

Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente BERGESIO.

La seduta comincia alle 13.20.

Esame di domande per l'accesso.

Il PRESIDENTE informa che il Capogruppo del Partito Democratico ha designato il deputato Michele Bordo quale componente della Sottocommissione per l'Accesso, in sostituzione della deputata Cantone, dimissionaria.

Ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 303 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 84 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Formula quindi le seguenti proposte. Sono da intendersi respinte, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 delle Linee guida, la domanda presentata dalla Società cooperativa « Scuola del teatro musicale onlus » (n. 7613) e la domanda presentata dalla Associazione di promozione sociale « Eligere » (n. 7646), per sospetta pubblicità commerciale;

Sono altresì respinte le domande presentate dal Liceo Scientifico statale « Galileo Galilei » di Bitonto (n. 7544) e dal Comune di Città della Pieve (n. 7506), in quanto non rientranti tra i soggetti elencati all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975.

Infine, la domanda presentata dall'Associazione culturale Mecenati per l'arte, il cinema, lo sport (n. 7559) è assorbita dalla domanda n. 7721 della medesima associazione, presente nell'elenco all'ordine del giorno della seduta odierna.

La senatrice GAUDIANO (M5S) avanza una richiesta incidentale di chiarimenti.

Il PRESIDENTE, nel fornire i chiarimenti richiesti alla senatrice Gaudiano, propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofo-

niche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso presumibilmente tra il 24 gennaio 2022, fino ad esaurimento delle domande presentate.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari. Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso presumibilmente dal 24 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle 13.28.

Esame di domande per l'accesso.

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 23 novembre 2021)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI, dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso presumibilmente dal 24 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

- 2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al punto 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.
- 3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.
- 4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:
- a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;
- *b)* è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo.

Numero	Richiedente	Titolo.
7677	Associazione nazionale elimina- zione balbuzie (ANEB)	Guarire dalla balbuzie? Si può
7678	Movimento difesa del cittadino (MDC)	Diritti e consumi dei cittadini – educazione digitale per i cittadini
7680	Centro di accoglienza Padre No- stro	XXVIII anniversario del martirio Beato Giuseppe Puglisi
7681	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren (A.N.I- .Ma.S.S.)	Celebrazione della settimana della Giornata mondiale della sindrome di Sjogren primaria sistemica (19-23 luglio 2021) e 16° anniver- sario dell'Associazione A.N.I- .Ma.S.S.
7683	Associazione Il centro del sorriso	Mozart e l'orchestra: musicotera- pia e socializzazione
7684	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	Le iniziative per il quarantesimo anniversario della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice
7685	Associazione nazionale fra lavora- tori mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Quale tutela per le persone con gravi disabilità causate dal lavoro e per le loro famiglie
7687	Associazione coro piccole colonne	Festival della canzone europea dei bambini 16 ^a edizione

Numero	Richiedente	Titolo.
7688	Associazione culturale elogio della poesia	Torino capitale culturale, politica, industriale la cultura che ri- parte dai Murazzi
7689	Associazione Futuridea	L'Appennino e la nuova dimensione dello sviluppo. La sfida delle aree interne
7690	Lfs Globale care Società cooperativa sociale	L'inclusione lavorativa e sociale dei ragazzi autistici nella Bakery Fa- rinò zero glutine tutto sapore
7691	Unione nazionale proloco d'Italia (UNPLI)	Custodiamo la nostra storia
7692	Associazione Diversamente ODV	Autismo ieri, oggi e domani
7694	Gruppo familiari Beta sarcoglica- nopatie	Verso le terapie avanzate del fu- turo: evoluzione dei trial clinici di terapia genica per le malattie neu- romuscolari
7695	Unione nazionale di imprese (UNIMPRESA)	Unimpresa a tutela delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
7696	Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fon- diari (ANBI)	I consorzi di bonifica di fronte alle sfide della transizione ecolo- gica e digitale
7697	Servizio cani guida dei Lions	Due occhi per chi non vede
7698	Confederazione nazionale Coldi- retti	L'agroalimentare made in Italy per il rilancio del Paese
7699	Europe consulting società cooperativa sociale	Un viaggio sui binari dell'acco- glienza ai tempi del covid
7700	Associazione con i Fatebenefra- telli per i malati lontani (AFMAL)	L'importanza di poter accedere alle cure sanitarie in Italia come in Congo
7701	IRCCS Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmo- logia	Le principali patologie oculistiche, come vengono seguite sul piano assistenziale e scientifico dalla Fon- dazione
7703	Legambiente	Sto tornando: la starna italica torna in natura
7704	Federazione nazionale diabete giovanile	Lo stato giuridico del giovane con diabete: un diritto negato
7705	Istituto italiano della donazione (IID)	Io dono sicuro e il Giorno del Dono
7707	Associazione mediterranea per la promozione e lo sviluppo del ser- vizio civile (AMESCI)	Volontariato e giovani: esperienza di impegno e opportunità di for- mazione
7708	Associazione PizzAut	Progetto di inclusione sociale e lavorativa PizzAut (rivolto alle per- sone con autismo)
7709	Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER)	Anziani e giovani uniti nella soli- darietà
7710	Fondazione Attua	Presentazione del progetto social progress index
7711	Intercultura	Incontri che cambiano il mondo

Numero	Richiedente	Titolo.
7712	Fondazione cammino minerario di Santa Barbara	Il cammino minerario di Santa Barbara
7713	Federfarma servizi	La distribuzione dei vaccini anti- covid: la salute pubblica fuori dai canali certificati
7715	Greenpeace	Greenpeace: 50 anni di attivismo ambientale
7717	Fondazione Giuseppe Di Vittorio	Giuseppe Di Vittorio e l'importanza della conoscenza
7718	Associazione italiana segnaletica e sicurezza (AISES)	Automobilisti spericolati e strade pericolanti. Le novità nel codice della strada
7719	Comunità Sant'Egidio	Sant'Egidio, Roma e il mondo
7720	Cesvi Fondazione	L'impegno del Cesvi in Italia per la protezione dell'infanzia vulnera- bile: l'indice sul maltrattamento all'infanzia in Italia e il programma di contrasto al maltrattamento in- fantile a Bergamo, Napoli e Bari
7721	Mecenati per l'arte, per il cinema, per lo sport (MACS)	L'intervento del privato per un nuovo mecenatismo in Italia: Art bonus e Sport bonus
7722	Susan G. Komen	Carovana della prevenzione/Race for the cure/I volontari di Komen Italia
7724	Associazione della Croce Rossa Italiana	Croce Rossa Italiana – il tempo della gentilezza

Domande per l'Accesso radiofonico.

Numero	Richiedente	Titolo.
7679	Movimento difesa del cittadino (MDC)	Diritti e consumi dei cittadini – educazione digitale per i cittadini
7682	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren (A.N.I- .Ma.S.S.)	Celebrazione della settimana della Giornata mondiale della sindrome di Sjogren primaria sistemica (19-23 luglio 2021) e 16° anniver- sario dell'Associazione A.N.I- .Ma.S.S.
7686	Associazione nazionale fra lavora- tori mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)	Quale tutela per le persone con gravi disabilità causate dal lavoro e per le loro famiglie
7693	Unione nazionale proloco d'Italia (UNPLI)	Custodiamo la nostra storia
7706	Istituto italiano della donazione (IID)	Io dono sicuro e il Giorno del Dono
7714	Federfarma servizi	La distribuzione dei vaccini anti- covid: la salute pubblica fuori dai canali certificati

Numero	Richiedente	Titolo.
7716	Greenpeace	Greenpeace: 50 anni di attivismo ambientale
7723	Susan G. Komen	Carovana della prevenzione/Race for the cure/I volontari di Komen Italia

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	251
Sui lavori della Commissione	251
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI (Svolgimento e rinvio)	252
Sulla pubblicazione dei quesiti	252
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 427/1998 al n. 430/2009)	253

Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene il Presidente della RAI, dottoressa Marinella Soldi, accompagnata dall'avvocato Nicola Claudio, Direttore dello Staff del Presidente, e dalla dottoressa Frediana Biasutti, portavoce del Presidente, e l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.

La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione che il 15 novembre scorso ho ricevuto una lettera da Maurizio Acerbo, Segretario nazionale del partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, nella quale lamenta la «totale assenza di spazio informativo » nel Servizio pubblico radiotelevisivo.

Informa inoltre che il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto di sentire nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo il Presidente della società di produzione Eliseo Entertainment Luca Bar-

bareschi. Se non ci sono osservazioni il calendario delle audizioni sarà integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Marinella Soldi, Presidente della Rai, e il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione all'ordine del giorno potrà essere utile per fornire alla Commissione ogni elemento informativo utile circa il modello organizzativo per generi, deliberato dal CDA della RAI, insieme alle recenti nomine dei Direttori.

Tale scelta aziendale riveste un'indubbia rilevanza ed impone di conoscere i dettagli complessivi dell'operazione e della visione di ordine strategico che l'Azienda intende seguire per l'adozione del preannunciato piano industriale 2022-2024.

Inoltre, il modello organizzativo « orizzontale » per generi si ripercuote sul ruolo del Servizio pubblico, sulle funzioni delle reti, sulle stesse linee editoriali che in concreto saranno esercitate, senza dimenticare anche l'impatto sul personale della stessa riorganizzazione complessiva e l'attenta verifica dei costi che potrebbero determinarsi.

Ulteriori, specifici aspetti meritevoli di attenta considerazione attengono alla oggettiva rilevanza editoriale delle nomine concernenti le direzioni sport ed approfondimento informativo e, più in generale, al peso ed alla natura delle stesse nomine dei direttori di genere che incidono anche sul tema del pluralismo, valore da tutelare attentamente all'interno del nuovo formato organizzativo.

Tali tematiche insieme ad alcuni ragguagli in ordine alle progettualità che l'Azienda potrebbe attivare, attingendo alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, possono quindi in questa sede essere oggetto di un confronto approfondito, nel rispetto del reciproco ruolo della Commissione e della Società concessionaria e con il comune intento di valorizzare e migliorare il Servizio pubblico.

La dottoressa Marinella Soldi è accompagnata dall'avv. Nicola Claudio, Direttore dello Staff della Presidente, e dalla portavoce dott.ssa Frediana Biasutti. Il dottor Carlo Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, e dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

La dottoressa SOLDI e il dottor FUOR-TES svolgono le loro relazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, per consentire ai componenti della Commissione di rivolgere quesiti e svolgere considerazioni.

Il seguito dell'audizione congiunta è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 427/1998 al n. 430/2009 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 427/1998 AL N. 430/2009).

ROMANO, FEDELI, BORDO, PICCOLI NARDELLI, VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI – Premesso che:

lo scorso 1° novembre è andato in onda su RaiTre, all'interno della trasmissione Report, il servizio « Non c'è due senza tre » firmato da Samuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale;

all'interno del servizio sono stati intervistati sedicenti infermieri, irriconoscibili e coperti dall'anonimato come se si trattasse di pentiti di mafia, che affermano di essersi infettati di Covid 19 per responsabilità delle aziende farmaceutiche; un sedicente « collaboratore del Comitato Tecnico Scientifico », anch'egli irriconoscibile e anonimo, che denuncia la totale imperizia dell'organismo su cui poggiano le decisioni politiche a tutela della salute pubblica dall'inizio della pandemia; sono stati diffusi senza alcun contraddittorio dubbi sull'efficacia dei vaccini, perplessità sulla durata della copertura degli anticorpi, affermazioni del tutto campate in aria sulla « larga frequenza di effetti collaterali » dopo la somministrazione del vaccino anti Covid, speculazioni dietrologiche sul « grande business della terza dose » detenuto da « multinazionali del farmaco » concentrate solo a « accumulare enormi profitti con la perdita di efficacia della terza dose », dubbi sulla efficacia del Green Pass e della sua eventuale estensione:

il tutto rappresenta un lungo compendio delle più gravi e irresponsabili tesi antivacciniste. Un episodio molto grave di disinformazione andato in onda su una rete del servizio pubblico radiotelevisivo, tanto più discutibile perché trasmesso proprio mentre operatori sanitari, giornalisti ed esponenti delle istituzioni sono obiettivo di manifestazioni No Vax e No Green Pass, spesso violente, che si alimentano proprio delle falsità contenute e diffuse dal suddetto servizio;

si chiede di sapere:

se il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai, nonché il Direttore di RaiTre Franco Di Mare, fossero a conoscenza dei contenuti del servizio summenzionato, se ne avessero avallato la diffusione, quali iniziative intendano mettere in campo per ristabilire un livello corretto e veritiero di informazione sui vaccini anti Covid, sul lavoro del Comitato Tecnico Scientifico e sulle decisioni assunte dal Parlamento e dal Governo a tutela della salute pubblica dall'avvio dell'epidemia di Covid 19 e fino ad oggi. (427/1998)

MARROCCO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Nella serata del primo novembre, la puntata di Report ha trattato anche del tema relativo alla campagna vaccinale ancora in corso con il servizio intitolato « Non c'è due senza tre »:

sul sito della Rai, è ancora possibile leggere la presentazione della puntata, i cui contenuti sono stati descritti, emblematicamente, nel seguente modo: «La terza dose di vaccino anti Covid per ora viene somministrata alle categorie fragili e agli over 60, ma i contagi tornano a salire e l'ipotesi di un nuovo richiamo per tutti diventa sempre più probabile. Ma quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid, e cosa sappiamo sull'utilità e la sicurezza del cosiddetto booster? Nella puntata del 1° novembre, in onda alle 21.20 su Rai3, "Report" andrà negli Stati Uniti, dove con interviste esclusive ai commissari dell'Fda, l'agenzia regolatoria americana, per raccontare gli interessi economici e le pressioni politiche che ci sono dietro una decisione che dovrebbe essere solo scientifica;

le telecamere andranno anche in Israele dove si sostiene che la protezione del siero Pfizer sia svanita e per questo si sta immunizzando di nuovo la popolazione. E poi la questione green pass, che il governo italiano ha deciso di estendere fino a 12 mesi. Spiegheremo su quali dati è stata presa questa decisione e se, alla luce delle ultime evidenze scientifiche, la certificazione verde crea davvero degli ambienti sicuri, e per quanto tempo. A capirlo ci avrebbe dovuto aiutare uno "studio fantasma" promesso dalle autorità italiane, di cui però si sono perse le tracce »;

la presentazione faceva presagire l'intenzione di fornire un'informazione schierata. La visione ha confermato quanto scritto, poiché la puntata si è basata su affermazioni, di parte, senza possibilità di replica e contraddittorio. Immediatamente si è avuta la percezione di ascoltare una « lagna qualunquista » in base alla quale il vaccino rappresenterebbe solamente un business a vantaggio dei produttori, le case farmaceutiche. La trasmissione della Rai avrebbe dovuto anche informare dei meriti della ricerca e il conseguente progresso scientifico, con i suoi benefici anziché limitarsi ad offrire argomenti a cui far appellare gli scettici verso il vaccino;

la puntata a tesi ha mostrato una falsa rappresentazione della realtà, contraddicendo all'onere di servizio pubblico che la RAI deve, o almeno dovrebbe, garantire avendo siglato un contratto di servizio nel quale si è impegnate a rispettare «i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati »;

il servizio andato in onda appare manifestamente in contrasto con la realtà, il buon senso e anche con il contenuto degli obblighi previsti nel contratto di servizio pubblico poiché l'informazione resa agli spettatori è stata tutt'altro che imparziale, indipendente, plurale, non ha per nulla garantito l'autonoma formazione di opinioni, le quali anzi sono state strumentalmente indirizzate verso gli obiettivi aprioristicamente critici nei confronti del presunto business delle case farmaceutiche ostacolando, invece che favorendo, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, strumentalizzando faziosamente il diritto di cronaca, dimenticando il dovere corrispondente, quello di offrire una cronaca corretta, non manipolata, senza parcellizzare l'informazione ed evitando di esaltare strumentalmente alcuni aspetti che hanno surrettiziamente promosso le teorie complottiste, ostacolando in questo modo il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente;

le case farmaceutiche, producendo in tempi celerissimi i vaccini, la cui efficacia è nota e ben evidente grazie ai risultati eccezionali conseguiti, soprattutto in Italia, hanno fornito un contributo prezioso a tutta la società. I vaccini sono stati resi disponibili solo dopo aver superato con successo le fasi di sperimentazione preventiva necessarie prima della somministrazione in sicurezza;

invece che ricevere il meritato plauso per le capacità di trasformare in benefici concreti per l'umanità il lavoro compiuto dalla ricerca scientifica applicata, le imprese produttrici sono state messe sul banco degli imputati;

anziché esaltare il progresso scientifico e i suoi benefici si è soffiato sul fuoco dello scetticismo, alimentando dubbi sull'effettiva efficacia del vaccino stesso;

aver scelto di narrare in modo fazioso il sistema vaccinale, concorre oggettivamente a depotenziare lo sforzo nazionale e collettivo in atto. Sforzo assolutamente necessario per far uscire il Paese dalla crisi pandemica, economica, sociale in cui, come

tutto il resto del mondo, si è improvvisamente trovato;

ci si domanda quindi perché Report abbia scelto una modalità di comunicazione fuorviante, ottenendo un risultato pessimo, ovvero generare solo confusione negli spettatori?;

ci si domanda se il comitato etico sia stato messo in grado di operare per garantire una delle sue funzioni, cioè quella di verificare se, nell'esercizio dei compiti d'informazione e in particolare, nell'offerta televisiva, sia stata rispetta la Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del Servizio Pubblico radiotelevisivo e dalla Carta dei Diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del Servizio Pubblico. L'informazione deve essere improntata ai principi di trasparenza, indipendenza, obiettività, completezza, chiarezza, correttezza e tempestività, come previsto dal codice etico? Il Comitato etico ha analizzato i contenuti e le notizie diffuse da Report?;

ci si chiede come possa un'azienda che produce informazione, mandare in onda trasmissioni contenitore con temi trattati in modo sciatto e vergognoso, realizzate ricorrendo a notizie false o ancora peggio ad omissioni?;

nel servizio di Report si è sostenuto che negli USA i contagi siano esplosi, omettendo però di dire che dopo aver contratto il virus, l'86% dei ricoverati si sono vaccinati. Durante tutto il tempo del servizio, al telespettatore si è fatto credere l'esatto contrario:

sarebbe bastato analizzare i dati dei contagi forniti dall'ISS per dedurre che la protezione dal contagio, dopo l'inoculazione del vaccino, si riduce progressivamente nel tempo sino ad arrivare ad una soglia del 30%. Un valore che tutela in maniera non sufficientemente adeguata dal rischio di contagio, ma che pone le persone in una condizione preferibile rispetto alle persone non vaccinate perché, queste ultime, non godono di alcuna tutela;

infine Report sostiene che in Italia sia stata somministrata per errore la terza dose di uno dei vaccini disponibili. L'errore consisterebbe nel quantitativo utilizzato, doppio rispetto alle esigenze. Anche in questo caso si ricorre all'omissione. Si è omesso di dire che ciò si è scoperto grazie ai controlli effettuati successivamente. Due settimane dopo la somministrazione si è constatato che anche una dose minore, pari alla metà, garantisce dal rischio di contrarre il virus. Fatto, questo, ben diverso da come è stato narrato, perché dalla visione del servizio si è stati indotti a credere che avessero usato due dosi di vaccino. Fatto che non è vero;

quale era l'obiettivo di Report?;

se, come dicono « siamo in dittatura sanitaria », non si dovrebbe lasciare la conduzione di programmi di informazione in mano a « tuttologi » e non si dovrebbero produrre trasmissioni così confusionarie, quindi pericolose. E per le modalità con cui sono stare realizzate, anche vergognose;

il conduttore ha tenuto a precisare il fatto che « la protezione della malattia rimane alta ». Bisogna allora ricordargli che lo scopo stesso del vaccino è proprio quello di proteggere dalla malattia, ridurre i ricoveri, lasciare sufficienti unità terapia intensiva per tutti i malati gravi, non solo i contagiati dal Covid, quindi ridurre la mortalità;

non si dovrebbe usare la Rai per mandare in onda trasmissioni sensazionalistiche. Di tutto ciò i giornalisti di Report non hanno in alcun modo tenuto conto, e a noi spetta il compito di chiederne la ragione perché la Rai, avendo scelto di narrare in modo fazioso il sistema vaccinale, non ha svolto il suo compito, che è quello di fornire un servizio pubblico;

alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) se la direzione di Rai Tre fosse stata messa preventivamente a conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura come tentativo di limitare la platea dei vaccinati, e se i telespettatori potranno avere la possibilità di ottenere una informazione corretta sul tema vaccinale:

- 3) quali iniziative intendano assumere per garantire una informazione riparatoria, corretta ed equilibrata, che riconosca il diritto di replica alle parti offese al fine di ricondurre l'informazione del Servizio televisivo pubblico, in materia di informazione scientifico sanitaria, dentro i confini della effettiva e coerente applicazione del contratto di servizio 2018-2022;
- 4) quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto sempre nel Contratto di servizio 2018-2022. (428/1999)

FARAONE, ANZALDI – Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai – Premesso che:

in data 1° novembre 2021 su RaiTre all'interno della trasmissione « Report » è andato in onda il servizio « Non c'è due senza tre », firmato da Samuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale, che ha posto gravi dubbi sull'efficacia dei vaccini, perplessità sulla durata della copertura degli anticorpi ed ha affermato la sussistenza di effetti collaterali dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid;

il servizio è andato in onda con la tecnica della « spy story », ossia attraverso il ricorso a testimoni anonimi e irriconoscibili al fine di avanzare teorie complottistiche antiscientifiche sui vaccini e in particolare sulla somministrazione della terza dose;

nel contesto della trasmissione, il conduttore Sigfrido Ranucci ha sostenuto l'esistenza di una speculazione delle case farmaceutiche attorno alla somministrazione di una terza dose di vaccini anti-Covid, affermando: «È ovvio che la terza dose è il business delle case farmaceutiche » e che già nel 2017, lo stesso Ranucci, fu autore di un servizio sulla presunta pericolosità dei vaccini e delle collegate reazioni avverse;

considerato che:

nel Paese si sono registrate numerose manifestazioni aderenti alle tesi no-vax e no-Green Pass e che tali servizi televisivi possono essere in grado di alimentare ulteriormente il livello di errata informazione, mentre proprio in questi giorni il Governo è impegnato a decidere il calendario delle terze dosi da somministrare alle persone più fragili;

la pluralità di informazioni è un valore indissolubile della Repubblica ma questa deve basarsi su solide argomentazioni scientifiche, evitando di rincorrere audience e notorietà, sacrificando la correttezza delle informazioni a discapito della collettività;

si chiede di sapere:

se gli interrogati siano a conoscenza di quanto esposto nel servizio televisivo suddetto;

se non ritengano opportuno adottare iniziative volte a ristabilire un livello corretto e veritiero di informazione nell'interesse dei cittadini e della tutela della salute pubblica in merito ai vaccini anti Covid e alle decisioni assunte dal Parlamento e dal Governo durante l'emergenza pandemica Covid 19. (429/2000)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dai responsabili del programma Report, nell'ambito della propria autonomia editoriale.

« Nessuna tesi no vax è stata diffusa da Report. Il servizio, si basava su informazioni verificate, su fonti ufficiali provenienti dalle autorità sanitarie italiane, statunitensi e israeliane, su interlocutori scientifici autorevoli. Nel servizio intervenivano infatti personalità di altissimo livello, come un componente della commissione Fda, il direttore generale della sanità Israeliana, l'ex capo del dipartimento vaccini dell'Istituto superiore di sanità:

1) Nel servizio intervengono 5 infermieri, di cui 4 sono a volto scoperto, e il loro nome è dichiarato nel sottopancia. Si tratta di responsabili sindacali di due sigle molto rappresentative nel settore (Nursing up e Nursind). A partire dai dati ufficiali dell'ISS,

che segnalano un aumento del contagio tra i lavoratori della sanità, gli intervistati sostengono che mancano controlli sufficienti sulla perdita di efficacia del vaccino nella popolazione ospedaliera, la prima ad essersi vaccinata e dunque la più esposta alla riduzione degli anticorpi. Mentre a livello internazionale, in particolare negli Usa, numerosi studi hanno verificato l'andamento del contagio nella popolazione ospedaliera, da noi ci si limita a un tampone ogni 15 giorni. A intervenire a volto coperto è solo una infermiera, che dà conto di un cluster all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. L'esistenza di un cluster a fine agosto è documentata da numerosi articoli della stampa locale. Ai lavoratori dell'ospedale però è stato imposto di non rilasciare dichiarazioni su quell'avvenimento. Naturalmente l'infermiera non ha mai dichiarato di essersi infettata a causa delle aziende farmaceutiche. Nessuno nel servizio di Report ha dichiarato nulla del genere;

2) La nostra fonte, che ci ha chiesto l'anonimato, ha partecipato alla riunione del CTS del 27 agosto che ha deciso l'estensione del green pass da 9 a 12 mesi. Specifica, come recentemente dichiarato anche dal dg della Prevenzione presso il Ministero della sanità, Giovanni Rezza, che l'estensione è stato un provvedimento di tipo amministrativo. È infatti impossibile prevedere l'andamento degli anticorpi e la capacità protettiva del vaccino dopo i 9 mesi. Il verbale del CTS, infatti, ammette che "la decisione potrà essere rivista qualora emergano nuovi dati" Anche perché dall'estero arrivano evidenze molto chiare: secondo i dati raccolti dal governo di Israele, dopo 6 mesi la perdita di efficacia sul contagio da parte dei vaccini è molto ampia. È una persona autorevole come il prof. Crisanti dell'Università di Padova – non certo un no vax – a spiegarci che la scelta del CTS non è basata su solide basi scientifiche. La stessa casa farmaceutica Pfizer, nel suo studio presentato all'agenzia regolatoria americana Fda per l'approvazione della terza dose, scrive che "la durata della protezione è attualmente sconosciuta". E nel resto del mondo sono state fatte scelte differenti, anche più restrittive. Israele, ad esempio, ha fissato in soli 6

mesi la durata della copertura ai fini della normativa su green pass e quarantena. È dunque un corretto esercizio del diritto di informazione chiedersi sulla base di quali evidenze scientifiche si basi la scelta di estendere il green pass da parte del CTS;

3) L'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità sull'impatto della vaccinazione, in data 30 settembre, riporta che "l'efficacia vaccinale sulle diagnosi sintomatiche o asintomatiche di COVID-19 in persone completamente vaccinate è diminuita dall'84,8%, nel periodo dal 27/12/2020 al 13/6/2021, al 67,1%, nel periodo dal 19/7/ 2021 al 29/8/2021". Gli stessi studiosi dell'Iss concludono che "la diminuzione dell'efficacia può essere dovuta al calo dell'immunità protettiva dei vaccini o all'evasione immunitaria da parte del virus variante". Sono cioè le stesse autorità sanitarie italiane, a porsi il problema della perdita di efficacia. Il Governo israeliano ha diffuso già ad agosto dati che dimostrano la perdita di efficacia del vaccino Pfizer a 6 mesi dalla somministrazione (dati che sono alla base della campagna israeliana sulla terza dose). Dati dello stesso tenore provengo dalle autorità sanitarie inglesi e svedesi. Che i vaccini perdano efficacia è ormai una certezza scientifica.

Il mondo si interroga piuttosto su "quanto" perdano efficacia e "in quanto tempo". Di questo Report ha dato conto, in maniera equilibrata. Dando voce a chi (Israele) sostiene la gravità della perdita di efficacia; come a chi (i membri dell'Fda Meissner, Kraus e Gruber intervistati da Report) ritiene che quella perdita di efficacia non sia sufficiente a giustificare la terza dose.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli anticorpi, Report ha fatto notare l'assenza dei risultati di uno studio che lo stesso Istituto superiore di sanità aveva annunciato in data 24/12/2020. È stato però anche portato l'esempio virtuoso del laboratorio pubblico dell'ospedale Niguarda di Milano, a cui dobbiamo i primi dati consistenti in Italia su quello che potrebbe essere un indicatore importante per valutare la durata dei vaccini. Proprio sull'andamento degli anticorpi, ad esempio, si sono basate principalmente le scelte di Israele, che grazie a

un intervento tempestivo nella campagna vaccinale (terza dose per tutti) ad agosto è riuscita a frenare una nuova, pericolosa ondata di contagi;

- 4) La presenza di una preoccupante incidenza di miocarditi dopo la seconda dose del vaccino Pfizer è dimostrata da studi scientifici della Cdc americana e del governo israeliano, riferiti in particolare alla corte di età 16-24. A descrivere questi studi nel servizio è stato il prof. Antonio Cassone, ex direttore del dipartimento vaccini dell'Iss. Il quale sottolineando l'innegabile vantaggio nel calcolo costi opportunità sulla seconda dose, pone invece il dubbio sulla terza sui più giovani. Una posizione che trova riscontro nella decisione delle agenzie regolatorie svedesi e danesi di non somministrare questo farmaco ai più giovani. In Usa oggi si sta discutendo, infatti, di somministrare la terza dose solo agli over 40. L'Ema ha preferito non dare il via libera alla terza dose per tutti proprio in attesa di maggiori dati sulla sicurezza della terza dose. Poiché il vaccino continua ad avere una buona protezione contro i casi gravi di covid, il vantaggio derivato da un ulteriore rafforzamento della difesa immunitaria potrebbe non valere il rischio di sottoporre a effetti collaterali piuttosto gravi i più giovani. Questo è oggi un tema centrale nelle decisioni degli enti regolatori. Secondo l'advisor dell'Fda Cody Meissner, da noi intervistato, proprio per questo l'ente regolatorio americano non ha dato il via libera alla terza dose per tutti;
- 5) Cody Meissner, membro del comitato di advisor dell'Fda. ha esaminato tutte le richieste presentate dalle case farmaceutiche. Negli Usa la richiesta di somministrare subito la terza dose a tutti gli adulti ha provocato una profonda frattura, non ancora sanata, visto che una decisione definitiva non è stata presa. Proprio come in Italia, e in Europa, dove la stessa Ema ha manifestato dei dubbi nella sua ultima raccomandazione. Le case farmaceutiche spingono per dare subito la terza dose a tutti, e per questo hanno presentato richieste specifiche alle agenzie regolatorie mondiali. Delle due l'una: se i vaccini perdono efficacia, allora serve la terza dose. O, se non perdono efficacia, per quale motivo le case farma-

ceutiche chiedono l'autorizzazione alla terza dose?

- È lo stesso membro dell'Fda Meissner a dirci che il motivo è economico. E che si tratti per le case farmaceutiche di una opportunità di mercato importante è stato espresso da Frank D'Amelio, vice presidente di Pfizer, in una call dell'11 marzo con gli investitori banca privata Barclays di cui Report ha dato conto;
- 6) Sulla somministrazione del dosaggio intero della terza dose di Moderna, invece della metà consigliata, Report non ha in alcun modo fatto allarmismo, o parlato di anziani in pericolo. È la stessa azienda Moderna nei suoi documenti tecnici a spiegare che la scelta di puntare sul dosaggio a 50 jug, invece di 100, "è supportata dalla tendenza a una minore reattogenicità", oltre che dall'opportunità di risparmiare dosi. Dunque nel migliore dei casi si è trattato di uno spreco di fiale, e di soldi pubblici, nel peggiore di una scelta poco attenta all'esigenza di ridurre al minimo la possibilità di eventi avversi. È dimostrato infatti da documenti ufficiali che il 9 settembre, quando Aifa ha raccomandato entrambi i vaccini Mrna (Comirnaty, Spikevax) a dosaggio intero come booster, l'azienda Moderna aveva già presentato la sua richiesta di approvazione della terza dose a 50 µg. E che dunque sarebbe stato possibile con un po' più di attenzione indicare da subito il dosaggio suggerito, o comunque aspettare. Negli Usa, nello stesso periodo, il vaccino Moderna non veniva somministrato come booster. Prima di dare la notizia Report ha chiesto e ottenuto conferme dalla Direzione prevenzione del Ministero della Sanità e all'Aifa;
- 7) A criticare le case farmaceutiche e i governi che stanno iniziando la somministrazione della terza dose è stata l'Oms, che in una dichiarazione ufficiale ha chiesto una moratoria sul cosiddetto booster. Mentre i Paesi occidentali somministrano il richiamo, infatti, gran parte del mondo non ha ricevuto neppure la prima dose. È oggettivo lo riporta uno studio di Oxfam con l'Imperial collage di Londra che i prezzi praticati dalle case farmaceutiche in occidente siano più alti di quelli praticati a Covax, l'organismo che sta gestendo, per conto dell'Onu,

la consegna dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo.

In conclusione, Report è da sempre a favore del vaccino come migliore prevenzione contro il Covid. Ha realizzato in passato numerose inchieste che svelavano tutte le fake news sul virus ».

Infine la direzione di Rai3 dichiara di essere stata a conoscenza del contenuto in quanto condivide con il conduttore i temi quando vengono decisi in fase di avvio delle inchieste e ne segue gli sviluppi. Inoltre, poiché il programma è registrato il sabato pomeriggio, la direzione di Raitre ha la visione della puntata già dalla domenica mattina.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FU-SCO, MACCANTI, PERGREFFI, TARAN-TINO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Per sapere – premesso che:

come noto chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L. 21/02/1938 n. 246 pagare il canone TV. Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive;

la Rai non incamera per intero quello che le famiglie versano per il canone: nel 2014, il governo ha deciso una trattenuta una tantum di 144 milioni; nel 2015 ha stabilito invece una trattenuta permanente del 5% (pari a 84 milioni l'anno). E così, tra il 2013 e il 2020, la tv pubblica accusa trattenute complessive per addirittura 1,2 miliardi. Altri 1200 milioni sono stati presi dallo Stato, in questi anni, per la tassa di concessione governativa sul canone e l'Iva;

il problema si attenuerà per effetto della legge 178 del 2020, che garantirà a Viale Mazzini un recupero di entrate da canone per 60 milioni nel 2021 e per 75, nel 2022:

l'Amministratore delegato della RAI, martedì 12 ottobre, ha svolto una audizione in Commissione Vigilanza, sintetizzando le ipotesi per il futuro del Canone Rai;

secondo il massimo dirigente, la norma attuale porta la televisione pubblica italiana a combattere una lotta impari rispetto ai competitor stranieri, e quindi la sua richiesta per « cercare di riportare l'Italia al livello di tutti gli altri Paesi europei e quindi avere il 96% invece dell'86% della tassa di scopo che pagano gli italiani per avere il servizio pubblico porterebbe 200 milioni in più di risorse, quindi il 12-13% in più. Risorse importanti che garantirebbero lo sviluppo tecnologico, garantirebbero un miglioramento del prodotto. Sarebbero risorse incrementate »;

a quanto risulta agli interroganti – alcune aziende elettriche – non verserebbero o verserebbero con notevole ritardo quanto dovuto alla Rai per il Canone;

alla Società concessionaria si chiede:

a quanto ammonta il credito relativo al canone dell'azienda nei confronti delle società elettriche e quali azioni anche di natura legale o coattiva siano state intraprese per il recupero il suddetto credito.

(430/2009)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione Canone e Beni Artistici.

Grazie ai flussi contabili inerenti la riscossione del canone in fattura messi a disposizione da Acquirente Unico e dalle imprese elettriche, a decorrere dalla fine del 2017 è stato possibile per la Rai – attraverso la Direzione Canone e Beni Artistici - effettuare un monitoraggio in merito alla gestione del canone sia sotto il profilo della numerosità dei soggetti tenuti al pagamento, sia in merito al corretto addebito del canone in fattura, sia ancora in merito alla puntualità del riversamento di quanto incassato da parte dei traders, coadiuvando l'Agenzia delle entrate nell'espletamento delle funzioni di controllo e recupero ad essa attribuite dall'art. 5 del d.m. 13 maggio 2016, n. 94.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'azienda provvede a monitorare costantemente il rispetto del piano di rientro, avendo cura di segnalare ogni ritardo all'Agenzia delle entrate per l'adozione delle misure di competenza, mentre le azioni di carattere coattivo sono precluse alla Rai, in quanto rimesse in via esclusiva all'Agenzia delle entrate dal menzionato d.m. 94/2016.

Tutto ciò premesso, avendo la Rai accertato diverse irregolarità nel riversamento del canone riscosso dalle imprese elettriche, sono state avviate specifiche attività di sollecito bonario verso le società risultate inadempienti, sempre in sinergia con l'Ufficio Canone Tv dell'Agenzia delle entrate. In particolare, sono state inviate direttamente a tali società apposite richieste di regolarizzazione della rispettiva posizione debitoria, offrendo anche la possibilità di aderire a forme di ravvedimento operoso mediante rateizzazione degli importi dovuti.

Tenendo presente che la riscossione coattiva è stata normativamente inibita dal marzo del 2020 all'agosto del 2021 dai provvedimenti di sospensione conseguenti alla pandemia da Covid-19, si segnala che tra il 2018 e il 2021 sono state contattate oltre 70

imprese e recuperati 16,5 mln di euro di cui 6,5 tra marzo e settembre 2021. A tale somma vanno peraltro aggiunti altri 5 mln di euro che erano stati riversati da alcune imprese con codici tributo errati e che, grazie alle iniziative della Rai, sono stati successivamente rettificati per consentirne la corretta attribuzione alla stessa Rai.

L'attività di recupero non giudiziale è attualmente in corso e riguarda circa 60 società ancora inadempienti, di cui la maggior parte con problemi di liquidità, aggravatisi nel periodo della pandemia per l'incremento della morosità elettrica dell'utenza sia privata che business. Diverse società hanno peraltro dichiarato fallimento o cessato l'attività, rendendo ancora più difficoltoso il recupero del credito.

In conclusione, al fine di individuare tempestivamente ritardi o omissioni nei riversamenti, la Rai – con una attività resa particolarmente complessa dall'elevato numero (circa 600) e dalla notevole eterogeneità delle imprese elettriche – è impegnata in una verifica costante e capillare su tali imprese, affinché addebitino puntualmente il canone in fattura e trasmettano i dati relativi alle riscossioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VAS-	
SALLO	261

COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RE-LATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO

Martedì 23 novembre 2021. – Relatore: MIGLIORINO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 19.23 alle 20.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione dell'Amministratore delegato di ANSALDO ENERGIA S.p.A., dott. Giuseppe Marino

262

Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione dell'Amministratore delegato di ANSALDO ENERGIA S.p.A., dott. Giuseppe MARINO.

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di ANSALDO ENERGIA S.p.A., dott. Giuseppe Marino, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Maurizio CATTOI (M5S).

Il dottor MARINO ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

Audizione dell'Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris (Svolgimento e conclusione) 263

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione dell'Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris,

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Jill MORRIS, *Ambasciatrice del Regno Unito in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Eugenio ZOFFILI, *presidente*, il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e la deputata Francesca GALIZIA (M5S).

Jill MORRIS, *Ambasciatrice del Regno Unito in Italia*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente	264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI.

Comunicazioni del Presidente.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)

AUDIZIONI	INFORMALI	·
-----------	-----------	---

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS) (Atto n. 327).	
Audizione informale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Gen. S. A. Luca Goretti	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti del CNEL (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (Svolgimento e conclusione)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (Svolgimento e conclusione)	6
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	6
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione	

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del

Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco (Svolgimento e conclusione)	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (Seguito dell'esame e rinvio)	8
ALLEGATO (Proposte di riformulazione)	22
SEDE REFERENTE:	
DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	13
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori delle Commissioni	21
DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Dottor Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo SpA, in merito al progetto MIND nell'ambito della strategia per l'internazionalizzazione del Sistema Paese .	27
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	29
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	36
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Seguito esame e rinvio)	39
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	41

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319, Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere contrario)	
ALLEGATO (Parere approvato)	
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, della deputata del <i>Sejm</i> della Repubblica di Polonia on. Wanda Nowicka, Presidente della Commissione delle Minoranze etniche e nazionali e Presidente del Gruppo per i diritti delle donne parlamentari del <i>Sejm</i> , e di rappresentanti della Fondazione <i>Równość</i> , con specifico riferimento alla tutela dei diritti delle donne e delle minoranze in Polonia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	
IV Difesa	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IX) (Esame e conclusione – Valutazione favorevole)	
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 (Rilievi alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Valutazione favorevole)	
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	

Proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente dell'Unione Italiana tiro a segno (UITS). Nomina n. 99 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	51
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	56
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO (Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009)	77
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2020-2022 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 322 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	152
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2021, 2022 e 2023. Atto n. 324 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	155
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	157
DL n. 139/2021: disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei	

dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	157
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326 sen. Ferrara, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	160
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (Seguito esame e rinvio)	163
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio)	165
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	166
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio)	169
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	174
Sulla pubblicità dei lavori	174
5-07077 Bruno Bossio: Richiesta di dati in relazione alla costruzione e gestione in concessione di una rete pubblica a banda ultralarga nelle « aree bianche » da parte di <i>Open Fiber</i>	174
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	177
5-07078 Liuzzi: Proroga della Fase I del <i>voucher</i> per la connettività oltre la scadenza prevista del 25 novembre 2021	175
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	178
5-07079 Capitanio: Iniziative in favore delle emittenti nel quadro della conversione tecnologica in atto fra DVB-T e DVB-T2, con particolare riferimento alla situazione esistente in Veneto	175
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	180
5-07080 Rotelli: Risorse finora impiegate nell'ambito degli stanziamenti previsti per il bonus TV-decoder ed il bonus rottamazione TV	175
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	182
5-07110 Nobili: Piena trasparenza dei dati relativi alla Fase I del Piano <i>voucher</i> , con riferimento alla distribuzione tra nuovi abbonamenti e <i>upgrade</i> tecnologici e alla ripartizione <i>pro quota</i> tra operatori	175
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	184
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali	186

COMITATO DEI NOVE:	
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo	186
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	186
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	190
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e rinvio)	198
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe	201
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	204
5-07112 Squeri: Iniziative a favore del <i>backshoring</i> di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia	202
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	205
5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia	202
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	207
5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei	202
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	208
5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia	203
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	210
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni (<i>Esame e rinvio</i>)	213
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 100 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	215
Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 101 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	216
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	217
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	227
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e	

modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del dottor Raffaele Michele Tangorra, Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche
SEDE CONSULTIVA:
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e rinvio)
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)
XII Affari sociali
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 2372 Lupi (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)
XIII Agricoltura
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (Rilievi alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi)
ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- L'ANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)
Esame di domande per l'accesso
ALLEGATO (Delibera in materia di richieste di accesso)

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	251
Sui lavori della Commissione	251
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI (Svolgimento e rinvio) \dots	252
Sulla pubblicazione dei quesiti	252
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 427/1998 al n. 430/2009)	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VAS- SALLO	261
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica: audizione dell'Amministratore delegato di ANSALDO ENERGIA S.p.A., dott. Giuseppe Marino	262
warmo	202
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC- CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	263
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione dell'Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris (Svolgimento e conclusione)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del Presidente	26





18SMC0165900